



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 355

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 ottobre 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag.	5
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	»	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	14
2 ^a - Giustizia	»	22
3 ^a - Affari esteri	»	51
4 ^a - Difesa	»	57
5 ^a - Bilancio	»	60
6 ^a - Finanze e tesoro	»	65
7 ^a - Istruzione	»	73
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	82
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	93
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	98
11 ^a - Lavoro	»	101
12 ^a - Igiene e sanità	»	105
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	110
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	117

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag.	127
Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati	»	130

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 135
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti »	136
Per la sicurezza della Repubblica »	140
Per la semplificazione »	141

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	<i>Pag.</i> 146
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito »	148

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 158
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i> »	159
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i> »	164
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i> »	165
14 ^a - <i>Politiche dell'Unione europea - Pareri</i> »	166

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 167
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 20 ottobre 2010

85^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2156) *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

(2044) *BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione*

(2164) *LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(2168) *D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione*

(2174) *FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati*

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima il subemendamento 2.1/1, con il quale si prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e non già di tutela della riservatezza dei dati personali.

Si sofferma poi sui subemendamenti 2.0.1/2 e 2.0.1/4. Con il primo subemendamento si prevede esplicitamente che i divieti di esercizio di attività professionali collegate alle funzioni svolte in precedenza operi anche nei casi di dimissioni o di pensionamento dei pubblici dipendenti. Il subemendamento 2.0.1/4 interviene invece sulla delicata questione del conflitto di interessi, sulla quale appare quanto mai necessario richiamare l'attenzione non solo del Parlamento, ma anche dell'opinione pubblica. Di particolare interesse è la previsione di cui al comma 1-ter, introdotto dal subemendamento in questione, il quale riconosce la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale. Il nuovo comma 1-quinquies poi riconosce nei casi di conflitto di interessi anche sopravvenuto all'Autorità garante della concorrenza il potere di invitare il titolare della carica di Governo ad eliminare tale situazione. La mancata soluzione della situazione di conflitto di interessi determina l'automatica decadenza dalla carica.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene sul subemendamento 2.0.1/2, sollecitando, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso dell'audizione informale del dottor Davigo, sulla necessità di introdurre misure volte a sanzionare gli intermediari dei negozi corruttivi.

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi il subemendamento 2.0.3/1 con il quale si prevede l'estensione delle norme di tutela introdotte dall'emendamento 2.0.3 anche al dipendente privato che segnala gli illeciti. Si sofferma poi sul subemendamento 2.0.3/2 del quale preannuncia, peraltro, una riformulazione, volta ad ricomprendere fra le condotte illecite anche quelle idonee a pregiudicare gli interessi della società di appartenenza. Tale riformulazione appare diretto corollario del subemendamento illustrato in precedenza.

Dà conto quindi del subemendamento 2.0.3/3 con il quale si stabilisce che fra le sanzioni nei confronti del pubblico dipendente che segnala illeciti vietate debba essere ricompresa anche l'attribuzione di mansioni di grado inferiore. Illustra quindi i subemendamenti 2.0.3/6, 2.0.3/7 e 2.0.3/8. In particolare con l'emendamento 2.0.3/7 si vuole eliminare il riferimento alle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti.

Come corollario di tale subemendamento preannuncia una riformulazione del subemendamento 2.0.3/6 volto ad espungere il richiamo all'aggettivo «preliminari».

Sul subemendamento 2.0.3/7 si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario CALIENDO, il senatore CASSON (PD) e il presidente BERSELLI.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DELLA MONICA (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti firmati dal senatore Casson.

La senatrice ADAMO illustra l'emendamento 3.2, diretto a prevedere che sia data notizia anche delle variazioni in corso d'opera.

Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 3.3, che propone una più puntuale definizione della banca dati prevista per ogni stazione appaltante, la quale dovrà essere aggiornata in modo costante e automatico e realizzare un'approfondita analisi dei rischi, coordinandosi con la banca dati nazionale.

Il senatore D'AMBROSIO (PD), a proposito dell'emendamento 3.2, osserva che, nella maggior parte dei casi, la corruzione nasce dalla consapevolezza, da parte di chi presenta l'offerta con il prezzo più basso, che successivamente si darà luogo a varianti in corso d'opera.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che sarebbe opportuno prevedere la pubblicità delle variazioni in corso d'opera in via generale e non limitatamente alle situazioni d'emergenza.

Il senatore CASSON (PD) si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento, che tenga conto dell'opportuno rilievo del rappresentante del Governo.

La senatrice DELLA MONICA (PD) dà per illustrato l'emendamento 3.5 e si sofferma sulle proposte 3.6 e 3.7, tendenti a vietare l'arbitrato o l'inserimento di clausole compromissorie per la soluzione delle controversie relative ad appalti pubblici.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea la necessità di mantenere la possibilità di risolvere le controversie attraverso l'arbitrato, in quanto i tempi per una procedura giudiziaria sono eccessivamente lunghi rispetto all'esigenza di certezza ai fini del completamento delle opere.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 4.2, il quale prevede la soppressione dell'inciso «di norma» nell'ambito della previsione

che stabilisce che le stazioni appaltanti richiedano l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottoscrive l'emendamento 4.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Mercoledì 20 ottobre 2010

31^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro degli affari esteri dell'Afghanistan Zalmay Rassoul, accompagnato da Musa M. Maroofi, Ambasciatore dell'Afghanistan in Italia; accompagnato inoltre dal dottor Assad Omar, dal dottor Ahmad Zahid Faqiri, e dal dottor Aziz Ahmad Noorzad, rispettivamente Direttore della Direzione generale Europa, portavoce e Vice Capo del Cerimoniale del medesimo Dicastero, nonché dalla dottoressa Fatima Zaher, Primo Segretario dell'Ambasciata dell'Afghanistan in Italia.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sullo svolgimento e le prospettive della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace in Afghanistan: audizione del Ministro degli affari esteri dell'Afghanistan, Zalmay Rassoul**

Il presidente DINI introduce l'audizione.

Il Ministro Zalmay RASSOUL esprime in primo luogo il proprio cordoglio e la vicinanza del popolo afgano per la grave perdita di vite umane subita recentemente dall'Italia. Nel delineare il quadro generale dell'attuale situazione in Afghanistan, riconosce all'Italia un importante ruolo nel contribuire alla ricostruzione e a sostegno della pace e della stabilità.

Gli ultimi nove anni sono stati segnati da una grande difficoltà, caratterizzata dal tentativo di estirpare le minacce del terrorismo internazionale. L'obiettivo è quindi quello di giungere ad un processo di pace sostenibile.

Il Governo afgano ha recentemente adottato un'agenda per la pace, elaborata con il contributo degli esponenti della società afgana e con un'adeguata rappresentatività della componente femminile. L'agenda tende a realizzare un processo inclusivo di riconciliazione nazionale. È stata altresì istituita l'Alta commissione per la pace, con la finalità di dialogare con l'insorgenza.

La costruzione di un futuro migliore per la popolazione afgana passa peraltro anche attraverso un recupero di migliori condizioni di vita come l'innalzamento del livello di istruzione e l'accesso ai servizi sanitari di base.

La recente conferenza di Kabul ha inaugurato il cosiddetto *Kabul process* che prevede una più intensa collaborazione tra il Governo afgano e la comunità internazionale per portare a una transizione che valorizzi il ruolo delle autorità locali e delle istituzioni rappresentative. In tale ottica richiama le consultazioni elettorali che si sono svolte a settembre per il rinnovo del Parlamento.

Ribadisce i sentimenti di amicizia e la buona considerazione e l'apprezzamento che le forze di intervento di pace italiane riscuotono in Afghanistan per il contributo che esse arrecano alla costruzione della pace e al progresso civile. Le medesime considerazioni valgono per il fondamentale sostegno apportato dall'Italia nella redazione della Costituzione afgana e, in particolare, nel settore della giustizia.

Dopo aver ringraziato il ministro Rassoul per l'ampia ed esaustiva esposizione, ed aver ribadito la piena vicinanza dell'Italia al governo afgano nel delicato processo di democratizzazione della regione, il presidente della 4^a Commissione CANTONI domanda se siano effettivamente in corso delle trattative tra l'Alleanza atlantica ed i rappresentanti delle forze talebane nel contesto di un progressiva *exit strategy* dall'Afghanistan, come recentemente riportato dal quotidiano statunitense *New York Times*.

Il presidente DINI apprezza i sentimenti di amicizia e stima che il Ministro ha espresso nei confronti dell'Italia e il significativo quadro delineato.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), nel porre l'accento sulla dimensione regionale delle problematiche afgane, chiede delucidazioni sullo stato dei rapporti tra Afghanistan e Pakistan e sulle risultanze dei colloqui tra le rappresentanze dei due paesi.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) domanda innanzitutto quale sia la rappresentatività degli interlocutori talebani con i quali sarebbero condotte le eventuali trattative, chiedendo altresì delucidazioni in ordine all'attuale stato dei rapporti tra Afghanistan e Pakistan.

Prendendo spunto, quindi, dalla presenza di un rappresentante iraniano nella riunione dei rappresentanti speciali per Afghanistan e Pakistan tenutasi a Roma lo scorso 18 ottobre, domanda raggugli in ordine allo stato di eventuali rapporti tra Afghanistan ed Iran ed alla loro rilevanza in chiave regionale.

Conclude domandando se sia possibile stimare, in maniera attendibile, l'arco temporale necessario alle Forze armate e di polizia afgane per raggiungere un soddisfacente livello di efficienza.

Il senatore TONINI (*PD*) richiama il dibattito parlamentare che si è recentemente svolto in Italia a seguito delle tragiche perdite di vite umane subite in Afghanistan.

Ricorda che un tema oggetto di confronto sia stato quello dell'opportunità di modificare il contributo militare italiano dotando di bombe gli aerei impegnati nella missione. La propria parte politica è stata di contrario avviso, ritenendo preferibile procedere ad un incremento delle attività di formazione delle forze armate locali. Chiede al Ministro quale sia l'opinione del Governo afgano in merito.

Dal punto di vista strettamente diplomatico, chiede quindi raggugli sul dibattito in corso a livello regionale con il coinvolgimento di attori principali quali Pakistan e Iran.

Il senatore TORRI (*LNP*), nel sottolineare l'importanza della scolarizzazione e della formazione culturale delle giovani generazioni nel positivo processo di democratizzazione dell'Afghanistan, domanda quali siano le strategie elaborate sul punto dal governo Karzai.

Auspica quindi che si possa proseguire con efficacia, attraverso opportuni e mirati investimenti, nella lotta alla coltivazione dell'oppio e nella preparazione delle locali forze armate e di polizia, tasselli a suo avviso fondamentali per garantire il progresso economico, sociale e politico del paese.

La senatrice BONINO (*PD*) si sofferma sull'inquadramento della problematica afgana nello scenario regionale con riferimento al ruolo giocato

dall'Iran; chiedendo in particolare al Ministro una valutazione sul contro-verso atteggiamento del Pakistan.

Sempre con riferimento alla dimensione regionale, chiede le ragioni che motivano l'amministrazione afgana ad assumere un atteggiamento nettamente contrario a qualsiasi ipotesi di destinazione delle colture di oppio per scopi medici e per la produzione di morfina.

La senatrice PINOTTI (PD) domanda ragguagli in ordine alla progressiva diminuzione della presenza militare internazionale (che dovrebbe aver luogo a partire dal 2011), ed alla contestuale assunzione, da parte delle forze afgane, delle connesse responsabilità in ordine al controllo del territorio.

Replicando ai quesiti posti il ministro RASSOUL, rimarca innanzitutto gli importanti traguardi conseguiti, nell'arco dell'ultimo decennio, grazie agli sforzi congiunti del governo dell'Afghanistan e della comunità internazionale: l'esistenza di una democrazia funzionante connotata da una rilevante partecipazione femminile, la progressiva scolarizzazione e l'istituzione di un sistema universitario e la realizzazione di importanti e vitali infrastrutture soprattutto per quanto attiene alla rete stradale.

A fronte di queste positive evoluzioni si registra invece un'assenza di progressi in materia di sicurezza e nel contrasto dell'insorgenza talebana. Le principali linee strategiche recentemente elaborate si fondano sulla consapevolezza dell'insufficienza del solo intervento militare nel fornire una soluzione definitiva a questo problema e sulla necessità di rafforzare la cooperazione regionale (soprattutto con il vicino Pakistan), al fine di condurre un'efficace opera di contrasto al terrorismo.

Con riferimento ai negoziati in corso con l'insorgenza talebana disposta a trattare, precisa poi che sono stati elementi dell'insorgenza a prendere per primi l'iniziativa poiché stanchi della guerra. Il dialogo appare possibile soltanto con quegli elementi, non legati ideologicamente alle frange terroristiche e comunque disposti a cedere le armi e ad accettare i principi fissati nella costituzione dell'Afghanistan. Si tratta per lo più di giovani che possono essere integrati nella vita politica afgana; coloro che rinunceranno alla violenza potranno partecipare alle elezioni; non si tratta affatto di far entrare i talebani al governo.

Rileva invece come la *leadership* dei talebani più ideologicamente motivati sia situata al di fuori del territorio afgano: a Peshawar e Quetta; da ciò l'importanza di un pieno coinvolgimento dei vicini ed in particolare del Pakistan nel processo di contrasto al terrorismo. Il Ministro si sofferma sui contatti intrattenuti dal governo di Kabul sia con il Pakistan (in chiave strategica per il contrasto all'insorgenza), sia con l'Iran (con il quale il suo Paese mantiene buone relazioni), osservando in particolare che la presenza di delegati dell'Iran e di altri dieci paesi islamici alla riunione dei rappresentanti speciali tenutasi a Roma il 18 ottobre dimostra come il problema rappresentato dal terrorismo internazionale non riguardi esclusivamente il

mondo occidentale, ma sia piuttosto una battaglia internazionale nel quale sono impegnati anche i paesi musulmani.

In relazione alla progressiva assunzione, da parte delle forze di sicurezza afgane, delle responsabilità attinenti al controllo del territorio, rileva infine che gli obiettivi già delineati dal presidente Karzai nel discorso di apertura del suo secondo mandato (che prevedono il raggiungimento della piena operatività per il 2014, con conseguente limitazione del contributo internazionale agli aspetti logistici ed addestrativi), mal si concilierebbero con una strategia di pura e semplice uscita dalla scena delle forze internazionali.

Un simile scenario spingerebbe le forze dell'insorgenza a perseverare nel conflitto rinunciando ad ogni trattativa di pace. Al riguardo, importanti decisioni strategiche sono attese nel prossimo vertice della Nato che si terrà a Lisbona, a novembre.

Conclude esprimendo perplessità in ordine alla possibilità di armare gli aerei militari, nell'ambito delle operazioni in Afghanistan. Lo strumento del bombardamento aereo, infatti, si è sempre rilevato controproducente, comportando un elevato numero di vittime civili, ha rafforzato le adesioni alla causa talebana e deteriorando, di conseguenza, l'immagine dei contingenti internazionali presso la popolazione. L'esercito italiano gode in Afghanistan di una reputazione positiva poiché non ci sono stati mai danni collaterali o vittime civili. Una sola bomba che cadesse nel posto sbagliato potrebbe distruggere questa immagine, che l'Italia si è costruita nel tempo.

Il presidente DINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SANNA (PD) propone di sollecitare il Governo a riferire alla Commissione sui lavori delle Commissioni paritetiche per l'attuazione del federalismo fiscale presso le Regioni a statuto speciale. In proposito ricorda i disordini che si sono verificati ieri nella città di Cagliari, dovuti anche all'incertezza sulle risorse disponibili.

Il PRESIDENTE informa di aver sollecitato il Ministro per i rapporti con le Regioni a riferire in Commissione sul processo di attuazione delle disposizioni che al riguardo si applicano per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome.

Il senatore CECCANTI (PD), in relazione alla vicenda verificatasi nella regione Piemonte, dove si è determinata una grave incertezza sull'esito delle elezioni del Consiglio regionale, suggerisce di valutare l'ipotesi di un intervento legislativo ai fini di una più puntuale definizione delle procedure in tema di contenzioso elettorale, che in particolare disponga i controlli sulla validità delle liste elettorali prima dello svolgimento delle elezioni.

Il senatore BOSCKETTO (PdL) ricorda che sulla materia è intervenuta recentemente anche una sentenza della Corte costituzionale.

Il senatore SANNA (*PD*) osserva che la legge delega sulla riforma del processo amministrativo contemplava una apposita disposizione per la revisione del contenzioso elettorale: tuttavia, quella parte della delega è stata attuata solo parzialmente.

SULLA VOTAZIONE DI UN EMENDAMENTO DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2180 CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DEI PROCESSI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il senatore CECCANTI (*PD*) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'emendamento 01.100 del relatore, riferito al disegno di legge in titolo: gli organi di stampa hanno successivamente riferito anche il numero di voti favorevoli e di voti contrari, ma questi ultimi sono stati erroneamente riportati in misura inferiore a quella reale. Infatti, egli rammenta che in quella votazione i senatori che hanno espresso un voto negativo sono stati 10, pari al numero complessivo dei senatori del Gruppo del Partito democratico (9) e del senatore del Gruppo Italia dei Valori.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della precisazione appena fornita dal senatore Ceccanti, osserva che questa si riferisce esclusivamente alle ricostruzioni di stampa: infatti, come è noto, in Commissione si vota per alzata di mano e dunque ciò che viene accertato e risulta dagli atti è solo l'esito della votazione, risultante dal computo dei singoli voti, ma non vi è alcuna forma di registrazione di questi ultimi, salvo ciò che si può desumere dalle eventuali dichiarazioni di voto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre e rinviato in quella del 19 ottobre.

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra uno schema di osservazioni non ostative, con alcuni rilievi, elaborato insieme all'altro relatore, senatore Bianco (*PD*). Anzitutto, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo a proposito della consultazione obbligatoria degli enti locali da parte della SOSE S.p.A. e del controllo degli organismi parlamentari sull'individuazione dei fabbisogni *standard* e sul loro aggiornamento anche nella fase successiva al termine fissato per l'attuazione della delega. Inoltre, si auspica il coinvolgimento dell'ISTAT quale organo tecnico e si sottolinea la necessità del coordinamento con le disposizioni del disegno di

legge n. 2259 (carta delle autonomie). Infine, dal momento che l'esame in sede consultiva degli schemi dei decreti legislativi ha luogo contemporaneamente in più sedi istituzionali, si invita il Governo a definire un procedimento più razionale, in accordo con gli organismi parlamentari competenti.

Si sofferma quindi sulla condizione secondo la quale, sulla base dei dati raccolti presso gli enti locali, con la massima trasparenza e precisione nel decreto legislativo si dovrebbero fissare criteri rigorosi e puntuali per orientare gli atti amministrativi che provvederanno alla quantificazione concreta dei fabbisogni *standard*: una eccessiva discrezionalità, infatti, potrebbe determinare non solo una violazione della delega ma anche un esteso contenzioso.

Il relatore BIANCO (*PD*) si compiace per la circostanza che la collaborazione fra i relatori ha consentito di convergere su una equilibrata proposta di osservazioni non ostative, con condizioni e rilievi, che auspica sia votata a larga maggioranza dalla Commissione. Sottolinea la necessità di definire anticipatamente i criteri sulla base dei quali potranno essere individuati i fabbisogni *standard*.

Il ministro CALDEROLI dichiara di apprezzare la proposta di osservazioni avanzata dai relatori, notando, comunque, che il rilievo riguardante la definizione di un diverso procedimento per l'esame degli schemi di decreto legislativo, è riferibile piuttosto alla legge di delegazione.

Si procede quindi alla votazione della proposta di osservazioni avanzata dai relatori.

Il senatore SANNA (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e sottolinea l'esigenza di un rigoroso rispetto della gerarchia delle fonti normative, in modo da preservare la funzione parlamentare di controllo, ma anche di indirizzo e di richiamo, su una materia di rilievo critico quale è la definizione dei fabbisogni *standard* degli enti locali.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dichiara che voterà a favore della proposta di osservazioni, fermo restando che lo schema di decreto legislativo riguarda esclusivamente le Regioni a statuto ordinario, in quanto la definizione dei fabbisogni *standard* nelle Regioni con ordinamento speciale e nelle Province autonome è strettamente connessa all'attuazione dei rispettivi Statuti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata la proposta di osservazioni non ostative con condizioni e rilievi avanzata dai relatori, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1561) CECCANTI ed altri. – *Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo*

(Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) illustra il disegno di legge, diretto a consentire l'esercizio del diritto di voto agli studenti universitari in sedi lontane dalla propria residenza, in analogia a quanto previsto per altre categorie di cittadini. In relazione alla procedura prevista dall'articolo 2 (esercizio del voto per corrispondenza) auspica una riconsiderazione dei termini indicati.

Il relatore PARDI (*IdV*) sottolinea l'interesse dell'opinione pubblica per una proposta che tende a garantire l'esercizio del diritto di voto a una particolare categoria di cittadini che incontra notevoli difficoltà nella partecipazione alle consultazioni elettorali. Richiama l'attenzione sull'opportunità di uniformare le procedure previste per il voto nelle elezioni del Parlamento nazionale rispetto a quelle indicate per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (SEMPLIFICAZIONE)

Su proposta del senatore PASTORE (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 2243 (semplificazione), la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 21 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. – *Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

(1378) Marilena ADAMO ed altri. – *Istituzione della Città metropolitana di Milano*

(1413) FLERES ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali*

(1497) FLERES e ALICATA. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(2100) D'ALIA. – *Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio e rinviato in quella del 14 ottobre.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si sofferma su alcune disposizioni del disegno di legge n. 2259, che destano perplessità e in merito alle quali auspica un chiarimento del Governo. In particolare ritiene che l'obbligo di svolgere in forma associata le funzioni per i Comuni con meno di 5.000 abitanti configuri una compressione dell'autonomia di quegli enti, che invece dovrebbero essere posti al centro della riorganizzazione complessiva che si intende realizzare con la Carta delle autonomie. A suo avviso, per i Comuni non piccolissimi sarebbe preferibile incentivare la tendenza all'associazionismo con meccanismi premiali.

Inoltre, ritiene che la norma di cui all'articolo 8, comma 6, in base alla quale la Regione individua con propria legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni comunali realizzi un inopportuno neo-centralismo regionale.

A proposito dell'articolo 15, esprime perplessità sull'opportunità di mantenere la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza degli uffici territoriali del Governo. Ciò appare in contrasto con l'intento da più parti dichiarato di un superamento delle Province. Osserva come la formulazione della disposizione che prevede l'individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino in correlazione al perseguimento di specifiche finalità che giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche, si configura come una specificazione dell'oggetto di delega piuttosto che come principio o criterio direttivo. A suo avviso, l'effettivo decentramento delle funzioni sarebbe penalizzato se le funzioni periferiche delle amministrazioni si concentrassero nei capoluoghi delle Province.

Il ministro CALDEROLI precisa che l'obbligatorietà dello svolgimento delle funzioni in forma associata per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti è già prevista da norme vigenti e che l'individuazione delle dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale come competenza legislativa residuale delle Regioni. Il disegno di legge del Governo, al fine di attenuare i possibili effetti negativi, ha previsto la concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali. Semmai, desta preoccupazione

pazione il possibile conflitto con l'articolo 117, primo comma, lettera p), della Costituzione, che sancisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Infine, ricorda che le disposizioni che riguardano il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, che egli aveva immaginato di espungere dalla delega, è stata ritenuta necessaria durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Riprende la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

La senatrice ADAMO (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.100/1 e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. In particolare, per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, sebbene ritenga preferibile un *quorum* più elevato per la deliberazione della sospensione del processo penale, osserva che in subordine sarebbe sufficiente l'integrazione del Parlamento in seduta comune con i delegati regionali, ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione. Ricorda che la Costituzione del '48 fu ideata nel presupposto di una composizione proporzionale delle Camere: l'introduzione del sistema maggioritario ha determinato la necessità di prevedere maggioranze qualificate su alcune decisioni parlamentari rilevanti, per evitare che esse siano assunte dalla sola maggioranza che esprime la fiducia al Governo.

Il senatore BIANCO (PD), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto contrario ritenendo che per la deliberazione della sospensione del processo sia indispensabile una maggioranza qualificata pari ai 2/3 o ai 3/5.

Il senatore PARDI (IdV) dichiara il voto contrario all'emendamento, che non ritiene adeguato a garantire un'opportuna ponderazione della decisione. Anche a suo avviso è necessario prevedere una maggioranza qualificata dei componenti, ma in misura superiore a quella indicata nella proposta.

Il senatore SANNA (PD), in dissenso dal Gruppo, preannuncia che voterà contro. Ricorda che il Presidente della Repubblica, ieri, in concomitanza con l'approvazione dell'emendamento 01.100 del relatore, ha do-

vuto ribadire la sua estraneità all'iniziativa legislativa e alla relativa discussione parlamentare.

Osserva che il collegio chiamato a deliberare la messa in stato di accusa, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, è composto in modo diverso da quello che elegge il Presidente della Repubblica. A suo avviso, anche la deliberazione sulla sospensione del processo penale non può ammettere la partecipazione dei delegati regionali, come previsto invece dall'emendamento.

La senatrice ADAMO (PD), dopo aver valutato le argomentazioni svolte dai senatori del suo Gruppo, riconsidera la propria decisione e ritira l'emendamento.

In assenza del proponente, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.100/2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che i criteri per la determinazione dei fabbisogni *standard* siano fissati da norme delegate estremamente rigorose e puntuali, sulla base dei dati raccolti presso gli enti locali con la massima trasparenza e precisione, al fine dell'emanazione degli atti amministrativi di quantificazione concreta del fabbisogno. Ciò in quanto il rinvio ad atti di rango amministrativo è suscettibile di eludere i limiti posti dalla stessa legge di delega e di sottrarre al controllo parlamentare l'accertamento delle metodologie di calcolo. Appare, in altre parole, necessario prevedere la predisposizione di criteri dettagliati che vincolino quanto più possibile la discrezionalità dell'autorità amministrativa competente, anche al fine di ridurre il potenziale contenzioso in sede giurisdizionale. Sarebbe opportuno, in proposito, prevedere una preclusione delle impugnative in relazione a profili di discrezionalità tecnica.

La Commissione formula inoltre i seguenti rilievi:

– i costi *standard* dovrebbero essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e alle condizioni di esercizio della gestione da parte degli enti locali. A tale riguardo, l'invio degli appositi questionari da parte della SOSE S.p.A. ai comuni, previsto come possibile, dovrebbe al contrario costituire un obbligo;

– poiché è prevedibile che l'individuazione dei fabbisogni *standard* e il loro costante aggiornamento richiederà un tempo maggiore di quello previsto per l'attuazione della delega, sarebbe opportuno assicurare che sulla procedura comunque si svolga il controllo degli organismi parlamentari;

– sarebbe auspicabile il coinvolgimento dell'ISTAT quale organo tecnico dotato delle più complete banche dati territoriali sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

– appare necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2259 (carta delle autonomie), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato;

– dal momento che l'esame in sede consultiva degli schemi dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale ha luogo contemporaneamente in più sedi istituzionali, si invita il Governo a definire, in accordo con gli organismi parlamentari competenti, un procedimento più razionale.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

196^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2313.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia, li dà per illustrati.

Il sottosegretario CALIENDO invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, alcuni dei quali, peraltro, riproducono il contenuto del disegno di legge nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri.

Tale provvedimento, ricorda l'oratore, prevedeva un sistema sostanzialmente automatico per la concessione del beneficio in questione.

Sottolinea, concludendo, come la grave situazione carceraria, caratterizzata da un sovraffollamento da un lato e la carenza di organico della polizia penitenziaria dall'altro rendono quanto mai necessaria una rapida approvazione del disegno di legge così come licenziato dalla Camera dei deputati.

Il presidente BERSELLI sottolinea come la decisione, anche del proprio Gruppo, di non presentare emendamenti sia stata determinata proprio dalla consapevolezza della assoluta urgenza e indifferibilità del provvedimento in esame, in ragione della drammatica situazione delle carceri italiane.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, ritiene che nel merito esso rischi di determinare un ulteriore aggravamento del ruolo svolto dalle forze dell'ordine.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come la decisione del Gruppo del Partito Democratico, ad eccezione della delegazione parlamentare radicale, di non presentare emendamenti al disegno di legge sia da attribuirsi alla presa di coscienza del carattere emergenziale della situazione carceraria. Nel merito il provvedimento rappresenta un intervento parziale e inidoneo a risolvere il problema carcerario nel suo complesso. Sarebbero necessarie, a suo parere, misure non solo normative, ma anche infrastrutturali.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), pur comprendendo la gravità della situazione carceraria, ritiene che le misure introdotte con il provvedimento in esame non siano adeguate a farvi fronte, soprattutto se si considera il ristretto ambito soggettivo di applicazione, riconosciuto dallo stesso Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla congruità del sistema sanzionatorio per reati connessi all'immigrazione e sull'impatto che su di essi è destinato a determinare il provvedimento, invita a riflettere sui rischi connessi all'aggravamento delle funzioni di controllo da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei detenuti beneficiari della detenzione domiciliare in esame. Conclude sottolineando come la riduzione del numero di arresti, segnalata dal dottor Ionta, sia, a suo parere, da attribuirsi alle difficoltà finanziarie e materiali che impediscono alla polizia giudiziaria di perseguire reati.

La senatrice PORETTI (*PD*) sottolinea come la situazione delle carceri italiane appaia quanto mai grave. Dopo aver sottolineato come con l'emendamento 1.1 si voglia ripristinare l'originaria formulazione del disegno di legge, evidenzia come il provvedimento, considerato il suo limitato ambito soggettivo di applicazione, rischi di rappresentare un intervento del tutto palliativo. Esprime quindi timore per il fatto che esso possa precludere interventi più ampi anche a regime. A suo parere, infatti, la detenzione carceraria non deve rappresentare in linea generale l'unica sanzione per i reati. Si sofferma, poi, sull'emendamento 1.14, il quale introduce misure in materia di affidamento ai servizi sociali. Al riguardo rileva come tale misura costituisca, per alcuni reati, una sanzione più efficace della detenzione.

Conscia della gravità del sistema penitenziario e accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira il complesso degli emendamenti, a propria firma, presentati al disegno di legge.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottoscrive e ritira gli emendamenti del senatore D'Alia e Li Gotti.

Il presidente BERSELLI avverte che, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, si procederà al conferimento del mandato al relatore. Si impegna fin da ora a sollecitare l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione quindi, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea, autorizzandolo fin da ora a svolgere relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2313**Art. 1.****1.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 1.***(Esecuzione delle pene detentive non superiori
dodici mesi presso il domicilio)*

1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario indica al magistrato di sorveglianza l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel disporre l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, il magistrato di sorveglianza può fissare le modalità e i tempi di uscita del detenuto dal luogo della detenzione per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto.

5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo.

b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai soggetti sottoposti nel semestre precedente alla scadenza dei dodici mesi residui al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.

6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Alla misura della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno non si applicano gli articoli 656, comma 9, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1, della legge 24 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo nella parte in cui esclude l'applicazione della detenzione domiciliare alle persone condannate con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

”Art. 168-bis.

(Sospensione del procedimento con messa alla prova)

Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99,

quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-ter.

(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater.

(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1. in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

2. in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-quinquies.

(Lavoro di pubblica utilità)

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma''.

Art. 1-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

”TITOLO V-bis.

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis.

(Sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Art. 464-ter.

(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*, commi 1 e 2.

Art. 464-*quater*.

(Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia)

1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di pro scioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

Art. 464-*quinqüies*.

(Obblighi e prescrizioni)

1. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto pos-

sibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

Art. 464-sexies.

(Esito della prova. Revoca)

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole: "o presentare domanda di oblazione" sono sostituite dalle seguenti: ", presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova";

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

"Art. 657-bis.

(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)

1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni".

Art. 1-quater.

(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

”Art. 191-bis.

(Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.

Art. 1-quinquies.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

”5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale”.

2. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: "impronte digitali" sono inserite le seguenti: ", dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,".

Art. 1-sexies.

(Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di libertà controllata)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-*quinquies* del codice penale".

Art. 1-septies.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale)

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"i-bis) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale;".

Art. 1-octies.

(Regolamenti)

1. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge;

e sostituire gli articoli 4 e 5 con i seguenti:

Art. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui al comma 213" sono inserite le seguenti: "nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212".

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: ",212" è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria)

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione''.

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

''*d)* gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico- fisica;''.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna».

1.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 1.***(Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio)*

1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies*.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-ter. – *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. – *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1. in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

2. in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-*quinquies*. – *(Lavoro di pubblica utilità)*. – Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato

ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma».

Art. 1-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-*bis*.

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-*bis*. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*.

– 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Art. 464-*ter*. – *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)*. – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*, commi 1 e 2.

Art. 464-*quater*. – (*Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia*). – 1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di pro scioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

Art. 464-*quinquies*. – (*Obblighi e prescrizioni*). – 1. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

Art. 464-*sexies*. – (*Esito della prova. Revoca*). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole: "o presentare domanda di oblazione" sono sostituite dalle seguenti: ", presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova";

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

"Art. 657-*bis*. – (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*). – 1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni".

Art. 1-*quater*.

(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 191-*bis*. – (*Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova*). – 1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

Art. 1-quinquies.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-*quinquies* del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale''.

2. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: ''impronte digitali'' sono inserite le seguenti: '', dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,''. ''

Art. 1-sexies.

(Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di libertà controllata)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

''6-bis. l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-*quinquies* del codice penale''.

Art. 1-septies.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale)

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

”*i-bis*) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’articolo 168-*bis* del codice penale;”.

Art. 1-*octies*.

(Regolamenti)

1. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall’articolo 6, comma 2, della presente legge;

e sostituire gli articoli 2, 3 e 5 con i seguenti:

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)

1. All’articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al secondo comma:

1) le parole: ”da uno a tre” sono sostituite dalle seguenti: ”da due a cinque”;

2) la parola: ”cinque” è sostituita dalla seguente: ”sei”.

Art. 3.

(Circostanza aggravante)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

''11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere''.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna».

1.3

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, inserire il seguente:

''4-bis. Se la pena detentiva non è superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle mi-

sure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.'».

Conseguentemente, al comma 5, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis,».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 4bis ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza».

1.4

D'ALIA, SERRA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», a richiesta dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A tal fine, la richiesta può essere presentata presso la direzione dell'istituto penitenziario nel quale l'interessato sta scontando la pena, ovvero presso l'ufficio del pubblico ministero competente per territorio, e deve contenere l'indicazione esatta del domicilio presso il quale si chiede di eseguire la pena detentiva. In caso di presentazione della richiesta presso l'istituto penitenziario, ovvero presso autorità diversa da

quelle indicate, la richiesta è immediatamente trasmessa al pubblico ministero competente, che procede nel termine di cui al comma 3.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, il pubblico ministero competente sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. A tal fine, prima di provvedere alla sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il pubblico ministero compie accertamenti, a mezzo della polizia giudiziaria, sull'idoneità ed elettività del domicilio indicato, ai sensi del comma 2, lettera d). Nell'ipotesi in cui gli accertamenti abbiano esito negativo, il pubblico ministero non sospende l'esecuzione della pena e trasmette immediatamente gli atti al magistrato di sorveglianza per le sue decisioni in ordine all'esecuzione domiciliare della pena. Se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la richiesta di esecuzione domiciliare della pena deve essere corredata a sua cura della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi può essere eseguita nei luoghi di cui al comma 1 anche se costituente parte residua di maggior pena. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3 sul domicilio e la documentazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, il pubblico ministero effettua gli accertamenti sul domicilio previsti dal comma che precede e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Prima della trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena soltanto in caso di esito positivo degli accertamenti di idoneità ed effettività del domicilio. In ogni caso, il pubblico ministero acquisisce dalla direzione dell'istituto penitenziario una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena, e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato

di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo.».

1.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo».

1.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il magistrato di sorveglianza, d'ufficio od a seguito di richiesta del pubblico ministero, del detenuto o del suo difensore, ha l'obbligo di provvedere, emanando l'ordinanza di cui all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine del quattordicesimo mese prima della data prevista per la fine della pena detentiva. Nel caso in cui non pervengano dal pubblico ministero o dalla direzione dell'istituto penitenziario gli atti previsti dai commi 3 e 4, decide comunque allo stato degli atti entro il termine del tredicesimo mese prima della data prevista per la fine della pena detentiva, acquisendo il foglio matricolare».

1.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo», con le seguenti: «e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354».

1.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio,» con le seguenti: «La richiesta è corredata dalla indicazione del domicilio,».

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: «La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio» con le seguenti: «La relazione è corredata dalla indicazione del domicilio,»

1.11

D'ALIA, SERRA

Al comma 4, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» inserire le seguenti: «almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena».

1.12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.».

1.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis.».

1.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Introduzione della pena dell'affidamento ai servizi sociali)

1. Al Codice Penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, al primo comma dopo il numero 3 è inserito il seguente: "3 bis) Affidamento ai servizi sociali;"

b) all'articolo 18 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: "Sotto la denominazione di "pene alternative alla detenzione" la legge comprende: l'affidamento ai servizi sociali.";

c) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

"23-bis.

(Affidamento ai servizi sociali)

La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.

Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354'».

Art. 2.

2.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

2.2

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis. aggiungere in fine le seguenti parole: "se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi"».

2.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari».

Art. 3.

3.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.**4.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sostituire gli articoli 4 e 5 con i seguenti:***«Art. 4.***(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui al comma 213" sono inserite le seguenti: "nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212".

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «,212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). –

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia peni-

tenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione'';

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;''.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

107^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sull'assetto del Ministero degli affari esteri

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il presidente DINI ricorda che la scorsa settimana il senatore Micheloni ha illustrato la proposta di indagine conoscitiva in oggetto. Il senatore Bettamio aveva chiesto un rinvio dell'esame sul quale la Commissione aveva convenuto, anche alla luce dei rilievi del sottosegretario Scotti, che aveva segnalato l'opportunità di focalizzare con più precisione oggetto e finalità dell'indagine.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) precisa come, a proprio avviso, la procedura informativa dovrebbe soffermarsi sugli ambiti rispetto ai quali il Parlamento può esprimere una compiuta valutazione senza sovrapporsi alle competenze di altri organismi. Suggerisce pertanto una riformulazione del titolo facendo riferimento alla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e all'adeguatezza delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il senatore MICHELONI (*PD*) rileva come la finalità della procedura informativa proposta sia di senso costruttivo, richiamando la posizione da sempre assunta dalla propria parte politica, in occasione dell'esame delle manovre di finanza pubblica, nel senso di un'esenzione del Ministero degli affari esteri dalle riduzioni lineari di stanziamento. Nel condividere la

proposta avanzata dal senatore Bettamio, propone a sua volta di modificarla parzialmente con il riferimento alla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e all'adeguatezza e all'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri. La procedura potrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno.

Il presidente DINI prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Micheloni e ritiene che la prima audizione dovrebbe essere quella di un rappresentante del Ministero degli affari esteri medesimo, onde fornire un quadro informativo di base. Successivamente sarà possibile individuare con cognizione di causa gli ulteriori soggetti da audire.

Anche il sottosegretario MANTICA valuta positivamente la riformulazione del titolo prospettata dal senatore Bettamio come integrata dal senatore Micheloni. Fa peraltro presente che vi sono aspetti tecnici di particolare delicatezza per quanto concerne gli stanziamenti finanziari destinati al Ministero degli affari esteri, dal punto di vista dei capitoli di bilancio interessati e delle competenze dell'Agenzia del demanio sui beni immobili di pertinenza. Per quanto riguarda le competenze del Ministero degli affari esteri anticipa che sarà un rappresentante del Governo ovvero il Segretario generale a fornire gli elementi informativi strumentali allo svolgimento dell'indagine conoscitiva che la Commissione intende approvare.

Il presidente DINI fa presente come effettivamente il patrimonio immobiliare utilizzato per la localizzazione della rete degli uffici all'estero del Ministero sia demaniale e dunque non vincolato quanto alla sua destinazione. Ricorda altresì come numerose strutture all'estero possano fruire di introiti da privati per l'attività svolta e di sponsorizzazioni, il che dovrebbe essere attentamente valutato ove si analizzino le sovvenzioni.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) condivide la proposta di riformulazione del senatore Micheloni.

La senatrice BONINO (*PD*) auspica che il rappresentante del Ministero degli affari esteri che svolgerà la propria audizione innanzi alla Commissione, possa fornire elementi e informazioni appositamente elaborate.

Il sottosegretario MANTICA ritiene che la modalità migliore di informazione dovrebbe essere quella di prendere a modello le diverse tipologie di consolato rispetto alle diverse attività svolte. Quanto agli stanziamenti finanziari, fa presente che essi si rinvengono in differenti capitoli di spesa, mentre sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio occorre tener conto che l'utilizzo dei fondi è vincolato normativamente; crede invece che si debba soffermare l'attenzione sull'utilizzo del personale.

Il presidente DINI ritiene che la Commissione debba procedere ad una valutazione complessiva dell'organizzazione e dell'adeguatezza della rete consolare senza scendere in giudizi di dettaglio che attengono all'ordinario funzionamento dell'amministrazione. Crede poi che la Commissione potrà utilmente procedere all'indagine sulla base di una complessiva panoramica del funzionamento della rete consolare che dovrebbe essere fornita dal rappresentante del Governo secondo i criteri testé illustrati dal sottosegretario Mantica. La Commissione potrà poi approfondire aspetti puntuali, a partire da un'analisi della condizione dei beni demaniali.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, alla luce dei rilievi e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone conclusivamente di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare un'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

La Commissione unanime consente.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice CONTINI (*FLI*) illustra il provvedimento in titolo. Fa presente che l'Iniziativa Centro europea è nata nel 1989 comprendendo quattro paesi in un'epoca anteriore alla caduta del muro di Berlino e, quindi, in un contesto geopolitico nettamente diverso rispetto all'attuale. I fondatori erano l'Italia, unico membro dell'Unione europea, l'Austria, l'Ungheria e la Jugoslavia, e la finalità, eminentemente politica, era quella di individuare uno spazio di dialogo rispetto a paesi molto distanti, affinché si avviassero in un percorso di integrazione. I risultati, da allora, sono stati senz'altro positivi. Oggi l'INCE include diciotto paesi di cui nove membri dell'Unione europea e sei che sono già in via di integrazione. Solo tre paesi, la Bielorussia, l'Ucraina e la Moldavia, sono ancora distanti, ma per ragioni geopolitiche possono considerarsi potenziali futuri *partner*.

Al momento attuale l'Iniziativa è chiamata ad assumere una configurazione più operativa di fronte alle nuove sfide che si ricollegano all'integrazione dei nove paesi ancora non appartenenti all'Unione. Tali sfide si ricollegano anche alla capacità propulsiva delle organizzazioni internazionali ove si consideri che la Commissione europea sta predisponendo la de-

stinazione dei Fondi strutturali a partire dal 2014 proprio sulla base dell'attività delle organizzazioni su base regionale. Il nuovo accordo riveste pertanto un'importanza non solo formale ma anche sostanziale. Esso ribadisce la sede del Segretariato esecutivo a Trieste e snellisce l'organigramma. Auspica pertanto il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, che concorre a rafforzare la posizione dell'Italia all'interno dell'Europa.

Il presidente DINI condivide quanto rilevato dalla relatrice sulla mutata prospettiva dell'INCE dalla sua fondazione: dal dialogo con i paesi dell'est si è passati ad una politica di partenariato.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che l'Iniziativa è attualmente in una fase di rilancio, per il forte collegamento instauratosi con la Banca europea degli investimenti. La collocazione della sede a Trieste ha consentito una positiva collaborazione anche con la regione Friuli. Le strutture di promozione degli investimenti potranno, ad avviso dal Governo, costituire un fattore di sviluppo economico per le imprese italiane.

Ricorda inoltre che nel primo semestre del 2011, sotto la presidenza ungherese, verrà lanciata in sede europea la macroregione danubiana, a cui si dovrebbe affiancare la macroregione adriatico-ionica, di cui fanno parte tutti i paesi appartenenti all'Iniziativa tranne la Grecia. La sede di incontro e di confronto tra le due macroregioni sarà quella dove risiede l'INCE, ovverosia Trieste; qui si discuterà dei progetti infrastrutturali europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2322)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

La senatrice MARINARO (PD) fa presente che oggetto del presente dibattito è la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, e contiene riferimenti a circostanze e fatti relativi al 2008.

Al di là della distanza temporale, fa presente che l'attuale sistema di recepimento della normativa comunitaria è stato elaborato in una congiuntura di emergenza e di forte ritardo nell'adeguamento dell'Italia al sistema europeo. Attualmente, tuttavia, soprattutto dopo l'approvazione del trattato

di Lisbona, vi sono differenti prerogative e nuove esigenze per i Parlamenti nazionali.

Suggerisce quindi che la Commissione, nell'esprimere il proprio parere, sottolinei l'opportunità che i Parlamenti nazionali non si limitino ad esercitare le proprie prerogative nell'elaborazione della fase ascendente della normativa comunitaria, ma intervengano altresì nella fase discendente del recepimento della stessa, in via diretta e superando l'attuale assetto di delega al Governo.

Il presidente DINI e il relatore AMORUSO (*PdL*) condividono i rilievi testé svolti dalla senatrice Marinaro.

La senatrice CONTINI (*FLI*), nel richiamare l'attenzione sulla presenza alla seduta di numerosi componenti della Commissione Politiche comunitarie, condivide a sua volta l'osservazione della senatrice Marinaro.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Amoruso a redigere una relazione favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI ricorda che, in relazione all'esame dello Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012, la Commissione esteri della Camera ha deciso di procedere all'audizione di tutti gli enti destinatari del finanziamento previsti nella tabella in esame, come anche di quelli inclusi nella precedente tabella.

Propone quindi di procedere congiuntamente alla Commissione esteri della Camera ad un ciclo di audizioni informali.

Propone conseguentemente di chiedere al Presidente del Senato una proroga per l'espressione del parere.

La Commissione conviene.

Prende la parola la senatrice BONINO (*PD*) la quale ricorda che l'Aula del Senato ha approvato il 16 settembre 2010 la mozione 1-00289 sulle mutilazioni genitali femminili. Anche sulla scorta di questa iniziativa si è sviluppata un'ampia azione diplomatica che ha visto protagonista il Governo italiano e l'amministrazione degli affari esteri. Propone quindi che la Commissione chieda al Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento, di riferire in merito all'attuazione data alla citata mozione approvata dal Senato.

Il sottosegretario MANTICA manifesta la piena disponibilità del Governo a riferire.

La Commissione conviene dunque sull'opportunità di inserire all'ordine del giorno dei lavori l'informativa del Governo in materia.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

160^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***CARRARA***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****(2349) GALLONE.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CARRARA (*PdL*), rilevando che il provvedimento in questione si propone di modificare i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), innalzandolo da 25 a 29 anni.

In particolare, l'intervento mira a facilitare l'accesso dei suddetti volontari sia ai concorsi per la ferma quadriennale, sia alle carriere iniziali delle Forze di polizia (per le quali il limite di partecipazione è fissato all'età di 30 anni), favorendo, altresì, numerosi giovani che, nati a cavallo degli anni 80, non hanno potuto essere reclutati nei primi bandi della ferma annuale a causa di una situazione di esubero e delle numerose richieste pervenute in ordine alla stessa procedura concorsuale. Inoltre, la modifica porrebbe la legislazione italiana in linea con quelle di numerosi paesi europei, dove è previsto un limite di età più elevato.

Da un punto di vista tecnico, rileva, da ultimo, che l'unico articolo del provvedimento reca uno specifico intervento sull'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 226 del 2004, nel frattempo abrogata dall'articolo 2268, punto 1029, del nuovo Codice dell'ordinamento militare, attualmente in vigore. In ragione di ciò, sarebbe opportuno effettuare, tramite uno specifico emendamento, la necessaria armonizzazione con la nuova normativa, riferendo la predetta modifica all'articolo 697 del Co-

dice stesso (relativo, per l'appunto, al requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma annuale).

Si apre la discussione generale.

La senatrice NEGRI (*PD*) chiede delucidazioni in ordine agli effetti concreti del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, soprattutto avendo riguardo alla vigente disciplina per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, oggetto, tra l'altro, di uno specifico disegno di legge a sua firma (n. 761, assegnato alla 1^a Commissione permanente).

Il senatore TORRI (*LNP*) osserva che l'innalzamento del limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno potrebbe rivelarsi una misura non del tutto opportuna, considerato, altresì, il dettato delle altre norme vigenti in materia di reclutamento.

Ad avviso del senatore PEGORER (*PD*), le osservazioni formulate dal senatore Torri non appaiono condivisibili. Il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, infatti, amplierebbe l'accesso alla carriera dei volontari in ferma annuale per numerosi giovani, adeguando la normativa ai cambiamenti verificatisi nella demografia del Paese.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) rileva che l'attuale normativa sul reclutamento tiene opportunamente conto della specificità della professione militare, che comporta, soprattutto all'inizio, un forte impegno psico-fisico dei soggetti chiamati a svolgere i compiti operativi. In ragione di ciò, l'innalzamento del limite di età previsto dal disegno di legge in titolo potrebbe non risultare una misura efficace.

Il sottosegretario CROSETTO, dopo aver ribadito che l'attuale limite di età è giustificato dell'elevato impegno richiesto ai giovani reclutati (soprattutto con riguardo a quegli incarichi connotati da un'elevata valenza operativa), osserva che esso è strettamente connesso con gli ulteriori limiti fissati per l'accesso alle carriere dei volontari in ferma prefissata di quattro anni e delle Forze di polizia, che dovrebbero essere – del pari – ulteriormente innalzati. Tale innalzamento, tuttavia, comporterebbe l'ulteriore elevazione dell'età media in tutte le categorie in cui si articola la carriera dei militari di truppa, con conseguente – ed inopportuna – riduzione del periodo di disponibilità operativa dei reclutati.

L'entrata in vigore della normativa, infine, potrebbe dar luogo a problemi di compatibilità con la disciplina dettata per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri.

La senatrice PINOTTI (*PD*) rimarca l'opportunità di porre in essere i necessari adempimenti procedurali al fine di congiungere l'esame del presente disegno di legge con quello a firma della senatrice Negri, stante l'evidente interconnessione esistente tra i due articolati.

Osserva quindi che la sua parte politica, in occasione dell'esame parlamentare della riforma del modello di difesa e della sospensione della leva obbligatoria, aveva già evidenziato l'inopportunità di fissare dei limiti di età eccessivamente ristretti per l'accesso alle carriere dei volontari. Sulla base di quanto precede, pertanto, l'intera disciplina vigente dovrebbe essere sottoposta ad un'approfondita verifica.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) auspica un esame particolarmente approfondito delle problematiche emerse nel corso del dibattito, sia di natura tecnica che di merito.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CARRARA dichiara chiusa la discussione generale.

Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative per lunedì 25 ottobre, alle ore 19.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

420^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che erano stati esaminati gli emendamenti riferiti sino all'articolo 41. In ordine alla proposta 41.200, propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In ordine alla proposta 41.201, il sottosegretario CASERO rileva che andrebbe specificata la non onerosità in relazione ai corsi tenuti dai soggetti pubblici.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva tuttavia che la proposta non delinea un meccanismo obbligatorio e sostituisce una previsione del testo di tenore sostanzialmente analogo.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono effetti finanziari negativi diretti in relazione alla proposta 41.201, così come sulle analoghe proposte rilevate dal relatore.

Dopo che il senatore VACCARI (*LNP*) ha evidenziato il meccanismo opzionale delineato dalla proposta 41.201, i senatori LUSI (*PD*) e MORANDO (*PD*) evidenziano come gli altri emendamenti rilevati dal relatore non abbiano tuttavia un analogo tenore in quanto prevedono anche forme di incentivazione.

Il PRESIDENTE, alla luce dei contenuti dell'insieme delle proposte in materia di formazione degli avvocati, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà su tutte tali proposte, non rinvenendosi comunque effetti finanziari negativi di tipo diretto.

In ordine alla proposta 41.3, il senatore LUSI (*PD*) evidenzia come si faccia riferimento a soggetti che attualmente non svolgono attività in materia di formazione, risultando necessario introdurre una clausola che garantisca l'invarianza finanziaria della previsione.

Il PRESIDENTE, richiamando la clausola di invarianza generale espressa dalla Commissione in relazione alla norma del testo al fine di specificare che la formazione sia a carico degli utenti della stessa, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 41.3 e 41.211. Propone infine l'espressione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 41.208, affinché sia soppresso dalla lettera *a*) il riferimento al carattere tendenzialmente gratuito dei corsi.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 41.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.205, 41.3 e 41.211. In ordine alla proposta 41.208, il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera *a*) siano sopresse le parole "e tendenzialmente a carattere gratuito".

Il parere è di nulla osta su tutte le altre proposte emendative riferite sino all'articolo 45.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 46 e sulle ulteriori riformulazioni».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,25.

421^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili segnalati dal Relatore.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a fornire i suddetti elementi in tempi brevi.

Il seguito dell'esame del testo è quindi rinviato.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 3*. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili segnalati dal Relatore.

Il sottosegretario CASERO deposita note di chiarimento che vengono acquisite e rese disponibili.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LEGNINI (*PD*) ricorda al Presidente che è stata avanzata dalla propria parte politica una richiesta di acquisire, da parte del Governo, elementi informativi in ordine alle risorse impiegate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto della regione Abruzzo, ovvero procedere alla deliberazione di una indagine conoscitiva sulla questione. Al riguardo, sottolinea l'urgenza di tale richiesta, già formulata prima della pausa estiva, che non risulta aver trovato tuttora un seguito da parte del Governo.

Il senatore LUSI (*PD*) si associa al rilievo del senatore Legnini, sottolineando la necessità di acquisire in tempi rapidi gli specifici elementi informativi in questione.

Il PRESIDENTE, a seguito dei rilievi dei rappresentanti dell'opposizione, formula quindi in via formale una richiesta di un dettagliato quadro informativo circa la situazione di impiego delle risorse per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo. In particolare, invita il Governo a fornire gli elementi di risposta sul quadro delle risorse finanziarie entro la prossima settimana, preannunciando che ove tali dati non fossero resi disponibili in tale tempistica, sarà cura della Presidenza promuovere una specifica procedura di indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

Il senatore LUSI (*PD*), in relazione ai provvedimenti in esame presso la Commissione igiene e sanità per i quali è stato richiesto il parere alla Commissione bilancio, sottolinea come gran parte degli stessi siano stati oggetto di richiesta formale di relazione tecnica al Governo. Evidenzia, in particolare, come risulti ingente il numero di provvedimenti, all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, per i quali tale richiesta di relazione tecnica risulta assai risalente nel tempo e non ha trovato ancora seguito da parte del Governo. Sottolinea, dunque, la necessità che il Governo fornisca in modo tempestivo le relazioni tecniche richieste, al fine di consentire un pronto esame dei provvedimenti in questione da parte della Sottocommissione per i pareri.

Il sottosegretario CASERO, dopo aver rilevato la necessità di approfondimento anche con il Ministero di merito per la predisposizione delle relazioni tecniche in questione, si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE sollecita quindi il Governo a fornire in tempi brevi elementi di chiarimento circa le relazioni tecniche richieste e tuttora pendenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

197^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (n. 240)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rinvio del seguito dell'esame)

Per accordi intercorsi con il senatore Cutrufo, relatore sul provvedimento, il presidente BALDASSARRI avverte che l'esame dello schema di decreto in titolo riprenderà nella prossima settimana.

Il senatore BARBOLINI (PD) auspica che alla ripresa dell'esame la Commissione possa disporre di uno schema di osservazioni predisposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il Documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Interviene in sede di discussione generale la senatrice FONTANA (PD), la quale esprime alcune considerazioni di fondo circa l'inadeguatezza delle attuali procedure di recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, stante il ricorrente ritardo con cui il recepimento ha luogo, per mezzo dell'approvazione della legge comunitaria. Tale inadeguatezza è a suo avviso tanto più grave in rapporto all'accresciuto ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito del processo legislativo dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame, finalizzato al conferimento al Governo della delega all'emanazione di decreti legislativi atti a disciplinare l'istituto del contratto fiduciario, rilevando in particolar modo come l'inserimento di tali disposizioni nel disegno di legge comunitaria sia da ritenere del tutto incongruo e ingiustificato, in quanto estraneo alla finalità del recepimento di norme comunitarie. Fa presente a tale proposito la sussistenza del rischio che il disegno di legge comunitaria venga sempre più utilizzato come mezzo per l'approvazione di disposizioni estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria stessa. Rileva peraltro l'attuale sussistenza di una reale esigenza di disporre di un'adeguata disciplina della fiducia, già oggetto di diversi disegni di legge, senz'altro meritevoli di un pronto esame da parte delle Commissioni competenti. Facendo quindi riferimento alla delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE, di cui all'articolo 7, relativa agli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, ritiene che, pur sussistendo la necessità del recepimento, tale materia dovrebbe essere più opportunamente oggetto di uno specifico esame da parte della Commissione.

Il senatore SCIASCIA (PdL) richiama l'attenzione sull'esigenza di un approfondimento riguardo agli aspetti tributari connessi alla disciplina della fiducia, in particolar modo in relazione all'applicazione delle imposte indirette, nella prospettiva di chiarire che l'applicazione di tali imposte è condizionata al verificarsi degli effetti traslativi di proprietà dei beni oggetto del contratto fiduciario.

Riprendendo le argomentazioni espresse dalla senatrice Fontana, la senatrice LEDDI (PD) sottolinea l'incongruenza della disciplina della fiducia rispetto alla natura propria della legge comunitaria. L'istituto in questione – anche in virtù dell'utilità sociale che rivestirebbe un diffuso ricorso ad esso – dovrebbe a suo giudizio essere disciplinato da disposizioni sottoposte all'esame necessario nelle sedi opportune.

Il presidente BALDASSARRI conviene circa l'opportunità di rendere lo strumento del contratto di fiducia fruibile a un'ampia platea di soggetti.

Il senatore BARBOLINI (PD) ritiene preferibile che la disciplina della fiducia sia oggetto di specifico *iter* legislativo, del quale la Commissione dovrebbe essere possibilmente investita, congiuntamente con la

Commissione giustizia. Chiede pertanto al Presidente di valutare tale richiesta.

Prosegue richiamando l'attenzione sulla materia del contrasto alle frodi da furto di identità, oggetto di un testo licenziato dalla Commissione, approvato dal Senato e quindi passato all'esame dell'altro ramo del Parlamento: successivamente, le disposizioni hanno trovato collocazione, in forma di delega conferita al Governo, nella legge comunitaria 2009, poi non esercitata. Nel far presente l'importanza di tale tema, auspica un pronto intervento del Governo, sussistendo ad oggi ancora la possibilità di integrare la delega per il recepimento delle direttive sul credito al consumo. Viceversa, se il Governo non intendesse procedere in tal senso, auspica la ripresa dell'*iter* legislativo del disegno di legge presso la Camera.

Il presidente BALDASSARRI sollecita a sua volta un chiarimento da parte del Governo su tale specifica questione.

Il senatore COSTA (*PdL*) rileva il notevole ritardo dell'ordinamento italiano rispetto ad altre realtà in relazione alla disciplina dell'istituto del contratto di fiducia, ritenendo pertanto necessario un particolare impegno al fine di dotare il diritto nazionale di disposizioni legislative adeguate.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Preannuncia quindi che la Commissione procederà all'esame della bozza di parere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (n. COM (2010) 371 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una Risoluzione: Doc. XVIII, n. 57)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il presidente BALDASSARRI dà atto ai gruppi di opposizione di garantire il raggiungimento del *quorum* per l'esame dello schema di risoluzione a conclusione dell'esame in titolo. Ricorda inoltre che nella scorsa seduta il senatore Ferrara aveva illustrato una proposta di risoluzione, il cui testo è stato pubblicato in allegato della seduta del 13 ottobre.

Il relatore FERRARA (*PdL*) dopo aver riepilogato i punti salienti della proposta di risoluzione, illustra le modifiche apportate all'ultimo capoverso in materia di rimborso parziale. In particolare, per quanto riguarda le modalità di rimborso, osserva che la proposta di direttiva prevede la

possibilità di un rimborso parziale a titolo provvisorio; propone che la Commissione affidi al Governo la valutazione in sede di negoziato comunitario della possibilità di introdurre tale rimborso, tenuto conto che la legislazione italiana (articolo 59 del TUF) stabilisce che siano gli organi delle procedure concorsuali ad attestare il collegamento tra crediti ammessi allo stato passivo ed esercizio dei servizi di investimento oggetto di tutela e che tale rimborso provvisorio sia oggetto di una sospensione fino al recepimento a tempo definito nella stessa legislazione italiana.

Intervengono poi successivamente i senatori BARBOLINI (*PD*), LEDDI (*PD*) e il presidente BALDASSARRI a giudizio dei quali la proposta di modifica non appare del tutto coerente con il dibattito già svolto nella scorsa seduta, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre il rimborso parziale e provvisorio.

Il RELATORE riepiloga le motivazioni della propria proposta, sottolineando peraltro il rischio che l'introduzione di un rimborso provvisorio, non coerente con la disciplina vigente in Italia, possa avere effetti depressivi sul mercato finanziario interno.

Interviene nuovamente il senatore BARBOLINI (*PD*) e, successivamente il senatore SCIASCIA (*PdL*), al fine di chiarire che lo schema di risoluzione dovrebbe rispecchiare l'orientamento prevalente di ritenere giusto il principio del rimborso parziale, a tutela degli investitori.

Su proposta del presidente BALDASSARRI, il relatore FERRARA (*PdL*) modifica ulteriormente l'ultimo capoverso dello schema di risoluzione.

Si passa quindi alla votazione dello schema di risoluzione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, apprezzando in particolare le modifiche accolte da ultimo dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti lo schema di risoluzione da ultimo modificato dal senatore Ferrara – il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto – che viene approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COSTA (*PdL*) ricorda che le Fondazioni bancarie sono nate ormai vent'anni fa con la legge Amato-Carli con l'obiettivo di superare quella che fu definita la «foresta pietrificata» del sistema bancario italiano e per traghettare tale settore in un contesto privatistico e di concorrenzialità. Dopo un decennio dall'adozione della normativa attuativa, il bilancio dell'opera delle Fondazioni – che sono enti privati di utilità sociale – è certamente positivo per aver saputo gestire un processo lungo e complesso di riorganizzazione del settore, portando alla nascita, attraverso fusioni e acquisizioni, di gruppi bancari di dimensioni europee.

Rileva quindi che tale bilancio positivo e il pieno riconoscimento del ruolo essenziale delle Fondazioni non devono impedire un'opera di veri-

fica e di analisi sulla tenuta delle normativa istitutiva, sull'adeguatezza delle norme vigenti soprattutto in tema di riconoscimento dell'autonomia dei soggetti e di *governance* complessiva, sui rapporti tra Fondazioni ed enti bancari, sull'attività di sostegno ai settori dell'intervento istituzionale. La esigenza di tale verifica – che non significa prefigurare *ex ante* modifiche alla vigente disciplina, ove non dovessero emergere questioni di particolare criticità – si presenta oggi anche in relazione alla circostanza che l'eventuale effetto negativo sui bilanci delle banche delle nuove regole di Basilea 3 potrebbe avere un'ulteriore conseguenza sulle risorse a disposizione delle Fondazioni e quindi sui numerosi e importanti settori che beneficiano delle risorse, *onlus* e terzo settore innanzitutto.

Sottopone quindi alla valutazione del Presidente e della Commissione l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva, con l'audizione dei soggetti interessati, gli organi di vigilanza, le associazioni dei consumatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ABI, l'Associazione Banche Popolari, la Banca di Credito Cooperativo, l'ANIA, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Fa poi presente di essere indotto a tale nuova proposta anche da una dichiarazione di sentita analoga esigenza di cui si è avuta notizia sul quotidiano «La Stampa» alcuni giorni fa da parte di un'«eminenza grigia» come il dottor Cesare Geronzi, oggi presidente della Società assicurativa Generali, ma che ha vissuto le grandi esperienze della Banca d'Italia, della Cassa di Risparmio di Roma, della Banca di Roma, di Capitalia, di Unicredit e di Mediobanca.

Il presidente BALDASSARRI assicura che la proposta del senatore Costa sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 371 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO DI
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 57)**

La 6^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva n. COM (2010) 371 definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà;

formula le seguenti considerazioni e osservazioni:

la proposta della Commissione europea è volta ad aggiornare la vigente direttiva sui sistemi di indennizzo per gli investitori (direttiva 97/9/CE) e, anche a seguito della crisi, a garantire una maggiore capacità di intervento di tali sistemi.

L'obiettivo finale è da considerarsi condivisibile, mentre permangono alcuni dubbi sulle modalità con le quali si vuole raggiungere detto obiettivo.

La modifica proposta dalla Commissione chiarisce che tutti i servizi e le attività di investimento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva MiFID dovranno essere soggetti al sistema di indennizzo degli investitori: la 6^a Commissione ritiene opportuno chiarire che sono escluse le imprese di investimento che esercitano la sola attività di consulenza e la gestione MTF in ragione del fatto che esse non ricevono fondi dagli investitori.

Per quanto riguarda il fallimento di un terzo depositante, la proposta di direttiva si ritiene possa essere accolta a condizione che il terzo depositario sia una banca.

Infatti per quanto concerne il fallimento di un depositario di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), la 6^a Commissione fa presente che la gestione di un OICVM non è un servizio di investimento che rientra nel campo di applicazione della MiFID, e quindi sia gli organismi che i detentori di quote degli stessi non rientrano nel campo di applicazione dei sistemi di indennizzo. La modifica proposta dalla Commissione europea intende estendere la protezione a chi investe negli OICVM, ma appare opportuno considerare una serie di problematiche nascenti dalla diversa integrazione della legislazione applicabile alla funzione del depositario OICVM e armonizzare ulteriormente le responsabilità che incombono sugli stessi. La proposta di estendere il sistema di indennizzo anche al fallimento del depositante di un OICVM appare pro-

blematica non solo per gli oneri a carico dei partecipanti, ma anche perché sarebbe necessario individuare il soggetto che si fa carico di tale onere ulteriore e fissare la misura di tale onere. Sarebbe quindi preferibile eliminare tale proposta. Si ritiene utile rinviare tale innovazione una volta recepita la nuova direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

La Commissione europea intende stabilire quale livello di indennizzo per gli investitori l'importo fisso di 50.000 euro pro capite (dall'attuale livello di 20 mila euro), al fine di tenere conto dell'inflazione e dell'aumentata propensione all'investimento in strumenti finanziari dopo l'entrata in vigore della ICSD e, al contempo, garantire la massima armonizzazione sul punto.

Tale proposta tiene in considerazione, inoltre, che la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) è stata recentemente modificata per innalzare tale limite ad almeno 50.000 euro per depositante per ente creditizio, e che in prospettiva tale livello sarà ulteriormente incrementato a 100 mila euro.

In tema di modalità di finanziamento dei sistemi di indennizzo, la proposta intende superare l'ampia discrezionalità riconosciuta dalla vigente direttiva, imponendo una dotazione *ex ante* dei sistemi di indennizzo pari allo 0,5 per cento delle passività potenziali, da integrare secondo necessità con contributi aggiuntivi *ex post*.

Inoltre, la Commissione intende estendere la copertura dei sistemi di indennizzo anche all'attività di gestione collettiva (mentre attualmente la ICSD risulta applicabile ai soli servizi di investimento), comprendendo quindi l'ipotesi di insolvenza del terzo depositario di OICVM.

Considerazioni

La proposta elevazione a 50.000 euro dell'importo garantito per singolo investitore può essere condivisibile in quanto volta ad aumentare la tutela offerta dai sistemi di indennizzo alla clientela in caso di incapacità dell'impresa di investimento di restituire strumenti finanziari e denaro.

Al contrario, la proposta relativa all'armonizzazione massima delle modalità di finanziamento, che prevede una dotazione *ex ante* dei sistemi di indennizzo per una somma pari allo 0,5 per cento delle passività potenziali, da integrare secondo necessità con contributi aggiuntivi *ex post*, non appare condivisibile.

Tale meccanismo di finanziamento – attualmente ispirato al sistema di garanzia dei depositi – non tiene conto delle diversità di modello di business.

Nel caso dei depositi bancari, infatti, le somme acquisite in deposito si confondono con il patrimonio della banca condividendone il rischio di impresa. Gli strumenti finanziari depositati dalla clientela, invece, in ragione dell'obbligatoria separazione patrimoniale, non sopportano simili rischi a meno che non venga posto in essere un comportamento in violazione della legge da parte del depositari (il mancato rispetto della separa-

zione patrimoniale integra, almeno in Italia, una fattispecie penalmente rilevante).

Inoltre, le somme acquisite dalla banca potranno essere utilizzate, tra l'altro, per contribuire al sistema di garanzia dei depositi, mentre le contribuzioni al sistema di indennizzo degli investitori dovranno essere apportate dagli intermediari a fronte di nessun incremento patrimoniale.

In Italia, dove peraltro non si sono verificate situazioni critiche, l'approccio comporterebbe per il Fondo nazionale di garanzia – secondo prime stime – un incremento della dotazione patrimoniale a carico degli aderenti dagli attuali 7 milioni di euro ad alcuni miliardi di euro. L'onere posto sugli aderenti al sistema potrebbe portare a ridurre significativamente il numero di imprese di investimento operanti sul mercato.

Non appare condivisibile neppure la prospettata estensione della copertura dei sistemi di indennizzo anche all'attività di gestione collettiva. Innanzitutto la normativa sulla gestione in monte pone a presidio dei fondi dei clienti l'esistenza di un depositario separato rispetto al gestore del fondo.

In Italia, peraltro, il depositario può solo essere una banca (con adeguati requisiti patrimoniali sottoposta a stringente vigilanza), mentre in altri Paesi possono essere altri soggetti (in ipotesi meno regolamentati).

In assenza di un quadro normativo di riferimento armonizzato (cui la Commissione ha promesso di apportare modifiche celermente) si introdurrebbe uno svantaggio competitivo per il mercato interno senza aumentare la protezione dell'investitore italiano.

La proposta della Commissione europea è volta inoltre a definire regole di finanziamento coerenti tra Stati membri unitamente all'introduzione di accordi di cooperazione tra sistemi nazionali per garantire maggiore tutela degli investitori. Il meccanismo è basato sul principio di solidarietà tra sistemi nazionali e il ricorso a prestiti tra i sistemi di indennizzo è introdotto come meccanismo di ultima istanza. Si esprime quindi perplessità su tale modifica in considerazione della presenza di sistemi di vigilanza differenti e differenti discipline fallimentari nei vari Stati membri.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso, la proposta di direttiva prevede la possibilità di un rimborso parziale a titolo provvisorio: la Commissione ritiene utile e necessaria la possibilità di introdurre tale tipologia di rimborso e che questo – prevedendo oggi la legislazione italiana (articolo 59 del TUF) che siano gli organi delle procedure concorsuali ad attestare il collegamento tra crediti ammessi allo stato passivo ed esercizio dei servizi di investimento oggetto di tutela – possa essere oggetto di una sospensione fino al recepimento a tempo definito di tale parte della direttiva nella legislazione italiana.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

247^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

indi del Vice Presidente

BARELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

**SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI IN
MATERIA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE**

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dà conto della missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre scorsi nell'ambito della riunione delle Commissioni competenti in materia di ricerca, organizzata dal Parlamento belga nel relativo semestre di presidenza dell'Unione europea. Dopo aver comunicato di avervi preso parte assieme alla Presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole Aprea, riferisce i temi trattati, incentrati soprattutto sulla figura del ricercatore. Fa presente infatti che, nell'epoca della globalizzazione, i Paesi emergenti investono molte risorse nella ricerca, facendo così concorrenza all'Europa e agli Stati Uniti; pertanto molti ricercatori italiani ed europei sono attratti in questi Stati anche dagli stipendi maggiori che percepiscono. Ciò determina un depauperamento per gli Stati europei, che spendono per la formazione senza alcun ritorno.

In quella sede, prosegue, si è convenuto anzitutto sulla scarsa retribuzione dei ricercatori e sull'incertezza dei percorsi di carriera, nell'ottica di tentare di migliorare la loro condizione. Dopo aver sottolineato le riforme legislative in corso in Italia, ritiene comunque necessaria l'elaborazione di un indirizzo europeo sulla ricerca, onde convogliare le risorse disponibili su progetti mirati evitando sovrapposizioni.

Coglie poi l'occasione per riferire di aver discusso anche con gli estensori del cosiddetto «pacchetto clima» elaborato in sede europea, sul quale in Italia erano state espresse talune perplessità. Pone inoltre in luce la grande possibilità offerta ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona per incidere nella fase ascendente dell'adozione degli atti legislativi comunitari: ciascuna Camera ha infatti otto settimane di tempo per esprimere la propria posizione sugli atti trasmessi dall'Europa. Tra quelli che riguardano settori di competenza della Commissione cita ad esempio l'imminente VIII Programma quadro in ordine alla ricerca. Conclude ribadendo l'esigenza di intraprendere un percorso più attivo nel solco tracciato dal Trattato di Lisbona, tanto più che il Parlamento può coinvolgere anche le Regioni nel processo legislativo comunitario.

SULL'INCONTRO CON L'ASSESSORE ALLA CULTURA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il PRESIDENTE comunica che domani alle ore 15 incontrerà l'assessore alla cultura della Regione Lombardia, il quale presenterà il programma regionale per il settore. Invita dunque i senatori interessati a partecipare all'incontro.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(2276) CAMBER. – *Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 518, 539, 912, 1451 e 1693, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2276 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2276, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 518, 539, 912, 1451 e 1693 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 518, 539, 912, 1451 e 1693 – nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2276, che interviene nelle materie regolate dalla legge n. 508 del 1999 al fine di sciogliere alcuni nodi connessi alla non completa attuazione di quella normativa. Sottolinea che si tratta di un obiettivo condiviso con i disegni di legge nn. 518-539-912-1451-1693, già all'esame della Commissione, e per i quali è stato scelto a base il disegno di legge n. 1693 a cui riferire gli emendamenti.

Nel merito del testo, evidenzia che il disegno di legge n. 2276 ha un impianto di sistema e prevede anzitutto la stabilizzazione del personale docente, delle Accademie e dei Conservatori; la relazione illustrativa ricorda che attualmente si procede al conferimento di incarichi a tempo determinato attingendo prima dalle graduatorie di istituto e, a partire dall'anno accademico 2006-2007, dalle graduatorie nazionali costituite ai sensi del decreto-legge n. 97 del 2004. Illustra quindi l'articolo 1, che stabilisce la trasformazione delle summenzionate graduatorie in graduatorie ad esaurimento, come peraltro già accade per gli altri docenti, fermo restando che il Ministero può stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento. Secondo la relazione illustrativa – precisa il relatore – la stabilizzazione può riguardare, nel triennio accademico 2009-2012, circa 550 docenti su un totale di 600 candidati iscritti nelle graduatorie; al termine del corrente anno accademico, potrebbero maturare il requisito del triennio di servizio effettivo circa 325 docenti. Ritiene tuttavia che detta procedura avrà un costo, che però va individuato esclusivamente nella differenza stipendiale che si determinerà all'atto della ricostruzione della carriera comportante l'inquadramento del docente nella relativa fascia di stipendio superiore all'iniziale, dato che i posti vacanti sono già tutti coperti con incarico annuale. Segnala in proposito che disposizioni pressoché analoghe sono contenute nell'emendamento 4.0.10 presentato dal senatore Bevilacqua al disegno di legge n. 1693, assunto – ribadisce – quale testo base dell'esame; al riguardo, rammenta tuttavia che l'orientamento generale della Commissione è stato di espungere norme suscettibili di determinare oneri, onde assicurare un *iter* più rapido alle proposte.

Dà poi conto delle altre norme del disegno di legge relative agli organi delle istituzioni dell'AFAM, le quali rinviano ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, anche al fine di coordinare l'impegno richiesto per la frequenza in relazione ai piani di studio e ai crediti annuali da conseguire nelle due istituzioni. Sul punto, rileva l'analogia con l'emendamento 4.2 sempre a firma del senatore Bevilacqua.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, inerente le commissioni di esame, illustra l'articolo 5, che interviene sulle dotazioni organiche istituendo dieci posti di dirigente di seconda fascia mediante trasformazione

dei posti appartenenti a determinate aree. Fa notare inoltre che l'articolo 6 ricalca totalmente l'emendamento 4.0.5 in ordine alla necessità di modificare la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione e musicale (CNAM), su cui peraltro vertono anche altre proposte emendative. L'articolo 7, in linea con quanto disposto dall'emendamento 4.0.6, stabilisce altresì la possibilità di comandare fino a cinque docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso la Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

Osserva indi che l'articolo 8 estende alle istituzioni dell'AFAM sia il regime IVA previsto per l'università, come reca anche l'emendamento 4.0.8, sia la deducibilità delle erogazioni liberali fatte in favore di accademie e conservatori. Passa poi in rassegna i successivi articoli 9 e 10 concernenti, rispettivamente, le tasse e i contributi studenteschi nonchè gli assegni di ricerca, illustrando successivamente l'articolo 11, che disciplina la tipologia delle entrate che affluiscono a dette istituzioni, quali contributi dello Stato e forme autonome di finanziamento. Infine, dà conto dell'articolo 12 il quale dispone, in prospettiva del definitivo riassetto del settore previsto dalla legge n. 508 del 1999, il riordino in corsi preaccademici dei corsi di formazione musicale o coreutica di base, al fine di permettere alle istituzioni la realizzazione di percorsi formativi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore.

Considerata la materia trattata, propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge a quello degli altri provvedimenti già in fase avanzata di trattazione, fermo restando il mantenimento del disegno di legge n. 1693 quale testo base, tanto più che molti articoli del testo in titolo sono già contenuti nelle proposte emendative presentate in Commissione. Nel preannunciare la presentazione di un ulteriore disegno di legge a prima firma del senatore Stiffoni, che analogamente potrebbe essere valutato in sede di attività emendativa, ribadisce infine la necessità di sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Sulla proposta di abbinamento del disegno di legge n. 2276 agli altri già all'esame conviene la Commissione.

Il senatore VITA (*PD*) prende brevemente la parola per sollecitare un *iter* più spedito per l'argomento, onde porre fine all'ambiguità che si protrae ormai dal 1999. L'eccessiva dilatazione dei tempi rischia infatti di veder aumentare il numero dei disegni di legge presentati senza che si giunga a concluderne l'esame.

Il PRESIDENTE fa presente che sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1693, pubblicati in allegato alla seduta del 16 marzo 2010, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate. Assicura comunque che si adopererà affinché siano resi in tempi celeri.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1728) TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva ed è iniziata la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore PITTONI (*LNP*), il quale pone l'accento sulla funzione educativa e sociale dello sport, con particolare riguardo all'ambito scolastico, e sul ruolo fondamentale che esso riveste per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi anche sulle capacità di apprendimento. Rammenta infatti la tradizione di primario rilievo vantata dall'Italia nell'attività sportiva agonistica studentesca che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione. Ricorda in merito che gli originari Giochi della gioventù, istituiti nel 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), hanno svolto un'azione importante nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e, nello stesso tempo, nella rilevazione di numerosi talenti destinati ad arricchire considerevolmente le fila dello sport nazionale. A partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione dei Giochi sportivi studenteschi, che hanno alterato a suo giudizio lo spirito originario dei Giochi della gioventù, subordinando l'evento all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica. Ritiene infatti che i Giochi sportivi studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, abbiano perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva, fin dall'infanzia.

Afferma altresì che la situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della gioventù i quali hanno puntato su una generalistica attività pedagogica nei confronti degli studenti, attraverso lo sport utilizzato come gioco. Giudica detto progetto pienamente condivisibile se limitato ai primi tre anni della scuola primaria, quando il bambino deve ancora acquisire una piena conoscenza del proprio corpo e può consolidare una maturazione nei rapporti interpersonali attraverso l'attività motoria ed il gioco. Reputa tuttavia che esso sia fuori luogo per gli studenti più grandi, per i quali sarebbe più appropriato consentire l'accesso alle diverse discipline sportive a seconda delle attitudini personali all'interno degli istituti scolastici, sollevando le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale. Inoltre, la frammentazione tra i Giochi sportivi studenteschi e i Giochi della gioventù ha reso più difficile l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie.

Per queste ragioni, giudica necessario ripensare radicalmente l'attuale approccio allo sport nelle scuole. Il disegno di legge conferma, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di gioco rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica. A partire dal quarto anno della scuola primaria, il testo introduce un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, con il duplice obiettivo di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline cosiddette «minori». Osserva in particolare come l'intento di questo innovativo percorso sia differenziato tra gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dato che, nel primo caso, è volto all'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e all'avviamento della pratica agonistica, mentre, nel secondo caso, mira alla preparazione progredita nella disciplina anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

Fa presente inoltre che, a compimento dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico, gli studenti sono coinvolti nei nuovi Giochi della gioventù, organizzati da una commissione nazionale e supportati da commissioni regionali, diversamente articolati a seconda dell'età dei partecipanti e del tipo di disciplina praticata. Si sofferma indi sulla possibilità per i vincitori di essere ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della Gioventù, evidenziando il legame esistente tra queste ultime e i nuovi Giochi della gioventù.

Quanto alle finalità educative dell'attività sportiva, rileva l'intento di vincolare i giovani coinvolti nei nuovi Giochi al conseguimento di un percorso scolastico di profitto, tanto che si richiede il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie ai fini della partecipazione alle competizioni. Enfatizza poi l'istituzione di un'apposita sezione dei nuovi Giochi dedicata alle persone diversamente abili, a conferma della consapevolezza circa l'importanza che lo sport può assumere non solo quale strumento di recupero psicofisico, ma anche quale mezzo di integrazione sociale. Avviandosi alla conclusione, sottolinea come grazie alla Federazione italiana sport disabili in tutte le Regioni esistono società sportive affiliate in grado di avvicinare i giovani portatori di *handicap* alle attività sportivo-agonistiche.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si sofferma sul ruolo dello sport nella scuola, spesso considerato a torto una materia di secondo piano. Egli reputa invece che l'attività motoria sia di ausilio soprattutto per coloro i quali hanno risultati scolastici non soddisfacenti, proprio nella prospettiva di rafforzare l'autostima e la realizzazione personale. Evidenzia inoltre come la pratica sportiva possa contribuire al recupero di ragazzi difficili, contrastando così anche il fenomeno della dispersione scolastica.

Dopo aver rammentato la propria esperienza personale, pone in luce il ruolo dello sport nella diffusione delle regole, tanto che esso in taluni

casi favorisce comportamenti disciplinati e proficui anche nelle altre materie. Si dichiara perciò perplesso dalla previsione per cui la partecipazione ai Giochi della gioventù sia subordinata al possesso della sufficienza in ogni materia, ritenendo che ciò non possa affatto essere una condizione preliminare bensì un risultato successivo. Invita infine a non irrigidire la normativa.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) concorda con il senatore Asciutti, atteso che la connessione tra la partecipazione ai Giochi e la sufficienza in tutte le materie si configurerebbe come un premio, mentre invece occorre a suo giudizio considerare le capacità sportive e personali di ogni ragazzo. Reputa a sua volta che lo sport possa accrescere l'autostima individuale.

Si sofferma altresì sul legame tra l'attività sportiva curriculare e quella *extra* curriculare, con particolare riguardo all'educazione motoria nel primo ciclo di istruzione. In proposito ritiene indispensabile che nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado i bambini possano frequentare lo stesso numero di ore di educazione fisica previsto a livello europeo, di modo che detta disciplina sia parte integrante della didattica. Ciò in quanto lo sport è educazione, identità ed espressione di un benessere psicofisico. Lamenta infatti che l'Italia ha la percentuale più alta di bambini obesi rispetto al resto d'Europa; per fronteggiare tale fenomeno giudica quindi necessario un impianto molto più organico onde valorizzare l'attività motoria.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ritiene a sua volta fondamentale consentire ad un giovane di esprimere le proprie attitudini sportive a prescindere dal merito scolastico, anche perché i successi sportivi rafforzano la coesione del Paese e confermano il valore delle regole. Cita ad esempio il rugby, che abitua ad una certa disciplina mentale prima che fisica. Porre l'accento prevalentemente sui risultati scolastici finirebbe invece a suo giudizio per frustrare la personalità, incidendo negativamente sul tessuto sociale.

Pone altresì in luce la necessità di favorire un vivaio di dilettanti, in un quadro unico di riferimento, sia esso dato dalla scuola o dalle società sportive, soffermandosi inoltre sull'età di accesso alle olimpiadi giovanili.

Dopo aver sottolineato l'importanza che siano adeguati gli impianti sportivi, soprattutto quelli degli enti locali, giudica utile il disegno di legge nella prospettiva di promuovere nuovi talenti sportivi, purchè siano previsti idonei spazi di allenamento in forme evidentemente agevolate.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale, riservandosi di intervenire nel merito, invoca un chiarimento preliminare della relatrice sulla copertura del provvedimento. Nonostante ella, nella sua relazione introduttiva, abbia dichiarato che all'onere di 40 milioni di euro si farà fronte attraverso un apposito fondo, l'articolo 6 del disegno di legge pone la copertura a carico del Fondo per l'offerta forma-

tiva. Nel deplorare le facili lodi rivolte all'attività sportiva, laddove i relativi oneri siano scaricati sui fondi per l'autonomia scolastica di cui alla legge n. 440 del 1997, chiede maggiori delucidazioni in proposito.

La relatrice COLLI (*PdL*) precisa che, in una fase sperimentale iniziale che interesserà una Provincia per Regione, gli oneri saranno pari ad appena 15 milioni di euro anziché 40. Inoltre, si tratta di iniziative che potranno realisticamente essere oggetto di sponsorizzazioni, oltre che di sostegno da parte del Coni. Pur senza negare il problema economico, ella sottolinea quindi che il disegno di legge necessita davvero di poche risorse per essere positivamente avviato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo – didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta di ieri.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) stigmatizza anzitutto l'irriguardoso comportamento della maggioranza nei confronti degli altri membri della Commissione. L'assenza di numerosi componenti di maggioranza all'inizio della seduta ha infatti impedito finora la prosecuzione delle dichiarazioni di voto sull'atto in titolo, sospese ieri pomeriggio per l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea. Il comportamento poco rispettoso della maggioranza ha dunque ostacolato l'ordinato svolgimento dell'attività e costituisce a suo avviso un intollerabile segnale di disinteresse.

Quanto al merito del provvedimento, egli preannuncia il convinto voto contrario del suo Gruppo, condividendo pienamente gli interventi svolti in discussione generale dai membri dell'opposizione. Il testo conferma del resto, a suo giudizio, la drammatica marginalità della politica culturale del Governo.

Il senatore VALDITARA (*FLI*) dichiara invece il voto favorevole del suo Gruppo, osservando come il provvedimento non sia affatto di carattere secondario, bensì rivesta un ruolo centrale nella realizzazione di un percorso di promozione sociale. A questo riguardo, l'Italia è peraltro drammaticamente arretrata e necessita quindi di strumenti adeguati all'evoluzione della società.

Quanto alla scarsità delle risorse destinate al settore, prosegue, si tratta di un dato denunciato da sempre, rispetto al quale la razionalizza-

zione dei Centri potrà recare giovamento, consentendo investimenti più selettivi.

Egli ribadisce quindi l'orientamento favorevole, dichiarando di apprezzare in particolare la condizione n. 1, cui è sotteso il sincero convincimento di tutta la maggioranza di tutelare le fasce più deboli della popolazione. Del resto, ricorda, le dichiarazioni del rappresentante del Governo alla Commissione andavano esattamente in questo senso, chiarendo che il riordino è volto al potenziamento e alla valorizzazione del settore, attraverso una più idonea riarticolazione.

In particolare, conferma che il suo Gruppo giudica il comparto dell'istruzione per gli adulti strategico per la promozione sociale e la pienezza della cittadinanza attiva di tutta la popolazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ringrazia anzitutto il relatore per aver recepito le indicazioni emerse nel dibattito quali condizioni del parere. Egli rammenta poi la fase sperimentale già avviata dall'allora ministro Fioroni nel 2007, in sintonia con le indicazioni europee sull'apprendimento permanente. Quanto alla riduzione del numero dei Centri a 150, conviene che possa essere limitativo. Sottolinea tuttavia che, d'ora in avanti, i Centri saranno istituti autonomi esclusivamente dedicati all'istruzione degli adulti. Si tratta, a suo avviso, di una innovazione cruciale, che supera l'impostazione ormai obsoleta dei corsi serali a 150 ore. Essa si avvale altresì dei meccanismi informatici ormai a disposizione, prevedendo un'articolazione in rete assai efficace.

Sarà poi compito del Parlamento – conclude – vigilare sull'attuazione del riordino per garantire la qualità dell'istruzione. In tal senso, assicura l'impegno del suo Gruppo e dichiara un convinto voto favorevole.

Anche il relatore PITTONI (*LNP*), a nome del suo Gruppo, annuncia voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni del relatore, pubblicato in allegato alla seduta di ieri.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

228^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario GIACHINO risponde all'interrogazione n. 3-01557, a firma dei senatori Cabras, Sanna e Scanu, concernente le problematiche derivanti dalla procedura di delimitazione definitiva delle aree demaniali di pertinenza del porto canale di Cagliari avviata dall'autorità marittima del capoluogo sardo lo scorso 19 maggio.

Al riguardo, si rileva come il codice della navigazione attribuisca piena prerogativa al capo del compartimento marittimo circa la valutazione della sussistenza dei presupposti di attivazione della procedura di delimitazione del demanio marittimo, per lo più in caso di obiettiva incertezza o di ragionevole dubbio circa il confine del demanio marittimo, anche a seguito di istanza di parte.

Nel caso in questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto a richiedere gli sviluppi istruttori della fattispecie in esame e a fornire mere indicazioni di opportunità al competente capo del compartimento marittimo.

Ad oggi, la delimitazione conclusasi lo scorso 24 giugno non risulta ancora essere stata approvata: pertanto, le opportune eventuali azioni potranno essere assunte soltanto al termine del complesso procedimento amministrativo di approvazione da parte del direttore marittimo, come disposto, peraltro, dall'articolo 32 del codice della navigazione.

Nel riepilogare l'intera vicenda, viene ricordato che parte delle aree oggetto della procedura delimitativa erano state a suo tempo espropriate dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (CASIC e, oggi, CACIP), proprio per la realizzazione del porto industriale, dietro apposito finanziamento integralmente erogato dalla Cassa per il mezzogiorno, che ne aveva approvato il progetto.

Vengono quindi fornite puntuali indicazioni sullo svolgimento della procedura di esproprio, ricordando, infine, che la Capitaneria di porto di Cagliari ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, alla data dello scorso 23 settembre, sono pervenute apposite contestazioni alla procedura di esproprio, avanzate dai sette soggetti interessati alla vicenda.

Ciò considerato, il capo del compartimento marittimo di Cagliari ha fatto presente che attiverà una serie di azioni procedurali finalizzate alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa e, qualora ciò non sia possibile, provvederà a dare comunicazione ai contro interessati della mancata risoluzione delle contestazioni e della conseguente trasmissione degli atti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In conclusione, si ribadisce che il suddetto Ministero, pur essendo a conoscenza delle considerevoli problematiche locali, non potrà che valutare le opportune ed eventuali azioni soltanto al termine del complesso procedimento amministrativo di approvazione da parte del direttore marittimo, come previsto dall'articolo 32 del codice della navigazione.

Il senatore CABRAS (PD), intervenendo in sede di replica, pur riconoscendo l'accuratezza tecnica delle spiegazioni fornite dal Rappresentante del Governo, si dichiara non soddisfatto della risposta.

Rileva, infatti, come appaia paradossale sostenere che aree dove insistono da tempo iniziative di aziende private siano funzionali all'attività portuale.

Auspica quindi che, coerentemente allo spirito della recente riforma del federalismo demaniale, si pervenga ad una soluzione di buon senso, con cui si ponga fine ad un conflitto che coinvolge soggetti pubblici.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIMERCATI (PD) sollecita la Presidenza a calendarizzare tempestivamente il disegno di legge n. 1710, a prima firma del senatore Vita, recante: «Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del *software* aperto».

Il presidente GRILLO assicura che tale provvedimento verrà calendarizzato una volta assegnato un disegno di legge di analogo contenuto, preannunciato dai Gruppi di maggioranza, in modo da poter procedere ad un esame congiunto.

La seduta termina alle ore 8,55.

229^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2322. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il relatore MENARDI (*FLI*) illustra una proposta di relazione favorevole, con osservazioni, allegata al resoconto di seduta, concernente i profili di competenza del disegno di legge comunitaria 2010.

Si sofferma, in particolare, sulla proposta modificativa della lettera *n*) dell'articolo 10, comma 3, sottolineando come la finalità di tale osservazione risieda nel rendere possibile sia al Governo sia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'introduzione di apposite deroghe regolamentari motivate dalle specificità delle condizioni dei mercati nazionali e subnazionali dei servizi di comunicazione elettronica.

Rileva, peraltro, come la proposta suddetta consenta di correggere il carattere eccessivamente cogente della norma di cui alla lettera *n*), concorrendo a definire un quadro normativo più flessibile e maggiormente adattabile alle peculiarità dei singoli mercati.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), preliminarmente, formula un ringraziamento al Relatore, per aver accolto, nella proposta di relazione, molti dei rilievi formulati dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame del provvedimento.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità sulle modalità di stesura della proposta correttiva della lettera *n*), rimarcando, al riguardo, la necessità di chiarire che il compito di svolgere le analisi dei mercati rientra tra le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non del Governo.

Il senatore BUTTI (*PdL*) esprime apprezzamento per la proposta di relazione avanzata dal Relatore, evidenziando come la proposta correttiva della lettera *n*) punti a fare chiarezza in un settore caratterizzato, ormai da vari anni, da una situazione di ambiguità normativa.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) svolge alcune considerazioni incidentali sull'articolo 8 del disegno di legge comunitaria, il quale attribuisce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, rilevando come – al di là del tenore criptico della disposizione – l'effetto della norma consista nel realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Ne consegue che «Roma Capitale» potrà usufruire di fondi europei, a discapito di altre aree del Centro-Sud.

Il senatore MUSSO (*PdL*), ricollegandosi alla considerazione testé formulata dal senatore Stiffoni, rileva come – sebbene la relazione illustrativa possa apparire fuorviante sul punto – la norma di cui all'articolo 8 abbia una caratterizzazione esclusivamente statistica.

In assenza di interventi per dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole, con osservazioni, illustrata dal Relatore, sul disegno di legge comunitaria 2010.

La Commissione approva.

Il relatore MENARDI (*FLI*) propone poi l'approvazione di un parere favorevole per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.

In assenza di interventi per dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore, che risulta approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (n. COM (2010) 471 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 59)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il relatore BUTTI (*PdL*) dà conto di una proposta di risoluzione, allegata al resoconto di seduta, nella quale si esprime una valutazione favorevole sulla conformità del provvedimento in esame al protocollo relativo all'applicazione nei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione avanzata dal Relatore, che risulta approvata.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (n. COM (2010) 475 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario, sottoposto al parere motivato di sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra la proposta di direttiva in titolo, finalizzata a raccogliere, coordinare ed aggiornare la normativa comunitaria relativa allo spazio ferroviario europeo.

Soffermandosi sulle novità più significative introdotte dal provvedimento, si sofferma sull'obbligo per gli Stati membri, di pubblicare una strategia di sviluppo quinquennale dell'infrastruttura ferroviaria (articolo 8, comma 1) e sull'accentuazione del carattere di indipendenza dell'organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario (articoli 55 e seguenti). Ulteriori modifiche riguardano poi la separazione contabile (articolo 6), l'indipendenza delle funzioni essenziali (articolo 7), i servizi ferroviari (articolo 13), gli accordi transfrontalieri (articolo 14), il prospetto informativo della rete (articolo 27 e Allegato VI), le informazioni sui sistemi di imposizione dei diritti (articolo 29), i contratti fra le autorità competenti ed i gestori dell'infrastruttura (articolo 30, Allegato VII), i principi di imposizione dei diritti (articolo 31, Allegato VIII) e le relative deroghe (articolo 32) e la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura (articolo 37).

Al fine di permettere alla Commissione europea un adeguato monitoraggio del mercato ferroviario, gli Stati membri avranno l'obbligo di tra-

smettere annualmente una quantità significativa di dati ed informazioni (articolo 15), elencati nell'Allegato IV.

L'articolo 60 contiene poi una delega alla Commissione europea per l'adozione di atti in grado di modificare virtualmente tutti gli allegati (con l'unica eccezione degli Allegati I, XI e XII) «alla luce dell'esperienza acquisita». Secondo un modello ormai consueto, la delega è conferita a tempo indeterminato, salvo revoca (articolo 61) o obiezione (articolo 62) da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. L'indeterminatezza della delega (sia temporale che nella portata, non essendo stabilito *a priori* come l'esperienza potrà guidare la Commissione nella revisione) appare tuttavia in contrasto con il disposto dell'articolo 290 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «Gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere». Al riguardo, dà conto delle perplessità già sollevate, in altra sede, dalla 14^a Commissione del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (n. COM (2010) 520 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (n. COM (2010) 521 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari, sottoposti al parere motivato di sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore BUTTI (*PdL*) dà conto degli schemi di regolamento in esame, specificando che entrambi si riferiscono all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (*European Network and Information Security Agency-ENISA*).

Nel dettaglio, lo schema di regolamento di cui all'atto n. 520 proroga di un anno e mezzo – per la precisione dal 13 marzo 2012 al 13 settembre 2013 – la durata e l'operatività dell'Agenzia.

Tale proroga si configura come norma transitoria, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento organico sulla riforma complessiva della struttura dell'ENISA, contenuta nello schema di atto comunitario n. 521.

Quest'ultimo reca, infatti, una proposta di regolamento intesa a rafforzare e modernizzare l'Agenzia, stabilendone un nuovo mandato della durata di cinque anni.

Da ultimo, illustra analiticamente l'articolato del provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1, ove si istituisce l'Agenzia e si precisa che per «sicurezza delle reti e dell'informazione» si intende la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventi imprevisti o ad atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati con-

servati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre 2010, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo:

– valutato positivamente l'articolo 10, recante i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche;

– ritenuta tuttavia necessaria una più definita puntualizzazione di alcuni dei suddetti principi e criteri direttivi sia per evitare eccessivi margini di discrezionalità in sede di esercizio della delega sia per favorire la predisposizione di una normativa sulle comunicazioni elettroniche conforme alle esigenze di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

– considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 3, lettere *n*) e *p*) non appare pienamente conforme al dettato della direttiva comunitaria 2009/140/CE, dal momento che tale direttiva lascia alle Autorità nazionali di regolamentazione ogni decisione ultima in merito alla valutazione e rilevanza delle condizioni di concorrenza nelle diverse zone all'interno degli Stati Membri;

– valutato che, all'articolo 10, comma 3, lettera *q*), appare necessario prevedere il coordinamento tra tutte le Autorità indipendenti, al fine di garantire certezza normativa tale da assicurare prevedibilità regolamentare, anche con riferimento alla fase sanzionatoria, evitando pronunce contrastanti che abbiano l'effetto di limitare il potere dissuasivo della sanzione;

delibera di riferire favorevolmente, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 10, comma 3, lettera *c*), al fine di garantire una gestione davvero efficiente dello spettro radio, è opportuno prevedere che una quota delle frequenze rese libere dalla transizione dal sistema di trasmissione televisivo analogico al sistema digitale terrestre siano utilizzate per rafforzare i servizi di banda larga mobile;

– in sede di esercizio della delega, occorre porre particolare attenzione al rispetto del principio di neutralità tecnologica, richiamato dalla menzionata lettera *c*), quale presupposto imprescindibile per garantire l'universalità nell'accesso alla rete *internet*;

– all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), è necessario chiarire a quale tipologia di spettro possano applicarsi eventuali limitazioni di accesso, in modo che queste ultime siano effettivamente proporzionate e non discriminatorie;

– all'articolo 10, comma 3, lettera *f*), va precisato che le prescrizioni a tutela degli utenti «deboli», in particolare le persone diversamente abili, devono applicarsi innanzi tutto ai siti *internet* e ai servizi di comunicazione elettronica gestiti dalle pubbliche amministrazioni;

– pur valutando positivamente la lettera *g*), riguardante il rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, appare opportuno inserirvi alcuni correttivi per garantire la qualità dei servizi offerti, la prevenzione dall'utilizzo disinvolto delle tariffe, nonché per permettere all'utente la sicura conoscibilità della tipologia di abbonamento proposta. A quest'ultimo riguardo, si suggerisce di definire, già a livello normativo, i contenuti delle proposte contrattuali, vietando agli operatori la predisposizione di offerte dietro le quali si celino servizi non richiesti o tariffe non chiaramente specificate;

– pur apprezzando la lettera *h*), riguardante la sicurezza e riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali, appare opportuno sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 16 agosto 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu») laddove si impone ai titolari o ai gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie – nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche – di identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente. Infatti, tale previsione, oltre a rappresentare un *unicum* nel panorama europeo e mondiale, non si è rivelata utile ai fini dell'attività di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale

– si propone, così come previsto dal *considerando* n. 66 della direttiva 2009/136/CE, di interpretare il consenso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE («Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») – come novellato dall'articolo 2, n. 5), della citata direttiva 2009/136/CE – secondo l'adozione del sistema *opt-out*, lasciando quindi la libertà all'utente di gestire, modificare ed impostare preventivamente la possibilità di esprimere il consenso al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dal *browser* del computer;

– all'articolo 10, comma 3, lettera *l*), recante la previsione di misure di promozione di investimenti efficienti e di innovazioni nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, occorre inserire l'obbligo per lo Stato e gli enti pubblici di promuovere iniziative – come la connessione *internet* a banda larga – in aree «a fallimento di mercato», nelle quali gli operatori privati non hanno interesse ad investire;

– con riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera *o*), riguardante la promozione di un'effettiva concorrenza infrastrutturale, è opportuno inserirvi uno specifico riferimento all'apertura della concorrenza per quanto concerne l'accesso alla rete telefonica in *unbundling*;

– al fine di evitare l’insorgere di possibili contrasti normativi con l’articolo 32-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2005 («Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici») – introdotto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto «decreto Romani») – ove si attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di emanare le disposizioni regolamentari per la tutela del diritto di autore, è necessario correggere la lettera *q*), chiarendo che il potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore appartiene alla sola Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, spettando invece alla Presidenza del Consiglio dei ministri un semplice ruolo propositivo; alla medesima lettera, occorrerebbe poi sostituire le parole da: «per le garanzie» a: «di cui al comma 1», con la parola: «indipendenti», aggiungendo, conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico», le parole: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze»;

– considerato che la normativa sulla protezione del diritto d’autore risale, nel suo impianto di fondo, al 1941 (legge n. 633), è auspicabile l’inserimento di una norma di delega che impegni il Governo a rivedere la materia, per adeguarla alle evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni;

– la lettera *n*) dell’articolo 10, comma 3, andrebbe sostituita con la seguente: «*n*) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati»;

– quanto all’articolo 10, comma 3, sarebbe auspicabile sopprimere interamente la lettera *p*).

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 471 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 59)**

L'8^a Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio,

– considerato che il programma proposto, in ottemperanza all'articolo 8-bis, paragrafo 3, della direttiva quadro 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, individua gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno, contribuendo così alla realizzazione dell'Agenda digitale europea e della strategia europea 2020, promuovendo altre politiche dell'Unione europea riguardanti lo spettro;

– sottolineata l'importanza della disponibilità e dell'efficientamento dello spettro radio per l'istituzione di un mercato interno per le comunicazioni elettroniche e per altre politiche dell'Unione europea,

si esprime favorevolmente sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e di trasmissione radiofonica per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle politiche del Dicastero con particolare riguardo ai profili comunitari

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Il ministro GALAN fa presente che i due principali nodi da risolvere nell'ambito del negoziato inerente alla politica agricola comune (PAC) si sostanziano nell'esigenza di salvaguardare il *budget* comunitario complessivo destinato al settore agricolo, come pure nella necessità di impennare i meccanismi di ripartizione di tali somme su criteri di tipo qualitativo, incentrati sul valore della produzione, piuttosto che sul mero criterio dell'e-

stensione delle superfici, che risulterebbe fortemente penalizzante per il comparto agricolo italiano.

Il Ministro, pur esprimendo un certo ottimismo sulle prospettive del negoziato e pur evidenziando una positiva convergenza su numerosi profili tra l'Italia e la Francia, rileva tuttavia che la posizione italiana in sede europea risulta indebolita dalle divisioni emerse nell'ambito del mondo rappresentativo agricolo, come pure dallo sperpero e dal mancato utilizzo delle risorse di matrice comunitaria.

Per quel che concerne le problematiche inerenti alla politica comunitaria sulla pesca, il Ministro sottolinea l'esigenza di porre in essere adeguate strategie, al fine di ottenere congrui risultati per il comparto ittico italiano.

Il Ministro conclude il proprio intervento formulando le proprie scuse per l'assenza del rappresentante del Governo a numerose sedute della Commissione, lamentata dal Presidente nella lettera del 5 ottobre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA nel ringraziare il Ministro per aver correttamente fatto riferimento alla lettera del 5 ottobre nel corso del proprio intervento, evidenzia preliminarmente l'utilità della partecipazione del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, auspicando, conseguentemente, una presenza più assidua di un sottosegretario alle sedute della Commissione stessa.

Per quel che concerne la PAC, riveste una particolare importanza il nodo problematico della conferma del *budget* comunitario destinato al settore agricolo, come pure il problema dell'individuazione dei criteri di ripartizione dello stesso. Relativamente a tale ultimo aspetto, il Presidente ritiene condivisibili le considerazioni espresse in proposito dal Ministro, evidenziando che per un settore agricolo, come quello italiano, caratterizzato da elevati *standard* qualitativi della produzione, l'adozione di un criterio di ripartizione incentrato sul parametro quantitativo dell'estensione delle superfici agricole risulterebbe fortemente penalizzante.

Il Presidente esprime infine l'auspicio che l'Italia possa maturare una posizione unitaria nell'ambito del negoziato PAC, appoggiata anche da tutti i soggetti rappresentativi del comparto, come avviene normalmente in altri paesi, tra quali cita a titolo esemplificativo la Francia e la Germania.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) sottolinea in senso critico la persistente assenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, evidenziando la gravità di tale situazione, soprattutto nel momento attuale, caratterizzato da una consistente crisi del settore agricolo, suscettibile di determinare conseguenze negative sul piano sociale, come emerge anche dai recenti eventi di cronaca connessi alle proteste degli operatori zootecnici sardi.

Per quel che concerne il settore bieticolo-saccarifero, che attualmente versa in uno stato di particolare difficoltà, il Governo non ha finora man-

tenuto le promesse fatte, non essendo stati erogati gli 86 milioni di euro previsti per tale comparto.

Le politiche del Dicastero denotano talune preoccupanti criticità, per quel che concerne in particolare le agevolazioni contributive per le zone svantaggiate, il Fondo di solidarietà, le accise sul gasolio per le coltivazioni sotto serra, l'imprenditoria giovanile, le energie rinnovabili ed infine le problematiche del settore ittico.

Il Ministro aveva preannunciato un apposito provvedimento contenente un «pacchetto» di misure a favore del settore agricolo, ma finora nessun intervento concreto è stato posto in essere dal Governo.

Per quel che concerne le quote latte, pur essendo condivisibile l'atteggiamento critico tenuto dal ministro Galan rispetto alla linea seguita dall'Esecutivo in merito ai profili in questione, nessun risultato è stato tuttavia ottenuto. Inadeguata è stata anche la scelta di fondere ENSE e IN-RAN, che ha comportato una incongrua sovrapposizione tra situazioni di efficienza e situazioni connotate da passività gestionali.

Recentemente il Ministro ha espresso il proprio disappunto per l'assenza di risorse da destinare a favore di interventi per il comparto agricolo, senza tuttavia prospettare adeguate linee strategiche incentrate su una riallocazione delle risorse esistenti, nonché su interventi di razionalizzazione e semplificazione, quanto mai necessari.

In ambito europeo la posizione del Governo nell'ambito del negoziato sulla PAC sconta preoccupanti ritardi. A tal riguardo, va sottolineata la necessità di prospettare nuovi parametri di distribuzione delle risorse comunitarie, che non siano incentrati sul criterio, del tutto incongruo, della mera estensione delle superfici.

Il senatore SANCIU (*PdL*) si sofferma sul disagio del comparto ovicaprino della Sardegna e sulle problematiche inerenti allo stesso, rispetto al quale occorrono un'adeguata attenzione e congrui interventi di sostegno.

Per quel che concerne il negoziato sulla PAC è opportuno che si creino le condizioni atte a sviluppare un'«energia politica», orientata e a sostegno dell'azione promossa dal Ministro in ambito comunitario. In sede europea sarà necessario tutelare adeguatamente il comparto agricolo italiano, preservando alcuni istituti attualmente esistenti e migliorandone altri.

L'oratore conclude il proprio intervento esprimendo il proprio orgoglio per l'attività posta finora in essere dal Ministro, adeguata ed efficace ed orientata nella prospettiva di valorizzare e salvaguardare il settore agricolo.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottolinea l'esigenza di porre rimedio all'eccessiva burocratizzazione, che danneggia le piccole e medie imprese agricole.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) evidenzia che il comparto agricolo del Mezzogiorno registra attualmente una grave situazione di crisi, che ha comportato la perdita di 25 mila posti di lavoro, in particolar modo nel comparto della mozzarella di bufala, in quello dell'industria conserviera del pomodoro e in quella della pesca. Il rilancio del Sud va imperniato soprattutto sul rilancio dell'agricoltura e del turismo.

Il senatore RANDAZZO (*PD*) si sofferma sulla crisi del settore ittico sottolineando la difficoltà a cui vanno incontro gli operatori, soprattutto nelle aree meridionali, in cui si sono recentemente verificati preoccupanti episodi di attacco a pescherecci italiani da parte di motovedette di paesi nordafricani. A fronte di tale situazione, è necessaria l'adozione di adeguate forme di compensazione e di congrue agevolazioni destinate all'acquacoltura e alla maricoltura.

Il ministro GALAN risponde ai quesiti formulati dai commissari evidenziando, relativamente al settore bieticolo-saccarifero, che sono stati già stanziati 21 milioni di euro – derivanti da risorse AGEA – e che i restanti 65 milioni di euro verranno finanziati attraverso una delibera del CIPE.

Gli interventi relativi alle accise per il gasolio sotto serra e agli sgravi contributivi per le aree svantaggiate verranno inseriti nell'ambito del disegno di legge mille proroghe, di prossima emanazione.

Riguardo alle politiche per il Mezzogiorno, il Ministro precisa che si attiverà a favore di tali aree nella stessa misura e con la stessa cura con cui si adopererà per il Nord. Va tuttavia ravvisata una risposta deludente, da parte di taluni enti territoriali meridionali, per quel che concerne l'utilizzo delle risorse comunitarie del Fondo europeo per la pesca, come pure per quelle del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il Ministro si sofferma poi sul settore ittico, sottolineando l'esigenza di superare richieste e istanze obsolete e irrealizzabili. La prospettiva di rilancio della pesca va orientata verso nuove frontiere, caratterizzate da atteggiamenti innovativi e scevri da qualsivoglia pretesa di tipo assistenziale.

Preannuncia, infine, che nel mese di novembre si svolgerà la Conferenza nazionale sulla pesca. È previsto, altresì, lo svolgimento di un incontro internazionale sul futuro della politica comunitaria per la pesca, da organizzare in un prossimo futuro nel Mezzogiorno.

Il Ministro precisa inoltre che, relativamente alla PAC, l'Italia ha agito per tempo, assumendo un ruolo di primo piano, atteso che i Ministri dell'agricoltura di Francia e Germania si sono confrontati in primo luogo col Governo italiano, attraverso appositi incontri organizzati a Roma, nel corso dei quali sono scaturite importanti convergenze, specie con la Francia.

Il Ministro, dopo essersi soffermato sulla crisi del settore ovicaprino, emersa recentemente in Sardegna, e sulle strategie per superarla, analizza la questione delle quote latte, manifestando, rispetto alle stesse, la propria intenzione di tutelare la legalità.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

indi del Vice Presidente

GARRAFFA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, accompagnato dall'ingegnere Tullio Fanelli, commissario, dal dottor Carlo Crea, segretario generale, dal dottor Alessio Borriello, responsabile relazioni istituzionali nazionali, e dall'avvocato Barbara Serventi, relazioni istituzionali nazionali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al professor Ortis e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor ORTIS illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sullo scenario energetico italiano con particolare riguardo al mercato del gas naturale e a quello dell'energia elettrica. Evidenzia, quindi, gli effetti prodotti dallo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi a tutela dei consumatori promossi dall'Autorità e le prospettive di sviluppo dei mercati dell'energia elettrica e del gas in ambito europeo e internazionale.

Il presidente GARRAFFA chiede alcune informazioni sul tema delle forniture gas, sugli sviluppi delle fonti rinnovabili e sul sistema degli incentivi.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) chiede alcuni chiarimenti in merito al *bonus* per l'elettricità e il gas e alle iniziative a favore dei consumatori.

La senatrice VICARI (*PdL*) chiede chiarimenti circa recenti determinazioni adottate dall'Autorità, che sembrano contraddire l'impegno a ridurre il trasferimento di particolari oneri sulle bollette dei consumatori.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sulla tutela del consumatore, evidenziando la necessità di rendere maggiormente trasparente la bolletta del gas e ricorda alcuni gravi ritardi con cui sono stati effettuati taluni conguagli.

Il senatore CASOLI (*PdL*) ringrazia i membri dell'Autorità per l'attività svolta nel corso del loro mandato.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si associa alle valutazioni del senatore Casoli e chiede delle informazioni sul sistema autorizzatorio nel settore delle rinnovabili nelle diverse Regioni italiane, nonché una valutazione sulla opportunità o meno di riprendere in Italia la produzione di energia da fonte nucleare.

Il senatore BUBBICO (*PD*) svolge alcune considerazioni in merito sulle future prospettive per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sulla necessità di assicurare a tale Authority la necessaria autonomia ed indipendenza.

L'ingegner FANELLI risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti soffermandosi sulla prospettiva dei futuri investimenti nel settore delle rinnovabili, sugli approvvigionamenti del gas, sugli oneri di dispacciamento e sulla necessità di realizzare una serie di opere infrastrutturali strategiche di trasmissione dell'energia.

Il presidente ORTIS illustra, infine, le recenti iniziative intraprese dall'Autorità a favore dei consumatori e sottolinea l'importanza della recente istituzione del sistema informativo integrato.

Il presidente CURSI ringrazia il professor Ortis e l'ingegner Fanelli per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini assegnati, propone di chiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 267 recante: «Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi».

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

179^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 15,50.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (n. COM (2010) 462 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 58*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORRA ricorda che nella seduta precedente la relatrice Spadoni Urbani ha illustrato una bozza di risoluzione favorevole.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta, sottolineando che, a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e del calo dei tassi di natalità, nei prossimi anni si determinerà la fuoriuscita dal mercato di un numero ingente di lavoratori; mantenersi attivi nella seconda metà di vita rappresenta pertanto un problema fondamentale. Qualunque riforma del lavoro e del sistema pensionistico non può prescindere da un patto generazionale che permetta la formazione e il reingresso nel mondo del lavoro in caso di disoccupazione e che dia sicurezza e protezione sociale ai giovani. Avanza comunque perplessità per il fatto che l'atto non prevede nessun finanziamento supplementare per la copertura delle attività previste a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale.

La senatrice GHEDINI (*PD*), nell'anticipare il favore del suo Gruppo nei confronti del documento, rileva che esso muove dall'assunto dell'identificazione del 2012 come anno europeo dell'invecchiamento attivo e mira all'obiettivo, pienamente condivisibile, di accompagnare con

politiche attive la permanenza nel mondo del lavoro degli ultracinquantenni. Il differenziale sarebbe tuttavia rappresentato dalle misure con le quali si giunge al 2012. La proposta beninteso non impone vincoli ai Paesi, ma si limita a chiederne l'adesione all'obiettivo, dando talune indicazioni sulle modalità con le quali giungere alla scadenza; le considerazioni ivi contenute prendono tuttavia le mosse da una valutazione delle condizioni generali dell'economia dei Paesi dell'Unione precedente alla attuale fase di crisi. L'occasione offerta dall'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 rappresenta quindi un elemento di snodo per riflettere concretamente in ordine agli avvenuti cambiamenti della condizione degli ultracinquantenni ed ai mutamenti intercorsi nel loro stesso orizzonte previdenziale. Ciò impone l'adozione di misure concrete per affrontare la definizione della qualità e dei modi di partecipazione al lavoro, con un occhio particolare alla ulteriore penalizzazione che la criticità ha determinato ai danni delle donne. A tale riguardo assume particolare rilievo il disegno di legge n. 1110, all'ordine del giorno della Commissione, che tra l'altro contiene una serie di preziosi strumenti finalizzati a favorire la formazione permanente e ad accompagnare la riqualificazione dei lavoratori. L'impegno dovrebbe dunque consistere nel giungere al 2012 non soltanto attraverso l'analisi e l'indicazione di buone pratiche, ma con la definizione di iniziative concrete, onde evitare che l'atto in esame resti una mera affermazione di principio; e in questo senso ella auspica che la proposta della relatrice possa essere integrata con una specifica raccomandazione. Coglie altresì l'occasione per segnalare la prossima scadenza dei tempi destinati alla consultazione sul *Libro Verde*, dedicato alla individuazione dei sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa, ritenendo importante che il Governo ne illustri i contenuti alla Commissione, favorendone pertanto la riflessione ed il dibattito.

Il senatore CASTRO (*PdL*) prende atto delle considerazioni della senatrice Ghedini, sottolineando tuttavia l'esigenza di una contestualizzazione: il richiamo a politiche concrete rischia altrimenti di impattare con la grave situazione economico-sociale che anche l'Italia sta vivendo. Non riterrebbe comunque corretto, nel momento in cui è in corso il dibattito sul disegno di legge n. 1110, che la Commissione sta esaminando congiuntamente al disegno di legge n. 2261, e che contiene spunti di straordinario interesse, assumerne anticipatamente i contenuti all'interno della risoluzione sull'atto in esame. Concorda invece sulla possibilità di inserire nel dispositivo una raccomandazione contenente un riferimento esplicito alla contestualizzazione delle misure contenute nella proposta di decisione alle concrete dinamiche socio-economiche indotte nei singoli Paesi dalla attuale fase di crisi.

La senatrice GHEDINI (*PD*) interviene brevemente per precisare che, ferme restando le diversità esistenti nelle rispettive impostazioni culturali e politiche tra maggioranza e opposizione, il riferimento al disegno di legge n. 1110 intendeva evocare una serie di contenuti normativi che

sono strettamente correlati al tema cui l'atto comunitario in esame ha riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) riformula la propria bozza di risoluzione, integrandola con una raccomandazione che raccoglie i contenuti del dibattito (vedi allegato).

Il presidente MORRA assicura che rappresenterà al presidente Giuliano la sollecitazione in ordine alla opportunità di riflessione della Commissione sul cosiddetto *Libro Verde*; constatata la presenza del prescritto numero dei senatori, mette quindi ai voti la proposta di risoluzione favorevole con raccomandazione, precedentemente illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO n.COM (2010) 462 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 58)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al-
l'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012,

premesso che la proposta di direttiva si adegua ai cambiamenti demo-
grafici dell'Unione a 27, che ha registrato un tasso di occupazione delle
persone d'età compresa tra i 55 e i 64 anni del 46 per cento nel 2009;

considerato che la Comunicazione della Commissione «Europa 2020
– Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» ha
sottolineato l'importanza della promozione dell'invecchiamento sano e at-
tivo al fine di contribuire ad un tasso di occupazione elevato e ad una ri-
duzione della povertà, che per le persone di età superiore ai 64 anni arriva
ad un tasso del 19 per cento;

osservato che l'invecchiamento attivo rientra già in numerosi pro-
grammi dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, il programma sull'ap-
prendimento permanente, i programmi specifici sulle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione;

valutato positivamente che la Commissione sta attuando un piano eu-
ropeo a favore dei disabili, che prevede iniziative pertinenti anche per gli
anziani, vista la correlazione tra invecchiamento e disabilità;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e
che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri
al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e pro-
cedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole, raccomandando che ogni relativa va-
lutazione sia adeguatamente contestualizzata nelle concrete dinamiche so-
cio-economiche indotte nei singoli Paesi dall'effetto della cosiddetta
«grande crisi».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

202^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Pierluigi Meroni, professore ordinario di Reumatologia dell'Università di Milano e direttore della divisione di Reumatologia dell'Istituto Gaetano Pini di Milano, la dottoressa Barbara Acaia, dirigente medico di I livello della Divisione di ostetricia e ginecologia della Fondazione Policlinico di Milano e il professor Guido Valesini, professore ordinario di Reumatologia dell'Università La Sapienza di Roma.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il presidente TOMASSINI, dopo una breve introduzione sugli argomenti oggetto della procedura informativa in titolo, fa presente che l'indagine conoscitiva mira ad approfondire le patologie ad andamento degenerativo che tipicamente afferiscono al genere femminile. Cede quindi la parola agli auditi per lo svolgimento delle relative relazioni.

Il professor MERONI rileva preliminarmente come le malattie reumatiche costituiscano delle patologie croniche, invalidanti e ad interesse trasversale in ambito disciplinare. A tale riguardo, quanto prima è effettuata la diagnosi ed iniziata la cura tanto più diminuiscono i connessi costi economici e sociali, derivanti dalla diminuzione dell'attività produttiva del paziente che incorre nella disabilità. In tale contesto l'effettività di una diagnosi precoce rende necessaria l'apertura di un numero maggiore di centri specialistici distribuiti sul territorio, nonché l'aumento del numero di specializzazioni programmate presso le università.

Osserva quindi che le malattie reumatiche, interessando una pluralità di organi, comportano numerose morbilità, con particolare riferimento allo sviluppo di patologie cardiovascolari. Nel far presente come le donne rappresentino una percentuale consistente dei pazienti, compresa tra il 70 e l'80 per cento, rende noto che tali malattie, pur colpendo in età fertile, non siano suscettibili di ridurre la fertilità ma possono determinare gravidanze a rischio. Conclude soffermandosi sulle criticità che attengono all'accesso alle strutture di terzo livello e alle connesse terapie più innovative.

La dottoressa ACAIA si sofferma preliminarmente sul problema dell'associazione tra malattie croniche e gestazione, facendo presente come tale incidenza possa agire negativamente sul decorso della gravidanza o, viceversa, la gravidanza possa peggiorare il decorso della malattia. A tale riguardo, in base ad uno studio condotto agli inizi degli anni 2000, la mortalità materna, pur essendosi ridotta per cause dirette, risulta aumentata in relazione alle cause indirette, ovvero sia all'associazione con una malattia cronica preesistente. In particolare, risulta che il 30 per cento delle morti materne è legato alle malattie reumatiche, le quali, pur essendo diverse tra loro, comportano analogamente le medesime criticità.

Dà quindi conto dei cambiamenti intervenuti nell'approccio terapeutico, volto all'utilizzo con sicurezza di una serie di preparati, adatti sia per la madre sia per il feto; inoltre, occorre assicurare un costante monitoraggio della gestazione attraverso ravvicinati controlli ecografici e clinici per fronteggiare eventuali riacutizzazioni della malattia e complicanze ostetriche. Per le pazienti colpite da malattie reumatiche croniche si rende pertanto necessario pianificare la gravidanza dopo un'attenta valutazione ostetrica e reumatologica, per definire il rischio materno fetale nonché le terapie e i controlli più appropriati. Conclude quindi sottolineando l'esigenza di una maggiore diffusione dell'argomento a livello culturale anche tra ostetrici e reumatologi di primo e secondo livello, nella prospettiva

di assicurare diagnosi in modo tempestivo attraverso l'invio dei pazienti a centri di terzo livello.

Il professor VALESINI osserva preliminarmente come, in base alle evidenze scientifiche maturate nel corso di uno studio condotto su scala europea, i pazienti trattati dallo specialista reumatologo presentino una migliore resa, in termini di qualità e aspettativa di vita, oltre alla diminuzione dei costi connessi all'approccio terapeutico. Nel rilevare l'esigenza di offrire una risposta specialistica per soddisfare la domanda crescente di salute e di contenimento dei costi, lamenta la scarsità di specialisti nell'ambito delle scuole di formazione delle università, causa della persistente assenza di una adeguata sorveglianza specialistica, con il rischio di compromettere la *performance* della terapia e di prolungare le liste di attesa. A fronte di una problematica più generale attinente alle compatibilità di bilancio, concorda sull'ipotesi di istituire reti assistenziali con i centri di terzo livello ai fini di una maggiore personalizzazione della terapia.

Nel sottolineare come sia stato dato maggiore risalto alle scuole di specializzazione diverse dalla reumatologia, rileva l'esigenza di individuare idonee risorse suscettibili di determinare cospicui risparmi di spesa su lungo periodo. In particolare, si potrebbe introdurre il concetto del «*pay for performance*», per l'utilizzo dei farmaci biologici, i quali risulterebbero a carico del Servizio sanitario nazionale solo nel caso in cui abbiano prodotto positivi effetti terapeutici sul paziente. È inoltre allo studio l'ipotesi di organizzare una capillare rete di coordinamento con i medici di medicina generale, al fine di assicurare l'effettuazione della diagnosi in tempi rapidi.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) domanda se, con riferimento alle interconnessioni delle malattie reumatiche con la gravidanza, non si ritenga necessario istituire a livello territoriale strutture specifiche volte a supportare la donna durante la maternità. Chiede altresì maggiori ragguagli in ordine alle malattie professionali di interesse reumatologico.

La senatrice BASSOLI (PD), a fronte delle difficoltà nell'accesso ad una diagnosi tempestiva delle malattie reumatiche, chiede se non si ritenga opportuno ipotizzare un percorso informativo guidato, utile al riconoscimento precoce dei sintomi ai fini dell'individuazione della diagnosi e della cura più idonea. Domanda quindi chiarimenti in merito alle interrelazioni della reumatologia con la medicina generale, nella prospettiva di una più marcata sensibilizzazione sui problemi derivanti da tali malattie, nel quadro di un coordinamento più fattivo del medico di medicina generale con lo specialista reumatologo. Chiede infine delucidazioni in merito al valore del DRG in caso di degenza reumatologica, con particolare riferimento all'incidenza di tale aspetto sulla riduzione dei posti-letto dedicati, come avvenuto nella Regione Lombardia.

Il presidente TOMASSINI osserva come l'offerta delle scuole di specialità da parte delle università dipenda in larga misura da fattori esterni, quali la quantità dei posti-letto disponibili, il numero dei docenti universitari nonché la quantità di casi clinici complessivi, suscettibili di determinare quindi anche ampi cambiamenti nella programmazione delle disponibilità delle specializzazioni nel corso degli anni.

Il professor MERONI, rispondendo ai quesiti emersi nel corso del dibattito, fa presente come il problema della diagnosi precoce sia connessa alla difficoltà di riconoscere sintomi poco specifici, fino all'emersione della diagnosi corretta. A tale riguardo dà conto di una sperimentazione condotta nella regione Lombardia, che ha visto l'istituzione di un *call center* gratuito a supporto sia dei medici di medicina generale che dei pazienti, nell'ottica di assicurare una visita specialistica nel più breve tempo possibile. Reputa inoltre necessario promuovere l'attività di informazione attraverso le associazioni dei pazienti, sebbene si tratti di sforzi di carattere individuale, in assenza di una idonea programmazione su base regionale. Nel sottolineare l'importanza del coordinamento tra la struttura universitaria e quella ospedaliera, si sofferma sulle criticità nella valutazione dei DRG, soggetti in particolare ad un notevole abbattimento in caso di cronicità della malattia reumatica.

La dottoressa ACAIA ribadisce l'esigenza di una conoscenza più diffusa delle problematiche recate dalle malattie reumatiche nella gravidanza al fine di ridurre l'impatto delle complicanze. In questo quadro, occorre un consulto di una struttura di terzo livello prima ancora che inizi una gravidanza, ferma restando la possibilità che, nei casi meno gravi, la terapia possa essere eseguita in un centro più periferico. Sottolinea infine l'esigenza di un'ampia differenziazione di DRG in gravidanza in relazione alle eventuali complicanze ad essa connesse.

Il professor VALESINI ribadisce l'esigenza di incentivare lo studio della reumatologia attraverso l'istituzione di un numero maggiore di posti di specializzazione, i quali sono stati finora ridotti del 25 per cento, al fine di assicurare la presenza dello specialista reumatologo in tutte le realtà territoriali. Con particolare riferimento alla professionalità, occorre a suo giudizio un più stretto collegamento con la medicina accademica, anche nella prospettiva di favorire il coordinamento con i medici di medicina generale che non siano inseriti in una struttura associativa. Si sofferma quindi sull'aumento delle malattie professionali ad interesse reumatologico, legato principalmente all'allungamento dell'età media.

In risposta ad un quesito incidentale formulato dalla senatrice BASSOLI, fa presente che la diminuzione del 25 per cento in tre anni dei corsi di specializzazione in reumatologia deriva, oltre che da ragioni di carattere essenzialmente economico, anche da esigenze di razionalizzazione delle scuole di ridotta dimensione. In tale contesto è necessario che l'università offra la formazione specialistica in modo integrato con la struttura ospe-

daliera, come peraltro testimoniato da recenti e proficue esperienze in tal senso.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

213^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ comunica che il Governo ha delegato il sottosegretario all'ambiente Menia a riferire sui recenti sviluppi della situazione della gestione dei rifiuti nella regione Campania. A tal fine, nel calendario della prossima settimana sarà prevista un'apposita seduta per giovedì, 28 ottobre 2010, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2322. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 3)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente D'ALÌ ha proceduto alla verifica del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al relatore a redigere una relazione favorevole sul disegno di legge in titolo con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a redigere un parere favorevole alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con le osservazioni emerse nel corso della relativa discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, illustra i contenuti di alcune osservazioni e condizioni ad integrazione del dibattito svolto in Commissione sull'atto del Governo in titolo. Tra le integrazioni a cui fa riferimento richiama il termine del 31 dicembre 2013 per la redazione del piano generale di prevenzione dei rifiuti.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene sottolineando che le incongruenze che, nonostante il vaglio approfondito svolto sul provvedimento in titolo con la collaborazione dell'opposizione, emergono dalla lettura del testo sono diverse e finiranno per accrescere ulteriormente l'incertezza tra gli operatori del settore. Sarebbe stato opportuno, prima dell'espressione del parere, chiedere alcuni chiarimenti al ministro Prestigiacomo che sarà audito dalla Commissione nella seduta di domani. Rimangono infatti aperte, anche a causa della complessità della lettura dei contenuti, questioni rilevanti quali la sopravvivenza degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'inquadramento delle figure degli intermediari e dei commercianti di rifiuti, nell'ambito delle quali si realizzano spesso fattispecie criminali legate al traffico illecito dei rifiuti.

Dichiara infine l'astensione del Gruppo del Partito democratico stigmatizzando gli eccessi del Governo nell'esercizio delle deleghe legislative relative all'attuazione delle direttive comunitarie.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni emerse nel corso della discussione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente D'ALÌ avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del

Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà recante: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM (2010) 494 def.).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 21 ottobre 2010, già prevista alle ore 8,45 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

214^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

Interviene ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Galan.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sugli indirizzi generali della politica del Dicastero per le parti di competenza

Il ministro GALAN sottolinea preliminarmente la stretta connessione delle tematiche legate alle politiche agricole e di quelle legate alle politi-

che ambientali e sanitarie. Ciò comporta la necessità di uno scambio continuo di informazioni tra i Ministeri competenti e tra questi e le Commissioni parlamentari interessate, al fine di evitare una dispersione delle informazioni dannosa all'azione di Governo.

Nel far presente che il reddito agricolo è calato, negli ultimi anni, del 36 per cento e che le moderne tecnologie del settore agroenergetico rappresentano una possibile opportunità di sostegno del reddito degli operatori del settore insieme al corretto smaltimento dei rifiuti zootecnici, dichiara la propria contrarietà all'impiego dei pannelli fotovoltaici su larga scala in sostituzione della produzione agricola. È favorevole invece alla realizzazione di impianti inferiori al megawatt di potenza per gli approvvigionamenti energetici in ambito agricolo. Sul tema della biodiversità ricorda il piano del suo Ministero volto ad incentivare il mantenimento della diversità genetica nel settore agricolo e fa presente che, nel mese di ottobre, si svolgerà a Roma il *summit* sulla biodiversità nell'ambito del quale l'Italia ha rivestito un ruolo fondamentale. Sempre sul tema della biodiversità, il Ministero è inoltre costantemente impegnato nell'attuazione della convenzione CITES. Per quanto riguarda poi il recepimento della cosiddetta «direttiva nitrati» (direttiva comunitaria 91/676/CEE), fa presente che il Ministero ha recentemente richiesto la deroga alla Commissione europea, mentre è in corso di revisione il cosiddetto «decreto affluenti» ed in fase di elaborazione il piano nazionale strategico dei nitrati da predisporre anche in funzione della nuova politica agricola comunitaria (PAC). Il Ministero è altresì impegnato nel rispetto della normativa in materia ambientale con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE ed il Corpo forestale dello Stato è fortemente impegnato nel contrasto al traffico illecito dei rifiuti. Sul versante della lotta ai cambiamenti climatici il Ministero sta svolgendo un'opera di ricerca e di messa a punto delle migliori pratiche forestali anche al fine di evitare il procedimento di infrazione in cui l'Italia è incorsa per il superamento dei livelli minimi di emissione del PM 10. In materia di prelievo venatorio rileva la notevole disparità tra le diverse situazioni regionali e, considerata l'importanza dell'esercizio del prelievo venatorio anche ai fini della integrazione del reddito nel settore agricolo, auspica una prossima riforma della legislazione che superi le criticità legate alle deroghe ed alle limitazioni previste dalla normativa comunitaria. Al riguardo osserva che le funzioni conferite all'ISPRA risultano troppo differenziate ed impediscono di definire una missione unitaria per questo istituto.

Il senatore FERRANTE (PD) osserva che le reciproche connessioni tra ambiente, agricoltura e sanità impongono – come evidenziato dal Ministro Galan – un approccio organico che prevenga conseguenze inattese dovute a politiche troppo settoriali. Chiede quindi quali siano gli orientamenti del Ministero riguardo al ricorso alle energie rinnovabili alla luce dell'obiettivo comunitario, da raggiungere entro il 2020, di una quota minima del 17 per cento di utilizzo di tali fonti di energia. Chiede inoltre

quale sarà la posizione che il Governo italiano rappresenterà a livello europeo in merito all'impiego di coltivazioni OGM ed ai rischi connessi.

Il senatore ORSI (*PdL*) esprime apprezzamento per la disponibilità del Ministro a confrontarsi apertamente con la Commissione su tematiche di indubbio rilievo e ricorda che nella seduta antimeridiana odierna la Commissione stessa ha espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, direttiva destinata anche a favorire notevolmente la valorizzazione energetica dei residui e degli scarti delle produzioni agricole. Peraltro, mentre tale direttiva impone livelli rilevanti di raccolta differenziata della frazione umida, la normativa nazionale vigente, che sul punto andrebbe senz'altro modificata, non consente l'impiego in agricoltura biologica neppure del *compost* di elevata qualità. Prende quindi atto con soddisfazione delle considerazioni svolte dal ministro Galan in ordine all'aggiornamento della normativa venatoria e fa presente che l'articolo 42 della legge comunitaria per il 2009 ha dettato disposizioni sul prelievo in deroga dello storno che non sono state attuate dalla Regioni. Appare indispensabile a quest'ultimo riguardo l'adozione di un provvedimento urgente che valga a scongiurare il prodursi di danni gravissimi all'agricoltura, giacché lo storno è unanimemente riconosciuto come il responsabile di notevoli danni ai raccolti di olive.

Il senatore SCANU (*PD*) ricorda di aver richiesto, insieme ad altri senatori del suo Gruppo, una informativa urgente del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'interno sugli scontri verificatisi ieri a Cagliari tra un gruppo di pastori e le forze dell'ordine. Chiede quindi se il Ministro abbia già avuto modo di affrontare le problematiche della pastorizia sarda, che versa in una gravissima situazione di crisi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Scanu e auspica che il Governo mostri rispetto alle necessità dei pastori sardi almeno la stessa sensibilità dimostrata verso quegli allevatori che in modo consapevole e sistematicamente impunito hanno violato la normativa sulle quote latte. Sul tema della caccia il Partito democratico non è mai stato contrario ad un intervento di manutenzione della legge vigente, ma deve rilevare che il dibattito parlamentare sul tema è servito sino ad oggi soprattutto come palcoscenico per opposti estremismi, tutti interni alla maggioranza. Chiede quindi al Ministro se ritenga realistico immaginare che l'Italia possa finalmente rispettare i limiti comunitari sulla contaminazione da nitrati e se il Governo ritenga di presentare con urgenza una proposta legislativa volta a disciplinare in modo adeguato l'uso dei fitofarmaci in agricoltura.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ringrazia il Ministro per le considerazioni svolte ed esprime particolare apprezzamento per la contrarietà mani-

festata dal Ministro medesimo rispetto ad un ampio utilizzo dei terreni agricoli per impianti fotovoltaici. Ricorda quindi che la Commissione, con la risoluzione n. 17, approvata nella seduta dell'8 luglio 2009, ed il Senato, con la mozione n. 248, approvata nella seduta pomeridiana del 14 aprile 2010, hanno evidenziato l'inopportunità delle fughe in avanti avvenute a livello europeo sul terreno dell'incremento degli obiettivi percentuali di riduzione delle emissioni di CO₂.

Il ministro GALAN, in sede di replica, osserva come la questione relativa ai livelli di emissione dell'anidride carbonica e quella relativa all'impiego di fitofarmaci in agricoltura abbiano risvolti evidenti con le politiche ambientali e quelle sanitarie. Ritiene sia arrivato il momento di apportare modifiche migliorative alla legge sul prelievo venatorio e di dare attuazione alla normativa comunitaria sui nitrati per non richiedere ulteriori deroghe all'Unione europea. Per quanto riguarda le recenti vicende che interessano la pastorizia sarda, proporrà nella giornata di oggi una soluzione alle competenti rappresentanze sindacali che comunque non deluderà le aspettative di chi ha a cuore la legalità. Per quanto riguarda l'impiego degli OGM in agricoltura ricorda che spetta alle regioni proporre i piani di coesistenza e che la normativa comunitaria prevede una disciplina che non lascia spazio alle iniziative autonome dei singoli Stati. Dichiarò infine di condividere la necessità di prestare attenzione alla qualità del *compost* da impiegare in agricoltura ed alla difesa delle colture dalle aggressioni degli storni.

La senatrice MAZZUCONI (PD) ricorda l'impiego diffuso del *compost tout court* in agricoltura.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il ministro Galan per il contributo offerto ai lavori della Commissione ed auspica una prossima occasione di incontro per approfondire le questioni attinenti allo sfruttamento delle risorse ittiche, tema del quale si è ampiamente interessata la Commissione stessa.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea. – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM (2010) 494 definitivo)

(Esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente D'ALÌ illustra l'atto comunitario in titolo, che è sottoposto al vaglio della Commissione per l'espressione del parere di sussidiarietà e di proporzionalità previsto dal protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Lo scopo della proposta

è di fornire adeguate risorse finanziarie per lo sviluppo della politica marittima integrata. Questa azione si fonda sul Libro blu «*Una politica marittima integrata per l'Unione europea*» e sul relativo piano di azione, adottato dalla Commissione nel 2007. La politica marittima integrata dell'Unione europea non dispone di una base giuridica esplicita nel Trattato; essa copre, tuttavia, numerose politiche settoriali dell'Unione che interessano i mari e le coste, come la pesca, la libertà, la sicurezza e la giustizia, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, la ricerca, l'ambiente, l'energia ed il turismo. In particolare, la proposta di regolamento non definisce una nuova politica e non fissa nuovi obiettivi, ma prevede un sostegno finanziario dell'Unione, ad un livello ragionevolmente più elevato rispetto alle azioni preparatorie ed ai progetti pilota sinora realizzati, per esplorare altre opzioni e attuare la politica marittima integrata in funzione dei suoi sviluppi.

Con riferimento all'articolato segnala, in particolare, l'articolo 4 che enuncia le diverse azioni ammissibili alle quali il programma può concedere un sostegno finanziario: studi e programmi di cooperazione; informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti *web*; conferenze, seminari, *workshop* e *forum* delle parti interessate; condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione europea, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità; azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota. L'articolo 5 prevede che il sostegno finanziario dell'Unione europea possa assumere la forma di sovvenzione, contratto di appalto pubblico o di accordo amministrativo. L'articolo 6 stabilisce che beneficiari del sostegno finanziario nell'ambito del programma possano essere persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, incluse le agenzie dell'Unione europea. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 della proposta di regolamento. L'articolo 8 quantifica, infine, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata in 50.000.000 di euro per il triennio 2011 – 2013.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 20 ottobre 2010

118^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito della discussione generale congiunta, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2010.

Il senatore SANTINI (*PdL*) esorta a prendere in considerazione i documenti all'ordine del giorno non secondo un'ottica di adempimento ordinario, quasi di natura burocratica, cui la 14^a Commissione deve assolvere ogni anno.

In realtà, la «sessione comunitaria» che vede coinvolta la Commissione nell'unica sua sede referente, deve essere implementata secondo un'impostazione responsabile e come impegno periodico che indichi, alle Istituzioni dell'Unione europea, che l'Italia è in grado di adeguarsi con efficienza al diritto comunitario.

In attesa di ricevere la proposta governativa di riformulazione della legge ordinamentale che prevede il disegno di legge comunitaria, la cosiddetta «legge Buttiglione», è d'uopo procedere, secondo l'oratore, ad un ripensamento generale del ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea sia nella «fase ascendente» che nella «fase discendente».

A suo avviso, considerata la centralità e la pervasività delle regole comunitarie, occorrerebbe rafforzare i poteri della 14^a Commissione, al fine di trasformarla in organo di ultima istanza delle questioni attinenti l'UE, mediante un vero e proprio ribaltamento delle sue competenze: da

Commissione di «raccolta» delle indicazioni provenienti dalle diverse Commissioni permanenti, essa, infatti, dovrebbe tramutarsi in organismo propulsore, per il Senato, nell'elaborazione e nella trasposizione della normativa comunitaria, utilizzando il più possibile i nuovi strumenti procedurali messi a disposizione dal Trattato di Lisbona.

Passando, infine, ad esaminare il corrente disegno di legge, relativo all'anno 2010, l'oratore si sofferma sugli interessanti e dettagliati rilievi formulati nelle relazioni trasmesse, in particolare dalle Commissioni 7^a, 9^a, 10^a, 11^a e 12^a.

Al senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) preme mettere in evidenza alcuni punti critici attinenti l'adeguamento dell'Italia alla disciplina dettata dall'Unione europea in materia di sanità e di salute pubblica.

In particolare, segnala l'estrema importanza della normativa che va a incidere sulla sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, di cui alla direttiva 2010/53, che deve essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 27 agosto del 2012.

A questa non secondaria lacuna si aggiunge la necessità di legiferare, sempre con norme di rango nazionale, in merito al nuovo e preoccupante fenomeno criminale connesso con la compravendita elettronica dei farmaci.

Si tratta di una fattispecie – quella, appunto del cosiddetto «crimine farmaceutico», oggetto, peraltro, di recente e attenta valutazione anche da parte del Consiglio d'Europa – che denota profili di una certa gravità avuto riguardo, in modo particolare, all'elevatissima percentuale di farmaci contraffatti che sono oggetto di transazione mediante il *web*.

Si ripromette, in conclusione, di predisporre possibili proposte emendative al disegno di legge – che risultino, ovviamente, compatibili con i criteri fissati dalla legge n. 11 del 2005 – riguardanti, tra le altre, il codice europeo dei medicinali.

Secondo il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), nell'attuale passaggio storico, si stanno instaurando le condizioni, per così dire, ideali affinché – nella definizione del rapporto generale tra l'Italia e l'Unione europea – venga avviato un processo «virtuoso» di collaborazione tra Parlamento e Governo nazionale e tra il «Sistema Italia» e le Istituzioni dell'Unione europea.

Richiamando, a tale proposito, vuoi il documento del Comitato presieduto dalla presidente Boldi ed istituito per adeguare il Regolamento del Senato alle nuove procedure del Trattato di Lisbona, vuoi l'annunciata iniziativa governativa di riforma della cosiddetta «legge Buttiglione», vuoi, infine, lo stesso esame, al momento in corso presso la 14^a Commissione, dell'atto comunitario n. 66 sulle competenze di esecuzione della Commissione europea, l'oratore invita i commissari a prefigurare, al di là dei tradizionali ruoli di maggioranza e opposizione, nuove responsabilità per il Senato e, in particolare, per la Commissione Politiche dell'U-

nione europea, nella gestione delle varie attività connesse alla partecipazione dell'Italia all'UE.

Sotto tale profilo, con riferimento alla specifica trattazione del disegno di legge comunitaria 2010, occorre, a suo modo di vedere, lanciare un primo messaggio chiaro e rigoroso per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità degli emendamenti stabiliti sia dal Regolamento del Senato sia dalla citata «legge Buttiglione».

Per la senatrice SOLIANI (PD) bisogna prendere atto che, per usare una metafora, il «sistema Paese» si è incamminato, nel suo percorso di integrazione sempre più stretta con l'Unione europea, in una sorta di binario a scartamento ridotto quando, invece, occorrerebbe viaggiare con il ritmo dell'alta velocità.

In effetti, le modalità di coinvolgimento del Parlamento alla formazione del diritto comunitario e di recepimento della normativa dell'Unione non sono moderne, in quanto calibrate su una procedura e una tempistica, risalenti nel passato, nonché tipicamente italiane e non europee.

A suo avviso, occorre rimuovere tali incrostazioni ed assicurare, ad esempio, una maggiore centralità alle funzioni e alle competenze della 14^a Commissione.

Potrebbe essere opportuno, inoltre, coinvolgere più ampiamente l'Aula del Senato – come, peraltro, è stato fatto in maniera eccellente con la recente approvazione della bozza di risoluzione presentata dal senatore Mauro Maria Marino – attraverso discussioni *ad hoc* su tematiche assolutamente cruciali, come ad esempio la questione della crisi economica e finanziaria, oppure mediante la fissazione di obiettivi politici concreti, come, ad esempio, l'impegno a ridurre il *deficit* di recepimento delle direttive comunitarie all'1 per cento, con conseguente disamina e verifica, appunto, ad opera dello stesso Senato nella sua sede plenaria.

Più in generale, l'oratrice invita a riflettere sul drammatico depotenziamento dell'iniziativa legislativa del Parlamento in quanto tale nelle materie comunitarie: urge, su questo punto, interrogarsi su chi, tra l'Esecutivo e le Camere, debba assumere il ruolo di *primum mobile* nell'ideazione e nella realizzazione della politica nazionale *vis à vis* dell'Unione europea.

La senatrice GERMONTANI (FLI) esprime condivisione sui contenuti degli interventi testé svolti, soprattutto in merito alla questione per cui il Parlamento deve svolgere una azione non accessoria o marginale, rispetto all'evidente ruolo dominante del Governo, nell'implementazione delle azioni comunitarie.

Bisogna, inoltre, riconoscere come persista, purtroppo, una mancanza di consapevolezza, tra i parlamentari, di quanto ormai sia penetrante e incisivo l'impatto normativo proveniente da Bruxelles nella vita quotidiana dei cittadini. Al riguardo, uno dei compiti principali dei componenti la 14^a Commissione è anche quello di tentare di rimuovere tale inconsapevolezza.

La senatrice MARINARO (PD), nel dichiarare di aver seguito con attenzione gli interessanti interventi finora svolti in sede di discussione generale sui documenti in esame, ricorda con rammarico come, proprio durante la trattazione della legge comunitaria 2009, due iniziative legislative di provenienza parlamentare, riguardanti l'attuazione della direttiva sui rimpatri e della direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro, siano state pesantemente mortificate dalla volontà del Governo di bloccare, per quel momento, la loro applicazione nell'ordinamento nazionale.

Segue un breve intervento del senatore SANTINI (PdL), il quale ribadisce l'imperativo di non trasformare anche il disegno di legge comunitaria 2010 in un provvedimento *omnibus*, come avvenuto, più volte, in passato.

Replica sinteticamente agli intervenuti la PRESIDENTE (LNP), relatrice, la quale, in particolare, si dichiara d'accordo con la necessità, enunciata da molti senatori, di adottare un approccio serio e responsabile a cominciare, appunto, dall'esame concreto del corrente disegno di legge comunitaria per il 2010.

Proprio a tale proposito, si sente in dovere di riassumere il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi a tale provvedimento: in base all'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, le proposte modificative non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, così come definito dagli articoli 1, 8 e 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»).

In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, un conseguente obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno. Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, in primo luogo, potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea non ancora attuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; infine, quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non sono ammissibili, pertanto, emendamenti diretti a modificare la normativa nazionale di attuazione di direttive comunitarie, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

La Presidente, quindi, nel mantenere ancora aperta la discussione generale congiunta, propone di determinare il termine per la presentazione degli emendamenti all'atto Senato n. 2322 per le ore 12 del 27 ottobre 2010.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (COM (2010) 392 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM (2010) 433 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di due risoluzioni: Doc. XVIII-bis, n. 19 e Doc. XVIII-bis, n. 20)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (COM (2010) 392 definitivo), il 29 settembre 2010, relatore Del Vecchio e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM (2010) 433 definitivo), il 7 ottobre 2010, relatore Fleres.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2010) 392 definitivo) e (COM (2010) 433 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 382 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 19)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 392 definitivo,

considerato che la proposta di direttiva è diretta a stabilire norme minime comuni relative al diritto degli indagati e degli imputati di essere informati sui loro diritti e sull'accusa, nell'ambito di procedimenti penali;

ricordato che essa costituisce la seconda misura di una tabella di marcia, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009, per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, di cui la prima misura è stata la proposta di direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e le cui restanti misure previste riguardano: consulenza legale e assistenza legale gratuita; comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari; garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili; libro verde sulla detenzione preventiva;

considerato che la proposta in oggetto, relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali, essendo fondata sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è diretta a stabilire norme minime in materia di cooperazione giudiziaria penale, lasciando gli Stati membri liberi di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone, come ribadito dallo stesso articolo 10 della proposta;

considerato inoltre che il successivo paragrafo 3, dello stesso articolo 82 del TFUE, prevede la procedura del cosiddetto «freno d'emergenza», che consente allo Stato membro che ritenga che una direttiva proposta ai sensi del paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, di investire il Consiglio europeo, sospendendo così la procedura legislativa ordinaria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime a tutela dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e l'applicazione del

principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme in quanto si limita a disporre ai fini dell'obiettivo di stabilire norme minime omogenee tra gli Stati membri, circa i modi e tempi della comunicazione di informazioni agli indagati o imputati nei procedimenti penali, ribadendo espressamente, all'articolo 10, che nessuna disposizione può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali nazionali che assicurano un livello di protezione più elevato;

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui possono essere stabilite norme minime «per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale», che possono riguardare, tra l'altro, «i diritti della persona nella procedura penale» e che inoltre devono tenere conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non possono impedire a questi ultimi di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone;

nel merito, si esprime apprezzamento per l'intento della proposta di stabilire norme minime e omogenee in tutti gli Stati dell'Unione a tutela dei diritti della difesa nei processi penali, al fine di rafforzare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e della cooperazione in materia giudiziaria;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, relativo al diritto di accesso al fascicolo in caso di detenzione, anche durante la fase dell'indagine, ancorché per i soli documenti rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione, si ritiene opportuno chiarire che la valutazione circa la pertinenza dei documenti consultabili debba essere effettuata dal giudice o comunque da organo terzo;

in relazione all'articolo 8, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di predisporre una procedura che consenta di verificare che l'indagato o l'imputato abbia ricevuto tutte le informazioni previste, ai fini di una maggiore aderenza alla *ratio* della norma stessa e considerata la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Panovits c. Cipro*, sentenza dell'11 dicembre 2008, n. 4268/04, 67), secondo cui le autorità competenti degli Stati membri devono garantire che la persona arrestata abbia una «comprensione generale» delle informazioni contenute nella comunicazione dei diritti, potrebbe essere opportuno prevedere che gli Stati membri debbano assicurarsi che l'indagato o l'imputato, non solo abbia ricevuto le informazioni comunicate, ma ne abbia anche una comprensione generale.

Si osserva, altresì, che l'applicazione della direttiva in argomento nell'ordinamento nazionale comporterà auspicabilmente il coinvolgimento dei Garanti dei diritti dei detenuti nelle procedure di verifica della ricezione e

comprensione delle informazioni da parte dell'indagato o imputato e, necessariamente, la realizzazione di misure concrete per assicurare l'effettiva attuazione di quanto previsto dalla direttiva, compresa la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 433 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 20)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 433 definitivo,

considerato che esso si colloca nell'ambito di un processo di ripensamento delle modalità di vigilanza sui principali strumenti finanziari a livello dell'Unione, con particolare riferimento alla direttiva 2002/87/CE sui conglomerati, della quale era prevista da tempo una revisione;

tenuto conto che, per quanto riguarda in particolare i conglomerati, i rischi di gruppo si sono manifestati in tutta la loro gravità durante la recente crisi del mercato finanziario, evidenziando l'importanza della vigilanza supplementare sulle interconnessioni all'interno dei gruppi finanziari e tra istituti finanziari;

tenuto conto altresì che la proposta in oggetto si limita ad affrontare le questioni tecniche più urgenti riscontrate in fase di riesame della direttiva madre, riservando a ulteriori approfondimenti la presentazione di una proposta più articolata e innovativa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto i suoi obiettivi non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri e solo una legislazione europea può garantire che i conglomerati finanziari operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme, in quanto le modifiche apportate alle direttive non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in essa individuati;

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 53, paragrafo 1 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese, tra l'altro, al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio delle stesse.

Nel merito, si accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, dettata dalla doppia necessità di adeguare la direttiva 2002/87/CE alle modifiche intervenute nella legislazione di settore, e di tener conto delle dif-

ficoltà emerse durante la crisi finanziaria nel prevenire e vigilare sui rischi di gruppo. Si segnala tuttavia l'importanza di interventi più innovativi e radicali, che estendano e puntualizzino al contempo la portata della vigilanza e le modalità di determinazione del capitale dei conglomerati, onde garantire la massima trasparenza e le massime garanzie per gli investitori; si auspica pertanto che detti interventi vengano rapidamente formalizzati, in linea con il programma di lavoro delineato dalla stessa Commissione.

Si evidenzia infine come il sovrapporsi nel corso di pochi anni di un consistente numero di modifiche all'impianto legislativo in tema di vigilanza e di strumenti finanziari renda l'impianto stesso di non facile lettura e interpretazione. Sarebbe pertanto opportuno provvedere al più presto, anche nel caso in cui il numero di modifiche apportate finora non lo renda strettamente necessario, a una codificazione della normativa, se non alla predisposizione di un autentico testo unico, che potrebbe essere utilmente coordinato dalle nuove Autorità di vigilanza in ambito bancario e assicurativo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 20 ottobre 2010

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'arcivescovo caldeo di Kirkuk, monsignor Louis Sako.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'arcivescovo caldeo di Kirkuk, monsignor Louis Sako

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il presidente MARCENARO nel ringraziare monsignor Sako, ricorda come l'alto prelato stia partecipando, proprio in questi giorni, ai lavori del Sinodo sul Medio Oriente in Vaticano che si concluderanno il 24 ottobre

prossimo. Monsignor Sako è una personalità di primissimo livello, peraltro molto conosciuta, e la sua testimonianza sui problemi delle minoranze, in particolare quella cristiana, in Iraq e in tutto il Medio Oriente, è particolarmente preziosa.

Monsignor Louis SAKO, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta con l'odierna audizione, ricorda come il Sinodo veda riuniti ben 184 padri sinodali che possono esprimersi con grande libertà e sincerità sulla situazione delle loro diocesi in Medio Oriente, una situazione estremamente difficile per i cristiani così come per tutte le minoranze, dal momento che i regimi che si sono consolidati in quella parte del mondo sono sostanzialmente teocratici. Tutto, dall'istruzione alla politica, fa riferimento alla religione islamica e chi non si riconosce in quella fede viene considerato cittadino di seconda classe. Peraltro in Iraq i cristiani si trovavano ben prima dei musulmani, poiché dalla fine del primo secolo i discepoli di Gesù vi predicarono con un certo successo, anche in considerazione di una forte presenza ebraica, culturalmente più disposta ad accogliere il messaggio evangelico. Dal 637 d.C. i musulmani hanno preso il sopravvento, spesso con la violenza, costringendo tutte le altre confessioni religiose ad una condizione di minorità. Oggi vi è libertà di professare la propria fede, ma non quella di fare apostolato. Tanto per fare un esempio, in Egitto non si ha il diritto di costruire una chiesa. Questo impedisce alla comunità cristiana in Medio Oriente di crescere. Per quanto riguarda l'Iraq, in tempi più vicini a noi i cristiani sono passati in pochi anni dal 20 per cento a meno del 10 per cento della popolazione. Sostanzialmente all'epoca di Saddam Hussein – che aveva instaurato una feroce e spietata dittatura in un contesto tuttavia secolarizzato e quindi maggiormente tollerante in materia religiosa – i cristiani erano circa 800 mila mentre al momento sono meno di 400 mila. Tutte le confessioni religiose minoritarie vengono di fatto discriminate in Iraq, e l'intolleranza religiosa è tanto radicata che oggi vi sono problemi all'interno della stessa confessione islamica tra sciiti e sunniti. Pare davvero – e forse corrisponde ad un preciso disegno degli americani – che l'Iraq si avvii ad una tripartizione tra Nord curdo, Sud sciita e Centro sunnita. In un contesto in cui chi professa una religione non musulmana, in particolare la religione cristiana, è discriminato, spesso subisce violenza, rischia concretamente di essere ucciso o rapito – non si contano i casi di riscatti pagati dopo un rapimento a sfondo religioso – molti decidono di espatriare e questo, unitamente al fatto che le famiglie cristiane sono ormai decisamente meno numerose delle famiglie musulmane – che si fondano sulla poligamia – rischia di impoverire ancor più la comunità cristiana. Colpisce l'accondiscendenza della comunità internazionale che non sembra rendersi conto della gravità della situazione. Lo dimostrano ad esempio le reazioni tutto sommato contenute dell'Occidente di fronte alle uccisioni dei cristiani in Medio Oriente, non solo in Iraq, mentre singole bravate, nate nei paesi occidentali, come quella del pastore protestante statunitense che intendeva pubblicamente bruciare il Corano, suscitano vere e proprie sollevazioni nel mondo musulmano,

quasi che fosse tornata l'epoca delle crociate. La comunità internazionale potrebbe invece impegnarsi per indurre questi regimi ad una maggiore tolleranza religiosa e in questo senso anche il Senato italiano e questa Commissione potrebbero fare molto.

Prendono quindi la parola i senatori FLERES (*PdL*), PERDUCA (*PD*) e BAIIO (*PD*).

Monignor SAKO risponde ai senatori intervenuti.

Prende quindi la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) per porre una ulteriore domanda.

Segue un breve intervento del presidente MARCENARO.

Ad entrambi risponde Monsignor SAKO.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando Monsignor Sako e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 20 ottobre 2010

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mauro Bussoni, vice direttore generale della Confesercenti, accompagnato dal dottor Antonello Oliva, responsabile dell'ufficio economico e dal dottor Giuseppe Fortunato, responsabile dei rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione della predetta forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confesercenti

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor BUSSONI illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, fornendo in primo luogo un'analisi del quadro generale degli andamenti inflazionistici. Puntualizza infatti che in Italia l'inflazione ha registrato, dall'autunno del 2007 fino al mese di settembre del 2008, una continua accelerazione, provocata in prevalenza dalle componenti alimentare ed energetica, che presentano tuttora un'alta incidenza sull'indice generale dei prezzi al consumo, pari al 25 per cento.

Osserva quindi come sia in atto un lieve recupero della dinamica inflazionistica nella parte centrale del corrente anno, legato in prevalenza alla componente energetica che, sotto la spinta delle quotazioni internazionali del petrolio greggio, presenta tassi di variazione annui prossimi al 5 per cento. Per contro, l'andamento dell'inflazione al netto delle componenti alimentare ed energetica è maggiormente condizionato dalla situazione macroeconomica interna, soprattutto in seguito al rallentamento della crescita nella fase successiva alla crisi finanziaria. Segnala quindi che, eccezion fatta per il comparto energetico, gli altri settori hanno fatto registrare andamenti differenziati, che hanno permesso tuttavia all'inflazione di rimanere intorno all'1,3 per cento da oltre un semestre.

Osserva in proposito che il comparto non alimentare presenta un'inflazione bloccata all'1 per cento su base annua ormai da diversi mesi, con un andamento che caratterizza numerosi settori, la cui dinamica si assesta al di sotto del dato medio, come nel caso dell'abbigliamento, delle calzature e delle automobili.

Successivamente procede all'esame del comparto tariffario, la cui dinamica ha rallentato nei mesi più recenti: tale andamento riflette la decelerazione delle tariffe a controllo nazionale, e una sostanziale stabilità dell'inflazione delle tariffe a controllo locale. Tuttavia in alcuni settori esse mostrano forti rincari annui, con incrementi che superano anche i 10 punti percentuali, come nel caso dell'acqua potabile e della raccolta dei rifiuti.

Si sofferma quindi sul settore della distribuzione, investito da una profonda riforma che ne ha accentuato il grado di concorrenza interna, anche se essi non presenta dinamiche sostanzialmente diverse da quelle del resto dell'economia. Ciò è in particolare confermato dall'accentuarsi del *turn over* e dalla costante presenza di saldi negativi tra le imprese di nuova costituzione e quella che invece cessano la propria attività. Continuano tuttavia a esistere segmenti di mercato caratterizzati da un minore grado di concorrenza, come il settore dei servizi, anche pubblici, che presentano spesso livelli di spesa non comprimibili per i consumatori.

Lamenta inoltre anche la generale mancanza di politiche pubbliche volte a incentivare la maggiore produttività e innovazione del terziario, anche a causa di un pregiudizio di carattere culturale, in base al quale il sostegno all'innovazione deve essere riservato ad altri settori industriali, soprattutto per favorire un'economia da esportazione. Ricorda poi che la Confesercenti ha in più occasioni evidenziato l'esigenza di prevedere in-

centivi, anche di carattere economico, alla creazione di aggregazioni orizzontali tra le imprese di minori dimensioni, anche in aree urbane, con l'obiettivo di migliorarne l'organizzazione produttiva e di ridurne i costi.

Per quanto riguarda la specifica questione degli incrementi di prezzo dei beni alimentari, rileva che essi sono imputabili a cause esterne, come la presenza di elementi speculativi, non originatisi all'interno del settore distributivo.

Conclude la propria esposizione dando conto di un allegato al documento consegnato alla Commissione, nel quale si espone l'andamento delle tariffe locali dei rifiuti solidi urbani e dell'acqua potabile, in un periodo compreso tra il 2003 e il 2009: esso ha fatto registrare un livello annuo di crescita di gran lunga superiore al tasso dell'inflazione generale. Manifesta al riguardo le proprie preoccupazioni per la dinamica più recente, che ha visto, in soli sette mesi, un aumento del 24 per cento per la tariffa per i rifiuti solidi urbani e del 35 per cento per l'acqua potabile, contro un'inflazione generale che si assesta al 7 per cento.

Il presidente DIVINA riepiloga le tematiche di maggiore interesse emerse nel corso dell'esposizione.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) evidenzia che, con l'attuazione del federalismo fiscale, l'introduzione dei fabbisogni *standard* per le regioni e gli enti locali dovrebbe risolvere il problema degli eccessivi rincari delle tariffe per i servizi pubblici locali.

Nel corso della riforma delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea si è opportunamente deciso di considerare anche il livello del debito privato nazionale come parametro di valutazione ai fini del rispetto dei vincoli del nuovo patto europeo di stabilità. Tale indicatore risulta particolarmente positivo per l'Italia, anche nei confronti dei Paesi europei maggiormente sviluppati. Si tratta pertanto di una novità estremamente favorevole, altrimenti l'Italia sarebbe stata costretta a un lungo quanto gravoso percorso di rientro del debito pubblico, senza margini di intervento a favore di politiche di crescita e sviluppo.

Ciò posto, chiede di valutare quali prospettive positive potrebbero aprirsi per le imprese rappresentate dalla Confesercenti.

Il dottor BUSSONI, premesso che occorrerà attendere la preventiva definizione dei criteri di applicazione dei nuovi parametri europei, concorda con la valutazione che il riferimento al debito privato è senz'altro una novità positiva per l'Italia, poiché si dovrebbe in tal modo evitare il pericolo di imporre ai cittadini e alle imprese ulteriori sacrifici economici, in un contesto in cui risulta estremamente difficile mantenere i livelli occupazionali. L'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive dovrebbe essere quindi destinata, in modo selettivo e razionale, al rilancio dei consumi e dei livelli occupazionali.

Il presidente DIVINA domanda quali sono le iniziative che il legislatore dovrebbe adottare per ridurre i costi e gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese. Ricorda in proposito il positivo esempio del concordato fiscale, che consentiva alle imprese di minori dimensioni, aventi sede in centri periferici e al di sotto di un determinato volume di affari annuo, di poter utilizzare una procedura agevolata per definire la propria posizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il dottor BUSSONI evidenzia come l'elaborazione delle politiche fiscali nei confronti delle imprese rappresenti una materia particolarmente delicata, considerata la necessità di proseguire nel percorso di rientro dal debito pubblico, fermo restando comunque che il livello del prelievo sui redditi d'impresa dovrebbe sempre ubbidire a criteri di equità.

Giudica la recente riforma degli studi di settore un progresso nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche se sono necessari ulteriori sforzi per conciliare le esigenze di continuità aziendale delle imprese di minori dimensioni con la necessità di assicurare allo Stato un gettito adeguato. Potrebbe essere infatti ulteriormente rivista la normativa sugli studi di settore per attenuare gli oneri amministrativi incombenti sulle aziende, soprattutto per quel che riguarda gli adempimenti contabili e i controlli interni sulla congruità dei ricavi realizzati.

Fa quindi riferimento a uno studio compiuto negli Stati Uniti per misurare in termini economici l'impatto del modello di distribuzione di beni e servizi sulla collettività, con particolare riguardo agli ipermercati. Evidenzia in proposito l'opportunità che il sistema distributivo sia razionale e adeguato al territorio in cui opera, in modo da tenere conto delle sue caratteristiche e da arrecare un beneficio immediato ai consumatori, non solo e non tanto in termini di maggiore concorrenza e riduzione dei costi, ma anche per garantire una migliore qualità della vita.

Il presidente DIVINA interloquisce brevemente per sottolineare come, in una realtà come il Trentino Alto Adige, l'eventuale chiusura di un esercizio di prossimità rappresenti un grave danno per la comunità interessata.

Anche il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) concorda con l'esigenza di favorire il permanere degli operatori di minori dimensioni nei territori in cui sono insediati, riconoscendo come in tale ambito sia fondamentale anche l'apporto delle associazioni di categoria come la Confesercenti.

Reputa altresì condivisibile l'obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e amministrativi, seguendo l'esempio di altri Paesi come la Germania e l'Austria. Evidenzia tuttavia come l'introduzione del sistema SISTRI sembri porsi in contrasto con tale finalità.

Il presidente DIVINA richiama l'attenzione sull'esperienza dei centri commerciali urbani, attraverso i quali sarebbe possibile creare una colla-

borazione sinergica tra i vari esercizi di minori dimensioni, permettendo agli imprenditori di operare in modo coordinato e razionale. Nel condividere il metodo in base al quale devono essere sottoposti a verifica i costi che ciascuna comunità è chiamata a sostenere in relazione al modello di distribuzione adottato sul territorio, sollecita un giudizio sull'eventuale riduzione delle filiere commerciali e distributive, come nel caso dell'iniziativa «chilometro zero», nell'ottica di migliorare la concorrenza fra i prezzi e di rilanciare la domanda interna di beni e servizi.

Il dottor BUSSONI, in relazione all'iniziativa denominata «chilometro zero», dà conto di alcuni accordi stipulati con i rappresentanti del settore agricolo, grazie ai quali è stato possibile destinare al mercato locale la vendita e il consumo dei prodotti tipici e di eccellenza. Ritiene quindi pienamente condivisibile l'obiettivo di favorire la conclusione di accordi di filiera. A suo parere risulta però fondamentale evitare situazioni in cui si creino deroghe a norme amministrative e fiscali, giacché si correrebbe soltanto il rischio di alterare il mercato, senza ottenere prezzi più convenienti.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 ottobre 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 20 ottobre 2010

Presidenza del Presidente

Gaetano PECORELLA

indi del Vice Presidente

Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 8,40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti di Greenpeace

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore delle Campagne Greenpeace Italia, Alessandro Giannì, e del direttore esecutivo Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio.

Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, e Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, e Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, rispondono ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Pietro FRANZOSO (PdL).

Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, e Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, rispondono ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, e Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, completano le risposte ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Gianni e il dottor Onufrio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 13,45.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana

(Seguito dell'esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso i relatori, onorevole Giovanni Fava e senatore Gianpiero De Toni, hanno presentato la proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana da loro predisposta (vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 ottobre 2010). Comunica quindi che su di essa sono state presentate alcune osservazioni da parte dei relatori, sulla base delle quali procede ad una riformulazione del testo in esame, con il consenso di tutti. Avverte, quindi, che sono state presentate alcune proposte di modifica sulle quali invita i relatori ad esprimere il parere.

Il deputato Giovanni FAVA (*LNP*), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, senatore Gianpiero De Toni, esprime parere favorevole sulle proposte di modifica n. 1, n. 3, n. 5 del senatore Lorenzo Piccioni, nonché sulla proposta n. 7 dei relatori. Esprime parere contrario sulle proposte n. 2, n. 4, n. 6 e n. 8 del senatore Piccioni.

Intervengono a più riprese, sui contenuti delle proposte di modifica, i senatori Lorenzo PICCIONI (*PdL*), Candido DE ANGELIS (*FLI*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), Daniela MAZZUCONI (*PD*), la quale dichiara altresì di astenersi nella votazione sulla proposta n. 1, nonché i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Giovanni FAVA (*LNP*), *relatore*, Gianpiero DE TONI (*IdV*), *relatore*, e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione le singole proposte di modifica.

La Commissione approva la proposta di modifica n. 1, respinge la n. 2, approva la n. 3, respinge la n. 4, approva la n. 5, respinge la n. 6 e approva la n. 7.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che la proposta n. 8 non sarà messa in votazione, essendo preclusa dall'approvazione della proposta n. 7.

Intervengono in sede di dichiarazione di voto i senatori Candido DE ANGELIS (*FLI*), Gennaro CORONELLA (*PdL*), Gianpiero DE TONI, *relatore*, nonché i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, il quale mette in votazione la proposta di relazione così come modificata nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione così come modificata nel corso della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente alle proposte di modifica presentate.

La seduta sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,35.

Audizione del sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio, accompagnato dal sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella.

Domenico AURICCHIO, *sindaco di Terzigno*, e Gennaro LANGELLA, *sindaco di Boscoreale*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Candido DE ANGELIS (*FLI*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), Gennaro CORONELLA (*PdL*), Cosimo IZZO (*PdL*), Salvatore PISCITELLI (*PdL*), nonché i deputati Giuseppina CASTIELLO (*PdL*), Daniela MELCHIORRE (*Misto*), Stefano GRAZIANO (*PD*), e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Domenico AURICCHIO, *sindaco di Terzigno*, e Gennaro LANGELLA, *sindaco di Boscoreale*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta, avvertendo che riprenderà al termine della riunione dell'Ufficio della Presidenza.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Caserta nella prima settimana di novembre, nell'ambito dell'approfondimento sulla regione Campania.

La seduta termina alle ore 16,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 20 ottobre 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal senatore ESPOSITO (PdL) e dai deputati BRIGUGLIO (FLI), CICCHITTO (PdL), PASTORE (LNP) e ROSATO (PD).

La seduta termina alle ore 10,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 20 ottobre 2010

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale» (n. 243)

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» (n. 247)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre. Segnala la presentazione, da parte del senatore Boschetto, di un emendamento al disegno di legge recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione» (AS 2243) volto a realizzare l'intervento prefigurato nell'osservazione contenuta nella proposta di parere sul provvedimento in esame; auspica che su tale emendamento si registri, nel corso dell'esame di quel disegno di legge, un ampio consenso.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione» (n. 248)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

I senatori PERDUCA (*PD*) e MASCITELLI (*IdV*) intervengono per annunciare la loro astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato» (n. 256)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei» (n. 257)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre; ricorda il particolare grado di autonomia che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione riconosce alle accademie e alle istituzioni di alta cultura, nei limiti stabiliti dalla legge, e sottolinea come la proposta del relatore sia connotata dall'esigenza di richiamare a un'applicazione delle procedure di riordino compatibile con quel livello di autonomia.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III"» (n. 258)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi» (n. 262)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare» (n. 276)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimersi favorevolmente, con le osservazioni già anticipate e pubblicate in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Interviene l'onorevole LOVELLI (*PD*) per dichiarazione di voto favorevole; rileva, tuttavia, come con riferimento al riordino non solo dell'Istituto in titolo, ma anche degli altri enti, occorra una seria riflessione: i lineamenti che ha assunto il riordino stesso, a suo giudizio, sono infatti

assai diversi da quelli originari del procedimento «taglia enti», assistendosi nella generalità dei casi a una conferma degli enti, evitando accorpamenti o trasferimenti di competenze alle amministrazioni centrali.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, concorda con l'onorevole Lovelli e manifesta l'intendimento di sollecitare il Governo a una riflessione in merito, eventualmente anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2243, per il quale è relatore dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato.

Rispondendo a un rilievo del senatore GARAVAGLIA (*LNP*), il PRESIDENTE sottolinea come in alcuni casi dal riordino risulti una trasformazione in ente di natura privata, mentre in altri casi il mantenimento di un organismo *ad hoc* risulti condivisibile.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante «Determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» (n. 265)

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 14, comma 21, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, riferisce sullo schema di decreto in titolo, proponendo di esprimere un parere favorevole.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) concorda con la proposta del relatore, pur rilevando il ritardo con il quale si provvede al maggior fabbisogno delle regioni interessate dal decreto in esame.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 20 ottobre 2010

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottor Andrea Ceppi, dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, maresciallo capo Giovanni Maceroni, dottor Maurizio Maio, dottor Daniele Meloni e signor Ermando Zoina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Comunicazioni del Presidente in merito alla relazione intermedia sull'attività della Commissione

Il presidente TOFANI illustra alcune proposte organizzative in vista dell'esame dello schema di relazione intermedia sul secondo anno di attività della Commissione, la cui versione preliminare è stata trasmessa ai componenti della Commissione. L'*iter* di esame potrebbe avere inizio la prossima settimana e concludersi entro la seconda decade di novembre con l'approvazione del testo definitivo in Commissione e la successiva discussione in Assemblea, come già avvenuto lo scorso anno.

Dà quindi conto brevemente del contenuto dello schema di relazione, la cui impostazione ricalca quella dello scorso anno. Ringrazia poi l'Ufficio di segreteria e i collaboratori della Commissione per il prezioso contributo offerto ai lavori e alla stesura della relazione stessa. Sull'attività della Commissione, sottolinea l'importante e proficua collaborazione istituzionale instauratasi con la Magistratura, attraverso le varie procure con le quali la Commissione stessa è entrata in contatto nella sua inchiesta. Richiama altresì il tema della sicurezza del lavoro negli appalti e subap-

palti, sul quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferirà in un'apposita audizione prevista per il 3 novembre.

Invita infine i colleghi a far pervenire quanto prima eventuali contributi o proposte di integrazione da inserire nel documento. Come già preannunciato, i senatori interessati potranno anche intervenire nel corso del dibattito in Assemblea, prima della discussione generale, per illustrare specifici argomenti. Auspica che si possa giungere all'approvazione di un documento unitario, nello spirito di grande collaborazione che ha sempre informato i lavori della Commissione. In tal senso la relazione dovrebbe dare conto, oltre che del lavoro della Commissione, di quanto è stato finora realizzato e di quanto invece resta da fare sui temi della sicurezza del lavoro, anche rispetto agli impegni assunti a suo tempo dal Governo.

Per quanto riguarda in particolare il processo di completamento dell'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), dopo i ritardi iniziali, vi è stata recentemente un'accelerazione, grazie anche all'azione di stimolo della Commissione, che ha avviato una proficua collaborazione con i Ministeri competenti, i quali da parte loro hanno manifestato sempre grande attenzione e disponibilità, come confermato dalle ampie relazioni svolte sia dal Ministro Fazio che dal Ministro Sacconi, auditi rispettivamente lo scorso 13 luglio e 13 ottobre.

Il senatore NEROZZI (*PD*) condivide l'apprezzamento del Presidente per il ruolo propositivo svolto dalla Commissione nel monitoraggio del processo di attuazione del Testo unico, anche mediante l'apposito gruppo di lavoro coordinato dalla senatrice Donaggio. Tale ruolo dovrebbe essere evidenziato anche nella relazione.

Il PRESIDENTE conferma che nel documento sarà dato il giusto risalto a tali aspetti. In risposta ad una richiesta del senatore ROILO (*PD*), precisa che le eventuali proposte e contributi dovrebbero pervenire in tempo utile per consentire di approvare la relazione e di calendarizzarne la discussione in Assemblea entro la seconda decade di novembre, previa definizione delle necessarie intese con la Presidenza del Senato.

La Commissione conviene infine con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 20 ottobre 2010

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Intervengono il Generale Ispettore Capo Ottavio SARLO, Direttore Generale della Sanità Militare e il Contrammiraglio Angelo UVA, Vice Capo dell'Ufficio Generale della Sanità Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa, accompagnati dal Colonnello medico Luigi LISTA, Capo Ufficio Politica Sanitaria Generale, dal Colonnello medico Roberto BISELLI, Dirigente dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa e dal Tenente Colonnello medico Giovanni MICALE Capo Sezione Politica Sanitaria Ufficio Generale della Sanità Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di questa mattina l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, ha preso in esame i *curricula* di possibili consulenti della Commissione, alcuni dei quali hanno già svolto tale attività nell'ambito delle inchieste svolte nelle passate Legislature, con positivi risultati.

L'Ufficio di Presidenza, al fine di evitare duplicazioni o acquisizione di consulenze solo nominali, ha deciso di interpellare tutti coloro che hanno inviato o invieranno i *curricula*, invitandoli a precisare, in una memoria da inviare alla Commissione, quale contributo tecnico scientifico intendono fornire in relazione alle materie ed alle finalità dell'inchiesta, così come sono state definite nella Deliberazione istitutiva. Successivamente, sulle base delle proposte presentate, tutti gli interessati potranno essere ascoltati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

politici, per definire forme e modi della loro eventuale collaborazione, ove si valuti che essa sia effettivamente necessaria ai fini dell'inchiesta.

Resta fermo – aggiunge il Presidente – che tutti coloro che hanno prestato attività di consulenza delle Commissioni di inchiesta nella XIV e XV legislatura potranno comunque essere ascoltati in qualità di esperti.

In conclusione, il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza ha altresì approvato un programma dei lavori per il periodo ottobre-novembre, che è a disposizione dei senatori.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

Seguito dell'Audizione del Direttore Generale della Sanità Militare e del Vice Capo Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, a causa della parziale coincidenza temporale della stessa con la convocazione di alcune Commissioni permanenti per il rinnovo delle rispettive Presidenze, non fu possibile concludere l'audizione del Direttore Generale della Sanità Militare e del Vice Capo Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa, il cui seguito è stato pertanto rinviato alla odierna seduta. Dà quindi la parola al Direttore generale della sanità militare, gen. Ottavio Sarlo.

Il generale SARLO consegna alla Presidenza un documento contenente varie precisazioni sui quesiti sollevati nella precedente seduta. Riferendosi alla relazione già svolta nella seduta del 13 ottobre, fa quindi presente che, al fine di tutelare il personale, di prevenire ogni possibile fattore di rischio e di assicurare l'assistenza nel caso di manifestazioni cliniche riconducibili a vario titolo all'impiego operativo sia in ambito nazionale sia nelle missioni all'estero, la Direzione generale della sanità militare sta avviando una serie di progetti di ricerca su materie che sono state oggetto di studio e di controversie, e che hanno alimentato le preoccupazioni circa i possibili pregiudizi per la salute derivanti dalle modalità di impiego dei militari italiani nei teatri operativi all'estero.

In primo piano vi è la questione dei vaccini come possibile causa di abbassamento delle difese immunitarie in soggetti già predisposti, anche in relazione a situazioni di *stress*: a tale proposito, è imminente l'avvio di un progetto di ricerca su sicurezza, immunogenicità ed efficacia delle vaccinazioni nel personale militare. Pur ritenendo personalmente che non vi sia da preoccuparsi per questo profilo, il generale Sarlo sottolinea comunque l'opportunità di un'indagine che faccia chiarezza su un tema controverso.

Per quel che riguarda la situazione del Poligono di Salto di Quirra, va osservato che il più recente studio, di cui si attendono a breve i risultati, è in realtà un *follow up* ovvero il controllo, trascorso un certo periodo di tempo, dell'attendibilità delle conclusioni di precedenti accertamenti. Sta inoltre per partire sotto la direzione del prof. Tomei dell'Università «La Sapienza» di Roma uno studio, di durata biennale, sui rischi derivanti dall'esposizione al gas radon, tema sul quale, peraltro, l'amministrazione della difesa ha già elaborato specifiche misure per la tutela del proprio personale. È altresì imminente l'avvio di uno studio della prof. Gatti, responsabile del Laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, sulla valutazione dell'esposizione a nanoparticelle ambientali, mentre al prof. Zucchetti è stata richiesta una valutazione di base sulla tossicità dell'uranio impoverito, nel presupposto che, al momento, non è stato accertato un nesso di causalità diretta tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali. Un altro tema che sarà oggetto di indagine riguarda l'eziologia tumorale dell'esposizione all'amianto, di cui si è già occupato e si occuperà nuovamente il prof. Tomei.

La Commissione – prosegue il gen. Sarlo – è poi interessata a valutare l'adeguatezza degli istituti indennitari previsti in favore delle persone colpite dalle patologie oggetto dell'inchiesta e delle loro famiglie: vi è in materia, un'ampia normativa applicabile: la legge n. 210 del 1992, sull'indennizzo per soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni; il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, sul riconoscimento della dipendenze delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione ordinaria e dell'equo indennizzo; il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati e la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che all'articolo 2, commi 78 e 79 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzata all'erogazione di indennizzi al personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei luoghi di stoccaggio di munizionamenti nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle prodotte dalla deflagrazione di materiale bellico. A tale disposizione è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, che definisce l'ambito di applicazione e le procedure, individuando nella Direzione generale della previdenza militare, leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati l'organo competente a ricevere le domande e ad effettuare l'istruttoria.

Il contrammiraglio UVA ricorda preliminarmente che nella giornata di domani il generale Marmo si insedierà quale direttore generale dell'Ufficio Generale della Sanità Militare (UGESAN) dello Stato Maggiore della

Difesa. Tale Ufficio, istituito nel 2007, è un elemento di *staff* del Capo di Stato Maggiore della Difesa, che, avvalendosi dell'organizzazione dipendente, fornisce allo stesso la consulenza su tutte le problematiche di interesse sanitario, proponendo soluzioni di *policy*. L'Ufficio si è impegnato ad intraprendere azioni di implementazione con riguardo alle conclusioni e alle proposte formulate nella Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito istituita nella XV Legislatura.

Nella specifico, occorre ricordare che, relativamente al nesso causale tra le patologie indagate e i singoli fattori di rischio individuati nel corso delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'uso militare dell'uranio impoverito, la Commissione valutò che il verificarsi dell'evento patologico costituisse di per sé un elemento sufficiente a determinare il diritto delle vittime delle patologie e dei loro familiari a fruire degli indennizzi previsti dalla legislazione vigente, in tutti i casi in cui l'Amministrazione della difesa non fosse in grado di escludere il nesso di causalità. Conseguentemente, la Commissione auspicò la semplificazione delle procedure amministrative per l'accesso ai suddetti istituti, anche mediante un'opera di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni interessate. In tale ambito l'UGESAN ha contribuito alla stesura del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, poi confluito, con modificazioni, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. In sede applicativa, sono poi emerse le numerose inadeguatezze delle prestazioni indennitarie e previdenziali sia con riferimento all'accertamento del nesso causale da riportare a *noxae* lesive finora poco note, sia con riferimento al *quantum* delle prestazioni stesse, riconducibile ai limitati benefici previsti per i dipendenti pubblici, dall'equo indennizzo alle pensioni privilegiate. Un passo in avanti in questo campo era stato compiuto, peraltro, con la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che aveva equiparato alle vittime del dovere coloro che avessero contratto infermità invalidanti o fossero deceduti in conseguenza della partecipazioni a missioni di qualsiasi natura, una volta riconosciuta la dipendenza da cause di servizio. Con il successivo regolamento attuativo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 sono stati definiti con chiarezza, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, i concetti di «missione» e di «particolari condizioni ambientali e operative» e sono stati elaborati nuovi strumenti di valutazione del danno, con valutazione della percentuale di invalidità permanente in base alle tabelle adottate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, e del danno biologico in base alle tabelle delle menomazioni approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.

Ai già citati commi 78 e 79 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008, inseriti ora nel Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66 del 2010, è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che, riordinando la normativa del 2006, sopra richiamata, fissa i principi generali e le specifiche proce-

ture anche in tema di accertamento del nesso di causalità tra le patologie riscontrate e *noxae* lesive, quali l'esposizione all'uranio impoverito e alle nanoparticelle. A tal fine – prosegue il contrammiraglio Uva – sono state individuate tre situazioni espositive: il livello I, con presenza all'interno o nelle immediate vicinanze di veicoli colpiti da proiettili all'uranio impoverito; il livello II, per il personale che abbia lavorato su veicoli o in siti colpiti in precedenza da proiettili all'uranio impoverito, ed il livello III per personale occasionalmente sottovento rispetto a tali siti. Inoltre, le prestazioni indennitarie sono ora definite prendendo a base di calcolo un criterio di valutazione globale del danno alla persona, che comprende, oltre alla riduzione della capacità lavorativa, anche il danno biologico ed il danno morale. Attualmente, sono in corso di evasione presso la competente Direzione generale del Ministero della difesa, le pratiche disciplinate dalle norme regolamentari citate.

Proseguendo nella sua esposizione, il contrammiraglio Uva fa presente, con riferimento ad altre raccomandazioni contenute nella Relazione conclusiva dell'inchiesta svolta nella XV Legislatura, che l'UGESAN, avvalendosi anche della sua peculiare posizione nell'ordinamento militare, ha concorso a velocizzare le attività di raccolta dei dati sanitari relativi al personale delle diverse Forze Armate, trasferendoli all'Osservatorio epidemiologico della difesa, istituito presso la Direzione generale della sanità militare, per gli approfondimenti di competenza: sono attualmente in corso attività di raccolta volte ad integrare i dati concernenti i militari impiegati nei teatri operativi all'estero nel periodo 1996-2007, con quelli riferiti ai periodi 1991-1995 e 2008-2009. Inoltre, sempre raccogliendo le sollecitazioni contenute nella predetta relazione conclusiva, l'UGESAN ha elaborato un nuovo protocollo di base di accertamenti sanitari preventivi e periodici cui sottoporre tutto il personale militare in servizio, di ambo i sessi, caratterizzato dall'integrazione dei normali controlli periodici di tipo clinico e laboratoristico con l'adozione – previo consenso informato degli interessati – di misure di prevenzione oncologica nei confronti delle neoplasie dell'apparato digerente e di quello genitourinario di entrambi i sessi; ogni Forza Armata, nonché l'Arma dei Carabinieri, ha inoltre facoltà di aumentare la frequenza degli accertamenti e di integrarli con altri esami o test.

Allo scopo di dare seguito all'indicazione relativa alla memorizzazione su supporto magnetico individuale della storia sanitaria di tutto il personale militare, lo Stato maggiore della difesa ha redatto una bozza di disciplinare tecnico, già inviato all'Ufficio legislativo e da emanare con decreto del Ministro, che individua i dettagliatamente i dati da inserire in una Carta Multiservizi della Difesa, già predisposta secondo il protocollo di standardizzazione internazionale dei dati sanitari adottati a livello internazionale, e dotata di un doppio livello di accesso, uno limitato, che consente la lettura di dati amministrativi ove si verificano condizioni di emergenza, ed uno protetto, riservato al personale autorizzato ed in possesso di specifiche chiavi di lettura e di scrittura.

Dopo avere precisato che le Forze Armate italiane non dispongono e non fanno né hanno mai fatto uso di proiettili all'uranio impoverito, il contrammiraglio Uva sottolinea lo stato soddisfacente dei rapporti tra sanità militare e sanità civile, ricordando, a tale proposito i numerosi protocolli di collaborazione e le convenzioni stipulati in questo campo tra enti civili e militari.

Il PRESIDENTE osserva che si registrano difficoltà e ritardi nello smaltimento, da parte degli uffici del Ministero della difesa, delle pratiche relative alla concessione di indennizzi al personale militare e alle famiglie. Ritiene opportuno che vengano trasmessi alla Commissione dati dettagliati sulle domande pervenute, sulle pratiche evase, sul tempo medio di espletamento delle stesse e su eventuali carenze degli organici degli uffici preposti a tale funzione.

Il colonnello LISTA sottolinea l'importanza di un rapporto di collaborazione tra il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – competente ad accertare l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito con conseguente dispersione ambientale di nanoparticelle – e la Direzione generale della previdenza militare, competente a ricevere le domande e a svolgere l'istruttoria. A tale proposito, peraltro, gli risulta che i tempi di espletamento delle pratiche siano relativamente soddisfacenti, pur scontandosi alcune vischiosità procedurali.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che l'audizione del Direttore generale della previdenza militare è già stata prevista nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, il senatore CAFORIO (*IdV*) segnala di non avere ricevuto risposte adeguate sull'applicazione della più recente normativa contenuta nel decreto legislativo n. 66 del 2010, con riferimento ad un caso individuale, di particolare gravità, sul quale peraltro ha presentato un atto di sindacato ispettivo che trasmetterà, per conoscenza, al generale Sarlo e al contrammiraglio Uva. Tale caso, tra l'altro, mette in luce alcune criticità del rapporto tra sanità militare e sanità civile, che in qualche misura suffragano il giudizio della dottoressa Salmaso, espresso nel corso dell'audizione dell'Istituto superiore di sanità, circa la mancanza di collegamento tra i due soggetti.

Nella precedente seduta – prosegue il senatore Caforio – il generale Sarlo ha affermato che gli accertamenti sanitari previsti per il personale militare impiegato in Bosnia e Kosovo sono regolarmente svolti dalla Sanità militare e proseguono per tutto il personale già impiegato in area balcanica che risulti ancora in servizio nel quinquennio successivo al periodo di impiego. Occorrerebbe sapere se chi ha contratto la patologia successivamente al predetto quinquennio viene comunque seguito dalla Sanità militare per tutto il decorso della malattia, ovvero se è affidato al Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, il senatore Caforio raccomanda che il prof. Foresta, referente scientifico della ricerca sulla valutazione delle patologie del tratto riproduttivo maschile nei militari impiegati nei teatri operativi, rassegni sollecitamente le sue conclusioni, e chiede una valutazione sui risultati delle ricerche svolte in base ai contratti stipulati nel 2008 con società esterne.

Il generale SARLO osserva che nel caso dei controlli periodici previsti dal protocollo Mandelli, parlare di scollamento tra sanità militare e sanità civile è improprio, poichè, essendo difficile attualmente per la sanità militare seguire il personale decorso il periodo di cinque anni, la possibilità di ricevere informazioni sulle condizioni sanitarie dei singoli è legata alla volontà individuale o alle comunicazioni che gli ospedali decidono di trasmettere alle autorità militari.

In linea di massima si può affermare che il flusso informativo non è automatico, ma avviene in base alle necessità di chi, contratta la patologia, è interessato a fruire degli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente.

Nell'insorgere di patologie gravi dopo il predetto periodo, la parte militare è coinvolta solo per quel che riguarda il riconoscimento della possibile causa di servizio e, in particolare, la Direzione Generale della Sanità Militare è investita soltanto nei casi di contenzioso ovvero quando l'interessato ricorra avverso una decisione della Direzione Generale della Previdenza Militare.

Il senatore CAFORIO osserva che attualmente la sanità civile è stata limitata fortemente nella sua funzionalità dai tagli lineari di spesa decisi con l'approvazione della recente manovra di finanza pubblica: tali tagli, per la loro stessa natura, non tengono conto dei costi sostenuti per fare fronte a situazioni di particolari gravità, come quella da lui ricordata nel suo precedente intervento. L'amministrazione militare dovrebbe dunque farsi carico di chi ha sacrificato la propria esistenza alla patria mentre invece nel caso di specie, un militare affetto da una grave patologia è costretto a curarsi all'estero e in patria non può ottenere il trattamento che lo tiene in vita.

Il generale SARLO dichiara di condividere il principio enunciato dal senatore Caforio, e si riserva di acquisire maggiori informazioni sul caso individuale, di cui tra l'altro è a conoscenza, e rispetto al quale, purtroppo, operano limiti a possibili elargizioni previsti dalla legislazione vigente, limiti la cui entità intende verificare.

Il senatore GALLO (*PdL*) chiede di conoscere la tempistica dei progetti di ricerca cui ha fatto riferimento il generale Sarlo nell'odierna seduta. Con riferimento al riconoscimento della causa di servizio, chiede inoltre di sapere quante pratiche fino ad oggi abbiano avuto esito positivo, per quali patologie, e in che misura e con quali tempi siano stati erogati

gli indennizzi. A suo avviso, infatti, è compito di una Commissione di inchiesta entrare nel dettaglio dei singoli oggetti di indagine.

Il generale SARLO rispondendo al primo quesito del senatore Gallo, fa presente che ogni progetto di ricerca ha un periodo presunto di durata, da un minimo di un anno ad un massimo di tre. Secondo le indicazioni del Comitato per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CPCM) del personale del Ministero della Difesa, ogni progetto pluriennale deve fornire, al termine di ogni anno un risultato, se non completo, quanto meno sufficiente a fornire risposte adeguate ai quesiti posti.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che nella passata legislatura, la Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito, sostituì al nesso di causalità un criterio di probabilità, in base al quale non potendosi affermare, ma neanche escludere, la relazione tra la patologia e la causa scatenante, il fatto stesso del verificarsi dell'evento costituisce di per sé un motivo sufficiente a costituire il diritto al ricorso agli strumenti risarcitori. Si è verificato così una sorta di inversione dell'onere della prova, che personalmente egli condivide, e che, in linea di massima è stato recepito dalla normativa successiva, non senza alcune contraddizioni, poichè, da quanto è stato esposto finora, sembrerebbe che l'accertamento del nesso causale sia stato subordinato al verificarsi di presupposti diversi da quelli a suo tempo indicati dalla Commissione di inchiesta e che, a suo avviso, dovrebbero essere ricondotti alla specificità della professione militare più che a incerti criteri di prossimità ai siti dove è stato fatto uso di proiettili all'uranio impoverito.

Per questo aspetto, prosegue il senatore Ramponi, sarebbe opportuno che gli organi parlamentari che hanno formulato un indirizzo rivolto all'amministrazione siano poi messi nelle condizioni di verificare se e con quale grado di fedeltà tale indirizzo abbia avuto attuazione. Chiede inoltre di sapere se rispetto al picco delle patologie tumorali registrate nel periodo 1995-96 tra il personale impiegato in missioni all'estero gli organi della sanità militare abbiano rilevato altre situazioni analoghe o no: la materia è rilevante non soltanto per quel che riguarda la questione dei risarcimenti ma soprattutto al fine di evitare che situazioni gravi e pericolose possano ripetersi. Un'altro chiarimento che ritiene opportuno riguarda le modalità sperimentali attraverso i quali si intende accertare la eventuale pericolosità dei vaccini.

La senatrice FONTANA (*PD*), nel rilevare con soddisfazione come l'avvio dell'inchiesta nell'attuale legislatura si ricolleggi con le conclusioni cui si pervenne nella precedente legislatura, sottolinea l'importanza di disporre di dati esatti sulle pratiche di riconoscimento della causa di servizio in corso di evasione, e sulle difficoltà di espletamento delle stesse. Chiede quindi se il nuovo protocollo base di controllo sanitario, cui a fatto riferimento il Contrammiraglio Uva, sia già in vigore e se siano già state adottate le differenziazioni degli accertamenti per sesso.

Rispondendo ai quesiti del senatore Ramponi, il generale SARLO afferma che l'andamento delle patologie tumorali, nel periodo successivo al picco a cui è stato fatto riferimento, non si discosta in modo significativo da quello che avviene in ambito civile o tra i militari che non hanno preso parte alle missioni di pace.

L'Osservatorio epidemiologico militare, dispone a tale proposito, di un quadro più completo dello stato di salute del personale militare ma, in linea di massima, le operazioni fuori area non risultano oggi come contesti in cui si sviluppano condizioni patogene di particolare rilievo.

Dopo aver ribadito che l'Esercito Italiano non impiega munizioni all'uranio impoverito, il generale Sarlo ricorda che il fattore di rischio non consiste tanto nelle munizioni stoccate quanto nella dispersione di nanoparticelle che si verifica quando i proiettili all'uranio impoverito colpiscono gli obiettivi.

Proprio in quanto non è ipotizzabile un nesso di casualità tra l'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali, all'atto della richiesta di riconoscimento della causa di servizio, il superiore gerarchico del militare interessato deve indicare in un rapporto circostanziato l'esistenza di requisiti precisi, che consentono di verificare caso per caso la situazione di esposizione e i fattori di rischio.

Il senatore RAMPONI osserva che porre condizioni al riconoscimento della causa di servizio risulta contraddittorio con il principio di precauzione adottato nelle conclusioni dell'inchiesta svolta della passata legislatura. A suo avviso, inoltre, se non vi sono evidenze scientifiche di rischi derivanti dalla contiguità a siti di stoccaggio di munizionamenti all'uranio impoverito, è evidente che tale condizione non può essere assunta come causa di servizio.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di riflettere sulle normative che disciplinano il riconoscimento della causa di servizio, alla luce del principio di probabilità richiamato dal senatore Ramponi. Per quanto riguarda la collaborazione tra la sanità militare e la sanità civile, ricorda che è imminente il rinnovo della convenzione che regola la collaborazione tra i due soggetti: è opportuno che questa occasione venga utilizzata per istituzionalizzare tale collaborazione fissando compiti, obiettivi e funzioni che consentano, tra l'altro, di conoscere esattamente il numero delle persone che hanno contratto patologie tumorali nelle missioni all'estero e nelle altre sedi indicate dalla Deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010.

Ritiene altresì che occorrerebbe riflettere sulle necessità di istituire un ufficio permanente per la gestione della Carta Multiservizi della Difesa, considerata la rilevanza e la potenziale utilità di tale innovazione.

Il Presidente ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 27 ottobre, alle ore 14 per l'Audizione di una delegazione dell'Associazione Nazionale Assistenza Vittime Arruolate nelle Forze Armate e Famiglie dei Caduti.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 ottobre 2010

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 ottobre 2010

111^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è corredato da relazione tecnica ed effettua la copertura degli oneri quantificati, a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse dei Fondi di riserva e speciali, accantonamento del Ministero degli affari esteri, attualmente disponibili. Per le parti di competenza rinvia complessivamente alla nota n. 32 del Servizio del bilancio. In particolare appare indispensabile avere i chiarimenti in relazione all'articolo 10 del protocollo d'intesa, relativo alla nuova disciplina della tassazione dei dividendi, con riferimento ai criteri con i quali si è pervenuti alla quantificazione contenuta nella relazione tecnica, in particolare riguardo alla disciplina della tassazione degli utili distribuiti dalle NRO (*Not-resident-owned investment corporation*). Chiarimenti rispetto alla relazione tecnica, che non quantifica nessun onere, appaiono necessari anche in relazione all'articolo 13 del protocollo, concernente la tassazione degli utili di capitale, sia riguardo al differimento temporale del versamento delle imposte dovute che le autorità possono riconoscere ai soggetti che lo chiedano, con effetti certi di cassa, sia in relazione al paragrafo 6 dell'articolo 13 riguardante la «*exit tax*» ovvero l'imposizione

sulle plusvalenze latenti da parte dello Stato che si lascia al momento di un cambio di residenza. Appare poi opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in relazione all'articolo 14 del protocollo, concernente la tassazione delle professioni indipendenti, con particolare riferimento al paragrafo 2. Segnala infine l'articolo 18 del protocollo, riguardante la tassazione delle pensioni e dei trattamenti di fine rapporto, che la relazione tecnica non quantifica anche se la nuova norma sembra allargare, rispetto alla disciplina vigente, la *no tax area* con potenziali effetti negativi di gettito.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire in tempi brevi le risposte sui profili rilevati dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

112ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(37) PETERLINI ed altri. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(831) PICCIONI. – *Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(948) SACCOMANNO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(1344) BIANCHI. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1354) ZANETTA ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde*

(1391) INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI informa che è pervenuta una Nota della Ragioneria generale dello Stato sulla proposta 2.100 volta a superare le criticità emerse sul testo. In tale Nota si rileva un effetto di aumento di fabbisogno delle risorse finanziarie in relazione alla formulazione del testo della proposta, richiamando altresì la giurisprudenza costituzionale in materia.

Il senatore MORANDO (*PD*), dopo aver chiesto chiarimenti ulteriori delle disposizioni normative richiamate nel testo dell'emendamento, rileva come i problemi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato risultino in realtà superabili tenendo ferma parte della formulazione già contenuta nel testo originario del provvedimento. In particolare, risulterebbe necessario espungere, rispetto alla proposta emendativa in esame, il riferimento agli articoli 9 e 13 della legge n. 104 del 1992, mantenendo per la parte restante il tenore già recato dal testo unificato del provvedimento.

Il senatore VACCARI (*LNP*) rileva come espungendo il riferimento agli articoli 9 e 13 richiamati risulterebbe indefinito l'ambito applicativo della disposizione. Risulterebbe invece necessario mantenere il riferimento all'ambito scolastico e universitario.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso dal dibattito, propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sull'articolo 2 del testo unificato in esame al fine di superare le criticità emerse anche in relazione all'emendamento 2.100. Propone l'espressione di un parere non ostativo sulle restanti parti del testo. In relazione agli emendamenti propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.3 e 2.1, già segnalate dal relatore, nonché sull'emendamento 2.100 che, nel testo in esame, presenta le criticità già segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato. Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, lettera *b*), le parole: »definendo le figure professionali necessarie e i relativi percorsi formativi« siano sostituite dalle seguenti: »definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge«.

In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.3, 2.1 e 2.100. Esprime parere non ostativo sui restati emendamenti.«.

La Sottocommissione approva.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo rispetto ai profili segnalati dal relatore.

Il sottosegretario CASERO deposita Note di chiarimento sui profili in questione.

Il PRESIDENTE, acquisendo le note del Governo propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1460) MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero

(1498) GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

(1546) RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero

(1557) PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

(Parere alla 3^a Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il senatore MORANDO (*PD*) sollecita l'urgenza del provvedimento sul quale si è in attesa di chiarire taluni profili critici emersi anche in relazione ai rilievi del Governo.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo al fine di procedere ad una pronta definizione dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 ottobre 2010

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» (n. 249): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 ottobre 2010

40^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291, d'iniziativa governativa : parere favorevole con osservazioni

alla 7^a Commissione:

(572-B) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere in parte favorevole e in parte favorevole con osservazioni

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 20 ottobre 2010

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM (2010) 490 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM (2010) 498 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 13^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM (2010) 494 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a – Affari costituzionali)

**(7^a – Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, sui fatti di Genova in occasione dell'incontro di calcio Italia-Serbia.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a – Giustizia)

(3^a – Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a

Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione (2058).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge in materia di ordinamento degli enti locali: audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

VI. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

VII. Discussione del disegno di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).

- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- CECCANTI ed altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo (1561).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Esercizio del diritto di voto dei lavoratori marittimi imbarcati (2009).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (17).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (27).
- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (28).

- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (29).
- Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (93).
- Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (104).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (110).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (111).
- Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (257).
- SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (696).
- CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità (708).
- MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza (748).

- CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (871).
- CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1549).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonchè modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1550).
- CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1566).
- ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci (1807).
- CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali (2098).
- RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (2293).
- RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2294).
- CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2312).
- CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale (2327).
- QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (2356).
- MUSSO. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2357).

- e delle petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
- D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale (2100).

- Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale (2162).
- Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (2259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).

- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali (741).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali (872).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione relative al rafforzamento delle procedure per la revisione della parte I della Costituzione (1087).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 138 della Costituzione, in materia di approvazione delle leggi costituzionali (2318).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).
- CORONELLA. – Introduzione della causa di incompatibilità tra la carica di parlamentare e di presidente della giunta provinciale nonché di sindaco di comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti (2358).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame dei disegni di legge:

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

- torali (824) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Simona VICARI ed altri. – Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma (1504).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69». (n. 266).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (n. COM (2010) 517 definitivo).
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) che stabilisce i criteri i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (n. COM (2010) 555 definitivo).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

III. Seguito dell’esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione forense e raccordo con l’istruzione universitaria.
- CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione forense.
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività forense durante il mandato parlamentare.
- MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sugli indirizzi generali della politica del Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (n. 252).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (n. COM (2010) 494 definitivo).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale.

- Audizione dei rappresentanti dei lavoratori migranti di Caserta.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 14

AUDIZIONI

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dottor Giandomenico Lepore.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 15

Audizione del dottor Pier Luigi Vigna sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 8,30

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e
dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico.
